

CXXVI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1926

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge, con approvazione complessiva di decreti aventi per oggetto argomenti diversi » Pag. 6564

« Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti alla Amministrazione marittima » 6633

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze salone sulle Ferrovie dello Stato » 6633

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arretramento del porto di Palermo » 6639

« Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale » . 6640

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti o mutilati per la causa del servizio militare » 6642

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato » 6643

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazione dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato » 6651

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413 concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitali delle società per azioni » 6563

Oratori:

SUPINO, *relatore* 6564VOLPI, *ministro delle finanze* 6564

« Ordinamento della Regia marina; Avanzamento dei corpi militari della Regia marina; Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina » 6569

Oratori:

AMERO D'ASTE, *relatore* 6575, 6580

DEL CARRETTO 6569, 6576

GUALTERIO, *relatore* 6579SECHI, *relatore* 6570SIRIANNI, *sottoseg. di Stato per la marina* 6576, 6581

Interrogazioni (Annuncio e svolgimento di):

« Sulla difesa dei cambi » 6562

Oratori:

QUARTIERI 6563

VOLPI, *ministro delle finanze* 6562

Relazioni (Presentazione di) 6562

Ringraziamenti 6562

Saluti della seduta di chiusura 6656

Oratori:

PRESIDENTE 6656

SODERINI 6656

VOLPI, *ministro delle finanze* 6656

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 6652, 6654

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1926

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: i ministri dell'interno, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale, delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica.

SILJ, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili di dar lettura di una lettera pervenuta dalla famiglia Manfredi.

SILJ, *segretario*, legge:

« Eccellenza,

« A nome anche della mia famiglia, esprimo alla E. V., con animo vivamente commosso, i sensi della più profonda gratitudine per avere voluto personalmente prender parte alle solenni onoranze rese dalla città di Piacenza alla venerata salma di mio Padre.

« Nè tale gratitudine, che in noi non verrà mai meno, sarà minore verso l'Ecc.mo Senato del Regno; che, dopo tante prove di affetto date a mio Padre in vita, volle amorosamente curarne la preziosa salma, sino a che la legge dello Stato per la sua tumulazione nel monumentale Tempio di San Francesco non poté avere completa esecuzione.

« Torni pertanto gradita alla E. V. la imperitura riconoscenza della mia famiglia, e la espressione più sincera della mia maggiore devozione.

« Della E. V.: Dev.mo e obb.mo
« Manfredo Manfredi ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Ferrero di Cambiano a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FERRERO DI CAMBIANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1926, n. 218, che proroga il ter-

mine stabilito dal Regio decreto 5 aprile 1925, n. 439 sulla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia degli agricoltori (N. 525).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, concernente disposizioni per il conferimento d'ufficio delle esattorie delle imposte per il restante periodo del decennio 1923-1932 (N. 493).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 630, portante proroga al termine di cui all'articolo 7 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 399 per l'esonero dal servizio dei salariati addetti all'officina governativa delle carte-valori (N. 461).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Ferrero di Cambiano della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Prego l'onorevole senatore Libertini di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 593, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti dell'8 e del 18 gennaio 1926 » (Numero 482).

PRESIDENTE. Do atto all'on. Libertini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Annuncio e svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Il senatore Quartieri ha presentato una domanda di interrogazione al ministro delle finanze così concepita: « Desidero interrogare il ministro delle finanze sulle voci corse riguardo l'onere che avrebbe sopportato il Tesoro per la difesa dei cambi ».

Il ministro delle finanze dichiara di volere rispondere subito a questa interrogazione. Egli ha quindi facoltà di parlare.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Io non so se le voci alle quali si riferisce l'interrogante siano mai state pronunziate; comunque, rispondo volentieri, immediatamente ed esaurientemente.

Nella mia esposizione finanziaria alla Camera dei deputati, come nel discorso che ho avuto l'onore di tenere l'altro giorno, al Senato, ho detto precisamente che il sacrificio del Tesoro

per la manovra sui cambi è stato molto mite. Non ho nessuna difficoltà a fare con la maggiore precisione delle cifre.

Dal luglio 1925 ad ora, vale a dire durante tutto questo esercizio finanziario, io affermo, in base ai precisi conteggi, che il Tesoro tiene al corrente, che il sacrificio, o meglio la perdita del Tesoro fra il dare e l'avere della manovra dei cambi, cioè acquisto e vendita di lire su mercati internazionali, non supera gli 80 milioni di lire, 3 milioni di dollari. Quando si pensi che soltanto il nostro commercio estero si eleva a 40 miliardi di lire in un anno, lascio al giudizio del Senato i rilievi su queste comunicazioni del Governo. (*Approvazioni*).

QUARTIERI. Non esito a dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni che ha fatto il ministro delle finanze in risposta alla mia interrogazione e sono lieto di avere l'occasione di elogiare vivamente l'opera di lui, opera che, in così breve tempo, ha potuto ottenere quei risultati che tutti abbiamo apprezzato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di procedere all'appello nominale.

SILJ, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitali delle Società per azioni » (N. 508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitali delle Società per azioni ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni.

Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 62 del 16 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri della giustizia e dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re ha facoltà di stabilire con Regio decreto su proposta del ministro delle finanze, e per un periodo di tempo da determinarsi nel decreto stesso, che non si possa dal tribunale ordinare senza la preventiva autorizzazione del ministro delle finanze, di concerto col ministro dell'economia nazionale la trascrizione e l'affissione di atti costitutivi di società per azioni, il cui capitale ecceda i cinque milioni di lire, ovvero la trascrizione di deliberazioni delle assemblee di società anonime o in accomandita per azioni portanti aumento di capitale, quando con l'aumento deliberato il capitale della società venga ad eccedere i cinque milioni di lire.

L'autorizzazione non è richiesta quando l'aumento di capitale non superi il quarto del capitale esistente e sia deliberato a distanza maggiore di due anni dalla costituzione della società o dal precedente aumento.

Art. 2.

Il ministro delle finanze ha facoltà di negare l'autorizzazione quando ritenga che la costituzione della società o l'aumento di capitale non

siano opportuni per le condizioni del mercato finanziario. L'autorizzazione può essere data anche prima dell'atto di costituzione della società o della deliberazione di aumento di capitale.

La determinazione ministeriale deve essere comunicata agli interessati entro un mese dalla presentazione della domanda.

Contro la determinazione che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso alla IV sezione del Consiglio di Stato solo per i titoli di incompetenza e di violazione di legge.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI
ROCCO
BELLUZZO.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SUPINO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *relatore*. Onorevoli colleghi. I motivi per i quali l'Ufficio centrale vi propone di approvare questo disegno di legge risultano dalla relazione, ed è inutile ripeterli.

Mi limiterò quindi a pregare il ministro delle finanze a voler accogliere la raccomandazione dell'Ufficio, che è la seguente.

Della facoltà concessa al Governo dal presente decreto-legge, di stabilire cioè che non si possano costituire le società ivi indicate, o aumentarne il capitale, se non previa autoriz-

zazione del ministro delle finanze, il Governo si valse con Regio decreto 30 marzo 1926, il quale dispose che l'efficacia di tali norme avesse effetto fino al 30 giugno corrente.

Ora, poichè perdurano le condizioni economiche e finanziarie, le quali provocarono i suddetti decreti, l'Ufficio centrale raccomanda al ministro delle finanze di prorogare brevemente quel termine.

S'intende così che il provvedimento ha carattere transitorio, poichè l'ingerenza del Governo nel regime delle società per azioni non deve oltrepassare i limiti del necessario.

Tutto questo non toglie, come è detto nella relazione dell'Ufficio centrale, che il nuovo Codice di commercio non debba disciplinare con maggior rigore il regime delle società per azioni. E, per ciò che riguarda l'aumento del capitale, occorre impedire che tale aumento, anzichè essere richiesto dai bisogni dell'azienda, serva ad eludere disposizioni di legge, o anche a creare maggioranze sociali a sostegno dei propositi del Consiglio di amministrazione.

Si tratta di problemi assai gravi, ma conviene affrontarli con sollecitudine e con energia, tanto più che all'attuale crisi economica non sono estranei gli abusi resi possibili dall'attuale ordinamento delle società per azioni. Questa è una raccomandazione che rivolgo anche al ministro della giustizia, che notoriamente in questa materia è maestro. (*Approvazioni*).

VOLPI; *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Il Governo accetta la raccomandazione dell'Ufficio centrale e provvederà di conseguenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge con approvazione complessiva dei decreti aventi per oggetto argomenti diversi » (N. 518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge con approvazione complessiva dei decreti aventi per oggetto argomenti diversi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i decreti-legge indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i decreti Reali indicati nella tabella B, annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

TABELLA A.

PRÉSIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

17 gennaio 1926, n. 179, concernente il contributo dello Stato per la costruzione di case popolari per invalidi di guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

21 gennaio 1926, n. 177, relativo alla scelta del personale direttivo e insegnante delle scuole italiane all'estero:

7 febbraio 1926, n. 178, relativo al personale della Direzione generale delle scuole italiane all'estero.

2 maggio 1926, n. 770, che dà esecuzione all'accordo fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato in Budapest il 30 marzo 1926, per la proroga di alcuni termini fissati dalle Convenzioni italo-ungheresi del 27 marzo 1924 sui debiti e i crediti e sulla liquidazione dei beni dei cittadini ungheresi in Italia.

MINISTERO DELL'INTERNO

15 giugno 1924, n. 1215, concernente la autorizzazione al comune di Bologna di condurre a termine alcune opere di risanamento comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della città, approvate con legge 11 aprile 1889, n. 6020,

29 luglio 1925, n. 1420, relativo a concessioni al comune di Palermo del rifornimento idrico.

2 febbraio 1926, n. 207, recante provvedimenti per la estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113.

4 febbraio 1926, n. 160, relativo alla costituzione di un ente unico sotto il nome di « Istituto professionale di San Michele » del Regio Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, del Regio museo artistico industriale e dell'Ospizio di San Michele in Roma.

25 marzo 1926, n. 689, concernente la concessione di esenzioni tributarie e fiscali all'ente nazionale di propaganda in Roma.

9 maggio 1926, n. 818, concernente aggiunte all'art. 7 e modificazioni all'art. 9, n. 2, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sulla istituzione del Podestà e della Consulta municipale.

MINISTERO DELLE COLONIE

26 febbraio 1925, n. 666, che riguarda l'estensione alla Tripolitania e alla Cirenaica delle disposizioni di irreperibilità relative ai militari e ai civili, nazionali, risultati dispersi dopo un fatto d'arme.

MINISTERO DELLE FINANZE

4 marzo 1926, n. 404, concernente norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni.

4 marzo 1926, n. 405, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriore anticipazione alla Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo, per le ferrovie Calabro-Lucane; concessione di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti per opere ferroviarie in Eritrea; e misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche.

4 marzo 1926, n. 407, concernente variazioni compensative nel bilancio del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1925-26.

7 marzo 1926, n. 406, autorizzante ulteriore anticipazione di fondi a favore dell'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli.

7 marzo 1926, n. 411, concernente variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti.

3 aprile 1926, n. 556, concernente la costituzione di un'azienda per ricerche petrolifere e per il commercio dei carburanti.

3 aprile 1926, n. 557, recante provvedimenti di bilancio (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1926, n. 85).

3 aprile 1926, n. 627, col quale la data della terza estrazione della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo denominata « Il Fanciullo d'Italia » è prorogata dal 4 aprile 1926 al 27 giugno 1926.

6 maggio 1926, n. 809, recante provvedimenti varî di bilancio e autorizzazione di spese.

6 maggio 1926, n. 812, concernente l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di Banca.

6 maggio 1926, n. 813, riguardante il regime tributario dei nuovi impianti idroelettrici della Sila e dei nuovi opifici attivati dall'energia da essi prodotta.

6 maggio 1926, n. 814, riguardante la concessione di esenzioni tributarie alla Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli ».

9 maggio 1926, n. 823, concernente provvedimenti per finanziamento relativo all'assetto delle Regie Terme demaniali in Salsomaggiore, ed alla costruzione di uno stabilimento di cura per gli operai e per le operaie.

12 maggio 1926, n. 789, concernente l'istituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio cambi.

MINISTERO DELLA GUERRA

10 gennaio 1926, n. 136, recante provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

14 gennaio 1926, n. 196, relativo al coordinamento dei servizi di Commissariato delle forze armate dello Stato.

7 febbraio 1926, n. 197, concernente la modificazione all'art. 22 del decreto-legge 494 del 6 aprile 1919 e all'art. 21 del Regio decreto-

legge n. 1802, del 2 novembre 1919, riguardante il riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398 e 400 sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e dell'aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti; ed al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, circa gli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

7 gennaio 1926, n. 130, contenente disposizioni relative all'Osservatorio astronomico di Arcetri.

7 gennaio 1926, n. 134, concernente il funzionamento del Regio ginnasio e delle classi superstiti del Regio Istituto magistrale di Tolmino.

7 gennaio 1926, n. 137, concernente il Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

7 gennaio 1926, n. 181, concernente l'istituzione di una facoltà di scienze politiche presso la Regia Università di Pavia.

7 gennaio 1926, n. 214, contenente disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

8 ottobre 1920, n. 1605, 9 dicembre 1920, n. 1847, 16 agosto 1922, n. 1257, 22 luglio 1923, n. 1633, recanti provvedimenti sul prezzo dell'energia elettrica.

18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura. (Vedi Modificazioni, Allegato A).

8 febbraio 1925, n. 165, recante provvedimenti sul prezzo dell'energia elettrica.

31 dicembre 1925, n. 2514, sulla determinazione del posto di anzianità per gl'ingegneri del soppresso Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, aggregati al Regio corpo del Genio civile.

31 dicembre 1925, n. 2539, che autorizza l'anticipazione di fondi per liquidare la gestione di stralcio dell'ex Commissariato generale civile della Venezia Giulia.

31 dicembre 1925, n. 2541, che proroga il termine per l'emanazione di norme integrative a quelle vigenti in materia stradale.

14 gennaio 1926, n. 140, concernente modificazioni all'articolo 24 del Regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173.

7 febbraio 1926, n. 191, recante disposizioni in riguardo alla concessione delle opere di bonifica e idrauliche ed alla sistemazione dei bacini montani.

4 marzo 1926, n. 681, recante disposizioni sulle tariffe dell'energia elettrica.

1° aprile 1926, n. 751, che approva una convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio di opere di navigazione interna nella Valle del Po.

3 aprile 1926, n. 264, col quale sono stati prorogati i termini di decadenza del contributo dello Stato per le case cooperative fra agenti ferroviari.

3 aprile 1926, n. 706, recante provvedimenti per agevolare la costruzione di abitazioni nei comuni danneggiati da terremoti.

3 aprile 1926, n. 757, contenente norme relative alle elettrificazioni di ferrovie in regime di concessione all'industria privata e di tramvie extraurbane.

MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE

28 novembre 1919, n. 2405, 1° febbraio 1920, n. 189, 18 febbraio 1920, n. 328, 25 aprile 1920, n. 572, 3 giugno 1920, n. 984, 8 giugno 1920, n. 864, 10 novembre 1920, n. 1666, 20 gennaio 1921, n. 142, 3 aprile 1921, n. 571, relativi al finanziamento di lavori pubblici e di colonizzazione interna.

11 febbraio 1926, n. 219, che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per il riesame dei diritti esclusivi di pesca.

3 aprile 1926, n. 618, recante disposizioni integrative e modificative delle leggi concernenti la costituzione di centri di colonizzazione nell'Agro Romano.

18 aprile 1926, n. 800, che istituisce l'Istituto nazionale per l'esportazione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

22 novembre 1925, n. 2152, riguardante l'aumento di un membro nel Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

22 novembre 1925, n. 2153, riguardante la tariffa speciale postale per il carteggio della lotteria a beneficio dell'Unione italiana dei ciechi.

3 gennaio 1926, n. 159, contenente alcune deroghe alle disposizioni della Convenzione principale del Gottardo.

9 gennaio 1926, n. 840, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 12 milioni di lire per la sistemazione ferroviaria Anzio-Nettuno.

TABELLA B.

MINISTERO DELLE FINANZE

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.

4 marzo 1926, n. 403.

21 marzo 1926, n. 491.

3 aprile 1926, n. 565.

3 aprile 1926, n. 566.

3 aprile 1926, n. 667.

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 853, concernente l'ordinamento della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 4 giugno 1926.

ALLEGATO A.

MODIFICAZIONI

AL R. D. 18 SETTEMBRE 1924, N. 1647

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1647, che proroga il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale e stabilisce l'esenzione da tale

applicazione dei carri agricoli circolanti in pianura.

Al decreto stesso sono apportate le seguenti modifiche ed aggiunte.

All'articolo 1 sono premessi i seguenti due articoli:

Art. 1. — « Il limite massimo stabilito dall'articolo 14, 5° comma, del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per la sporgenza del mozzo e del fusello sul piano del cerchione negli strumenti agricoli e nei veicoli a trazione animale sprovvisti di parafanghi e con la carrozzeria non sporgente sulle ruote viene portato a centimetri 25.

« Per i veicoli di speciali esigenze gli Uffici locali del Genio civile potranno consentire eccezioni fino a centimetri 30, misurati sempre a partire dal piano estremo del cerchione e per ruota di diametro non inferiore a metri 1.80, rilasciando all'uopo speciali permessi di circolazione ».

Art. 2. — « Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 20 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, sono modificati come segue:

« Primo comma: I proprietari dei veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre una targa metallica portante in caratteri chiaramente visibili il loro nome e cognome o la denominazione della ditta e il comune di residenza. Questa disposizione non si applica agli autoveicoli.

« Ultimo comma: Disposizioni speciali per i veicoli a trazione animale in servizio pubblico e per i veicoli trascinati a braccia possono essere emanate nei regolamenti comunali ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

« I prefetti possono autorizzare i comuni a consentire ai singoli proprietari di continuare ad usare veicoli a trazione animale non conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1 ed al primo comma dell'articolo 24 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per periodi che non oltrepassino il 31 dicembre 1926 ».

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo:

« È vietato per i veicoli di qualunque natura l'uso del freno cosiddetto « a scarpa ».

« Tuttavia i prefetti potranno autorizzare i

« comuni a consentire il detto uso non oltre il 31 dicembre 1926, nei casi in cui i veicoli siano ancora sprovvisti di altro freno, o lo abbiano non sufficientemente efficace senza l'ausilio della scarpa ».

Annesso: testo del decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1647.

Omissis.

Art. 1.

Il termine per l'applicazione del freno ai veicoli a trazione animale, adibiti a trasporti merci, che ne sono attualmente sprovvisti, di cui al primo capoverso dell'articolo 94 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, è prorogato al 31 dicembre 1924.

Art. 2.

I carri agricoli, destinati esclusivamente al trasporto dei prodotti del suolo o di materiali per uso delle colonie od agenzie agricole alle quali appartengono, purchè circolanti solo in zone di pianura, sono esentati dall'obbligo dell'applicazione del freno. Con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 1924, i prefetti determineranno le zone di pianura delle rispettive provincie.

In tali veicoli la targa prescritta dal primo capoverso dell'art. 20 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, dovrà portare inoltre la dicitura « Carro agricolo ».

Art. 3.

La mancanza della targa prescritta dall'articolo precedente e dall'articolo 1 del Regio decreto 4 agosto 1924, n. 1438, è punita con l'ammenda da lire 25 a 100.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno domandando di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge che, pur constando di due articoli, deve considerarsi come composto di un solo articolo, non facendosi osservazioni ai singoli articoli, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge:

Ordinamento della Regia Marina (N. 528);

Avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina (N. 529);

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina (N. 530).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Ordinamento della Regia Marina;

Avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina;

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina.

Trattandosi di argomenti affini, se non si fanno obiezioni, si procederà ad un'unica discussione generale.

Prego l'onorevole segretario Silj di dare lettura di questi disegni di legge.

SILJ, segretario, legge:

(V. Stampati Nn. 528-529-530).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sui tre disegni di legge.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Assai brevemente intratterrò il Senato, perchè mi occuperò soltanto del disegno di legge che riguarda l'ordinamento della Regia marina. Io ebbi già occasione di esprimere il mio parere favorevole quale relatore del bilancio della marina, testè approvato. Accennai, infatti, in quell'occasione, al progetto, che allora era noto soltanto nei suoi concetti di massima. Posteriormente ho avuto occasione di studiarlo. Dichiarai allora che trovavo accettabile il progetto, e lo ripeto oggi, perchè esso, con oculato ardimento, affronta gravissime questioni e le risolve, sebbene solo in parte, con un indirizzo organico così da utilizzare sempre più e meglio le energie

intellettuali e morali degli ufficiali dei vari Corpi, al fine supremo del maggiore progresso della marina.

Ciò premesso, ripeto che sono favorevole a quella che è, a parer mio, la parte principale della riforma, e cioè la incorporazione nel Genio navale degli ufficiali di macchina, portando la cultura di quest'ultimi al necessario livello; poichè la direzione degli apparati motori moderni delle navi militari è funzione di tanta importanza e responsabilità, che deve essere basata su profonda cultura tecnica. E questo è uno degli encomiabili capisaldi del nuovo ordinamento.

Aggiungerò poi, che il reclutamento del Corpo del Genio navale e di quello delle Armi navali che prevede, per entrambi, un corso biennale presso l'Accademia navale, è disposizione assai opportuna, perchè, in tal modo, i giovani allievi dei due anzidetti Corpi e quelli dello Stato maggiore, si formeranno con un unico indirizzo etico, rivolto alle altissime finalità della Marina e della Patria, avvincendoli fra loro in quel nobile sentimento di cameratismo, che tanto gioverà nei rapporti che la dura vita del mare loro imporrà.

Fondato così il Corpo del Genio navale su di una larga base etica e di alta cultura tecnica, si formeranno, mercè automatica selezione, superiori scientifiche competenze, maggiormente adatte al progetto della Nave da guerra, suprema integrazione del più alto tecnicismo.

In merito, particolarmente, alla costituzione del Corpo per le Armi navali, riconosco anch'io che lo sviluppo della tecnica speciale è tale che, pur avendo ora dei distintissimi Ufficiali di vascello, in grado da rispondere alle più difficili esigenze del servizio, occorre preparare degli ufficiali, che col conseguimento della laurea di ingegnere, posseggano tutti, completamente, quell'alta cultura tecnica indispensabile per le funzioni che dovranno esercitare. Raccomando, soltanto, che le funzioni di questo Corpo, si concentrino in quelle che sono le essenziali per il suo compito, lasciando al Corpo tecnico preminente nelle funzioni generali, cioè al Genio navale, quelle che sono tuttora un derivato improprio degli antichi ordinamenti, quali il servizio delle ancore, delle catene e degli armamenti marinareschi, che dovrebbero considerarsi di pertinenza del Genio navale

sotto la specie degli « attrezzi » genericamente considerati nell'art. 27; comma 6.

A questo punto mi torna acconcio richiamare il gravissimo compito che si è assunto il ministro della marina con l'esercizio degli ampi poteri affidategli dall'art. 64. In questo sta, a mio avviso, una grande responsabilità, che sarà certamente assolta con tutta ponderazione, perchè la legge, nella sua attuazione tanto delicata, risponda alle finalità che si è proposta. Perciò, in sede di regolamento, occorrerà che il ministro tenga presenti le raccomandazioni che gli sono state rivolte nei due Rami del Parlamento, e miri all'integrazione delle disposizioni di legge con un vasto spirito interpretativo e di larga comprensione del fine.

Mi pare, soprattutto, indispensabile che si raggiunga lo scopo di dare ai vari Corpi, la possibilità di esplicare in pieno la loro attività, evitando le reciproche interferenze e le superflue tutele dell'uno sugli altri. Ricordo qui di quante discussioni fu oggetto la autonomia delle Direzioni dei lavori nei nostri Arsenalì; ma purtroppo ancora oggi siamo al punto di dover richiamare la loro vasta responsabilità per giustamente tutelarne la necessaria libertà tecnico-disciplinare, che potrebbe menomare la frase « dirigere gli Arsenalì » del comma e) art. 26, se non dovesse ritenersi pleonastica, seguendo la parola « comandare ».

Gli attriti fra i Corpi, sia pure a fine di bene, sorgono sempre e si rendono inevitabili per l'imperfezione delle relative attribuzioni, e ciò con enorme discapito del servizio.

A tal proposito trovo assai opportuno che nell'altro ramo del Parlamento si sia sostenuto il concetto di mantenere accentrati i servizi elettrici nel Genio navale (meno, s'intende, quelli attinenti alle Armi navali ed in special modo alla radiotecnica). Ammessa la competenza del Genio navale per gli impianti elettrici di propulsione, com'era necessario, non può escludersi per quei macchinari che si installano per servizi generali della nave e dei quali il motore elettrico è solo una parte inscindibile dal complesso. La legge non è chiara su questo punto; ed io invoco al riguardo quella lata e razionale interpretazione ai suoi fini integrali, cui ho poco innanzi accennato.

Mi permetto di dissentire dal concetto espres-

so dall'art. 26; che tutte le scuole debbano dipendere dallo Stato maggiore; è indubitato che vi sono delle scuole di carattere tale che è bene siano rette da ufficiali del Corpo il quale dovrà avere alla sua dipendenza il personale in esse istruito ed educato. Così mi pare indiscutibile che la scuola meccanica debba essere comandata da ufficiali del Genio navale, poichè essi hanno tutta l'attitudine, non solo tecnica ma anche militare, per assumere questa funzione, ed è bene che questi ufficiali non siano soltanto gli strumenti tecnici del servizio di macchina, ma altresì i maestri e gli educatori del personale, che con loro dividerà i sacrifici e i rischi diuturni.

Queste sono le modeste considerazioni che io mi permetto di fare sull'ordinamento che il Senato sta esaminando, e le riassumo col dichiarare che l'ordinamento nuovo rappresenta una coraggiosa riforma, basata su concetti profondamente rinnovatori, i quali potranno avere il benefico risultato che il servizio di macchina raggiunga quell'altissimo grado di perfezione e di valutazione che deve avere per la sua intrinseca importanza. Io sono sicuro che il Corpo del Genio navale, le cui tradizioni gloriose hanno formato sempre l'onore della marina italiana, anche in questo suo nuovo compito più complesso, per la fusione delle varie attività, saprà raggiungere la finalità di sempre meglio servire la marina e quindi il Paese. (*Approvazioni*).

SECHI, *relatore dell'ordinamento dell'amministrazione centrale della marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Né ha facoltà.

SECHI, *relatore dell'ordinamento dell'amministrazione centrale della marina*. Nella relazione ad uno dei tre disegni di legge che ora si discutono insieme, precisamente quello sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale, ho scritto, e mi piace confermarlo nella pubblica discussione, che essi insieme a quelli approvati or non è molto tempo dal Senato con larghissimo suffragio, costituiranno il nostro Statuto militare marittimo, che fin ad ora non esisteva, e dal quale senza dubbio l'efficienza della nostra gloriosa Marina trarrà giovamento rilevante.

Credo che il disegno di legge sulla Amministrazione centrale non richieda specifica illu-

strazione o commento: gli altri due disegni — Avanzamento dei corpi militari della Regia Marina, e Ordinamento della Regia Marina — investono materia assai più vasta e complessa, sulla quale si potrebbe fare discorso molto lungo. Ma l'ora non lo consente, e se pure lo consentisse io me ne asterrei, perchè ben scarsi potrebbero essere i risultati d'ordine pratico. Si tratta di materia quanto mai opinabile, pur essendo identico il pensiero sulle finalità che si vogliono realizzare; è materia nella quale, qualunque sia la soluzione prescelta, essa non può mai risultare del tutto scevra di inconvenienti: quando si tratta di organizzare e governare uomini, metodi idealmente perfetti non sono possibili.

È questione di scegliere tra quelli che più ragionevolmente si presentano alla mente dello studioso, di scegliere un sistema che non presenti inconvenienti troppo rilevanti di fronte ai presumibili vantaggi; il quale naturalmente, nella mente di chi lo ha ideato, avendo il minimo di quelli e il massimo di questi, sarà il compromesso relativamente migliore. Ma è pur d'uopo ammettere, che il sistema da taluno preferito possa sembrare ad altri meno preferibile, pur riconoscendone i lati buoni.

Sono valutazioni, dirò così, personali; di più, esse trovano il loro fondamento essenziale non in elementi di fatto, sui quali è possibile una discussione concludente; bensì soprattutto nella previsione dei risultati che il sistema in discussione recherà nell'avvenire; avvenire relativamente lontano in quanto gli effetti di leggi organiche maturano sempre a scadenza piuttosto lunga. In quella di ordinamento, se non ricordo male, è previsto un periodo transitorio che durerà fino al 1936, sicchè la legge avrà piena applicazione soltanto fra 11 anni: nè può essere altrimenti.

Orbene nessuno può ragionevolmente pretendere di essere veridico profeta, tanto meno può ragionevolmente pretendere che le sue profezie siano senz'altro accettate. E allora, premesso che i criteri applicati nelle leggi di ordinamento e avanzamento in esame costituiscono un compromesso per lo meno buono, se non ottimo, per lo meno certamente buono fra esigenze diverse e contrastanti, io credo convenga rinunciare, alla disanima teorica dei criteri informativi di esse, che mal troverebbe posto in

quest'aula ove la discussione vuole essere soprattutto materata di fatti, vuol portare soprattutto a realizzazioni d'ordine pratico.

Piuttosto, poichè il buon rendimento delle leggi in discussione, e i risultati che ne matureranno col tempo, dipendono essenzialmente, io penso, non solo, dirò anzi non tanto, dai criteri informativi generici di esse, ma piuttosto dai criteri con i quali saranno applicate, preferisco dire, e cercherò farlo assai brevemente, quali a mio avviso questi debbono essere. Di taluni ha parlato l'egregio oratore che mi ha preceduto, ed io gli domando il permesso di dire che non potrei consentire completamente con lui: ad esempio per il Comando delle scuole, che egli vorrebbe affidato, quando si tratti di scuole tecniche, al corpo tecnico dal quale andrà a dipendere il personale che ne esce: non consento in questo perchè, desidero rilevarlo ben chiaramente, il servizio della Marina ha necessità tutte speciali, che si distaccano da quelle di qualsiasi altra organizzazione, non escluso il glorioso Esercito.

Nell'Esercito può diventare generale in comando effettivo di truppe, e pure generalissimo, un ufficiale di fanteria, ovvero di artiglieria, di cavalleria, del genio; nella marina invece l'esercizio del Comando deve essere esclusivamente affidato agli ufficiali detti di vascello, e questo deve avvenire in tutti i gradi della gerarchia, nei limiti, s'intende, della competenza di ciascun grado, e col massimo rispetto — quando non sia in atto l'esercizio effettivo del Comando — dell'autorità determinata da questo.

Soltanto gli ufficiali di vascello acquisiscono, nel periodo formativo e poi in tutto il corso della carriera, le qualità militari, nautiche, culturali, professionali indispensabili per l'esercizio del Comando; soltanto ad essi va affidata la responsabilità della preparazione e della condotta della guerra marittima. Gli altri corpi di ufficiali coadiuvano nell'ambito delle rispettive competenze, ma la responsabilità va lasciata intera agli ufficiali di vascello, e con essa l'esercizio del Comando anche quando questo interessi soltanto la preparazione e non la condotta della guerra come è il caso delle scuole.

Questo concetto del Comando unitario, nelle mani degli ufficiali di vascello è per me così fondamentale ed essenziale, che neppure posso consentire nel criterio della cosiddetta auto-

mia delle direzioni dei lavori negli arsenali, raccomandata or ora dal mio egregio predecessore. Ne sento parlare dai primordi della mia carriera, ossia da oltre trent'anni; per fortuna mai fu finora applicato, neppure si azzardò a farlo quel grande ministro della marina e insieme sommo ingegnere navale che fu Benedetto Brin. Non è questione di tradizionalismo, di conservatorismo: io non sono affatto conservatore, anzi in molte cose amo le audaci innovazioni. Ma qui considero, che gli arsenali della Regia marina servono essenzialmente a riparare le navi in tempo di pace, e soprattutto in tempo di guerra; la funzione tecnica si integra adunque in una funzione militare di prim'ordine, e nel governo di essi quest'ultima deve necessariamente prevalere.

Sono giunto al termine di quella parte del mio discorso, che può dirsi in contraddittorio, sulla quale sentirò con molta deferenza ed interesse l'eventuale replica del mio contraddittore; e passo ad esporre il mio pensiero su altri punti dei disegni di legge in discussione.

Il corpo del Genio navale, che ha gloriosissime tradizioni di capacità, di studio, di scienza, di produzione, d'ora innanzi avrà pure nelle mani, e provvederà con i suoi ufficiali, al servizio dirigente delle macchine a bordo. Sta bene, ma alla condizione che si formi nei componenti di questo Corpo, e al più presto, quella nuova mentalità che il nuovo servizio richiede; mentalità essenzialmente pratica che non si forma senza un prolungato tirocinio di macchina e di officina; tirocinio esecutivo, di lavoro, non soltanto di semplice presenza per stare a vedere quello che fanno gli altri.

Senza un tirocinio siffatto, e soprattutto se gli ufficiali del Genio navale non avranno profonda la convinzione della necessità di acquisire le cognizioni pratiche che soltanto esso può fornire, l'ingegnere addetto a un apparato motore non sarà in grado — come è, a mio avviso indispensabile — di correggere le manchevolezze del personale esecutivo, tanto meno di sostituirlo nelle sue eventuali deficienze manuali, com'è altrettanto indispensabile. Se occorre un pezzo lavorato al tornio, e l'operaio sbaglia, bisogna che l'ufficiale si metta lui al tornio, e sia capace di fare il pezzo, altrimenti le cose andranno male!

Bisogna scendere dalle alte e un po' nebulose vette dell'alta matematica, superiore o superiorissima, al governo delle caldaie, alla lubrificazione delle superficie in attrito, alla morsa, al forno di fusione; bisogna abituare l'orecchio al rumore, l'olfatto all'odore sospetto; bisogna escludere in modo assoluto che a tutto questo provvederà il personale esecutivo, se pure rivestito del grado di ufficiale, come pare avverrà in misura abbastanza estesa, ed entro giusti limiti è realmente opportuno: noto infatti che il disegno di legge sull'ordinamento porta un rilevante incremento degli ufficiali del Corpo Reali Equipaggi, categoria meccanici, i quali presumo avranno più largo impiego a bordo di quanto finora si sia fatto.

Non conviene estendere troppo — a mio avviso — l'impiego e le responsabilità dirigenti di questi ufficiali, che costituiscono la parte più eletta del personale esecutivo; bisogna soprattutto evitare che essi diventino insostituibili, o insufficientemente sorvegliabili dagli ufficiali dirigenti del Genio navale, per deficienza in questi di capacità pratica; altrimenti ne risulteranno certamente, a scadenza più o meno lontana, ma ripeto certamente, inconvenienti assai gravi sui quali non conviene qui mi soffermi; chi conosce la storia del servizio macchine nella nostra marina può assai facilmente rendersene conto.

Orbene, l'attuazione di questi criteri dipende non tanto da quello che può scriversi nella legge, quanto dal modo come sarà applicata. Io non dubito che l'applicazione di essa ci darà un corpo di ufficiali del Genio navale, i quali, specialmente nella prima parte della carriera diventeranno anzitutto degli eccellenti macchinisti piuttosto che eccelsi ingegneri; questa massa di eccellenti macchinisti fornirà poi quei quattro o cinque ingegneri progettisti sufficienti appieno alla necessità della Regia marina.

Non bisognerà preoccuparsi troppo, della formazione di questi progettisti nei gradi inferiori della carriera; essa avverrà per spontanea naturale selezione, per autodidattismo più che per studio regolare; la genialità della stirpe non fallirà certo in siffatto compito. Bisognerà soprattutto pensare, che la Regia marina ha assoluta necessità di eccellenti dirigenti di macchina; qualora essi difettassero, la sua efficienza ne sarebbe irremediabilmente compromessa; qua-

lora invece, per dannata e non ammessa ipotesi, difettassero i progettisti sarebbe malè assai minore, perchè se ne troverebbe sempre a sufficienza nell'ambiente industriale nazionale, e poco importa se non saranno inquadrati nei ranghi della Regia marina. Gli ufficiali dirigenti di macchina devono invece essere in essa saldamente inquadrati, devono averne vissuto la vita in piena armonia di intenti e di azione con gli ufficiali di vascello: per questo si è fatta la riforma, a questo si deve essenzialmente guardare.

All'uopo io vorrei fosse applicato con estrema parsimonia, l'articolo 46 della legge sull'avanzamento che dà facoltà al ministro di ammettere alla promozione capitani e maggiori del nuovo corpo del Genio navale con metà soltanto del periodo di imbarco prescritto per tali gradi. Evidentemente, con questo si vuol facilitare la formazione di quei tali progettisti: io non escludo che in casi veramente eccezionali il provvedimento possa risultare opportuno, ma lo vorrei applicato con estrema parsimonia, specialmente per il grado di capitano; anche per impedire che si venga a formare nel corpo una specie di casta privilegiata, che toglierebbe alla massa di esso la necessaria omogeneità.

Nella prima applicazione del disegno di legge sarà pure a mio avviso necessario, di provvedere con giusta equità e senza eccessive esigenze di crismi scientifici alla sistemazione degli attuali ufficiali dirigenti di macchina.

Nulla ho da obiettare alle disposizioni all'uopo scritte nella legge; la questione è, che le Commissioni da essa previste non siano eccessivamente esigenti e dure nel giudicare delle attitudini di questo benemerito personale, professionalmente ottimo, col quale abbiamo combattuto e vinto la guerra sul mare, e che merita ogni riguardo.

Dirò ora del corpo di ufficiali per le armi navali di nuova istituzione. Sta bene, ma bisogna ben guardare, che esso non porti ad alcuna sia pur minima diminuzione nella preparazione e cultura tecnica degli ufficiali di vascello; essa deve restare assolutamente, sia per gli studi sia per l'impulso, quando occorra, ad acquistarla, nei piano in cui attualmente si trova; dappoichè non supera per nulla quanto

è, e resta necessario, nonostante l'istituzione del nuovo Corpo.

Ho poc'anzi affermato, che negli ufficiali di vascello si assomma la responsabilità della preparazione e della condotta della guerra marittima; ma mi rendo pieno conto delle gravi difficoltà di questo compito, che non si assolve degnamente quando faccia difetto una ben ponderosa e complessa istruzione, generale, nautica, tecnica. È mestiere tutt'altro che facile far bene l'ufficiale di vascello; il Comando è cosa simpatica ed attraente, ma per ben esercitarlo occorrono qualità di prim'ordine intellettuali e culturali; fra queste è indispensabile una soda istruzione tecnica, ed anche la specializzazione di essa, per formare i dirigenti nelle varie branche in cui va necessariamente divisa: nessuna mutazione adunque, nessuna transazione in proposito.

Parlando di specializzazione della istruzione tecnica, non posso omettere di rilevare che scorrendo documenti ufficiali, ad esempio l'Annuario, mi ha colto il dubbio che il numero degli ufficiali specializzati nei vari servizi tecnici sia oggi piuttosto scarso; non voglio dire insufficiente, certo non offre i necessari margini: io vorrei che a questo presto si provvedesse, non solo perchè i servizi ne avrebbero sicuro vantaggio, ma anche per correggere una mentalità che da qualche tempo credo si vada formando fra i giovani ufficiali, la quale può entro certi limiti essere benefica, ma se fosse esagerata determinerebbe inconvenienti oltremodo gravi.

Si tratta di questo: per il passato, lo dico proprio per costatare un fatto, senza intenzione alcuna di offendere *sante memorie*; in marina gli studi militari che direttamente interessano la preparazione e la condotta della guerra non erano gran che in onore presso le superiori autorità, e i pochi solitari che ad essi si dedicavano non erano in grande odore di santità. Allora il tecnicismo era molto in auge; un buon ufficiale artigliere, un buon ufficiale torpediniere godeva di ben maggiore considerazione. È un passato ormai abbastanza remoto, che il tempo andava mutando già nell'ante guerra; questa ha affrettato l'evoluzione, ed ha sviluppato la simpatia, l'attenzione di un gran numero di ufficiali verso gli studi d'ordine peculiarmente militare: anche l'interessamento dei superiori

per tali studi è molto cresciuto. Tutto ciò sarebbe un gran bene, se al tempo stesso il tecnicismo non fosse andato un poco troppo alla deriva.

Racconterò un fattarello che definisce bene il nuovo ambiente: un ufficiale di altissima cultura tecnica cui occorreva l'aiuto di un ufficiale subalterno per certi lavori su di una R. nave, avendo invitato un sottotenente di vascello di bordo a coadiuvarlo « si sentì dire: Non so se sarò capace di farlo, perchè mi sono dedicato agli studi per la preparazione al comando ». Io ho domandato a quel distintissimo ufficiale, se la sua replica era stata una tirata di orecchie almeno virtuale, perchè a una risposta così da ragazzo ben si addiceva un trattamento da ragazzo.

Orbene, questa è una mentalità sbagliata, sbagliatissima: sta benissimo dedicarsi agli studi militari, ma l'ufficiale deve prima formarsi professionalmente e tecnicamente; il buon ufficiale deve prima specializzarsi in una branca tecnica — artiglierie, armi subacquee, nautica: fatto questo, e fatto bene, quelli che hanno le necessarie attitudini e una certa preparazione si dedicano pure agli studi d'ordine militare. Invece l'ufficiale il quale per liberarsi (dico chiaro la verità) degli studi tecnici, più pesanti e che richiedono grande applicazione e lavoro, dice, a 22 o 23 anni, che vuole specializzarsi negli studi militari fa proprio sorridere, e vedo con piacere fa pure sorridere l'onorevole sottosegretario di Stato.

Questo lo dico, anche perchè sia sentito fuori, nella speranza giovi a richiamare alla realtà delle cose; e poichè l'onorevole sottosegretario di Stato consente, spero provvederà in conseguenza.

Insomma, niente deve essere mutato nella cultura tecnica attuale degli ufficiali di vascello, e poichè questa ora è piuttosto in ribasso, bisogna seriamente pensare a riportarla al grado necessario, come era nell'aureo tempo dei Cottrau, dei Ronca, dei Passino.

Legge di avanzamento: avanzamento rigoroso, applicazione in vasta misura del criterio della scelta, tutte cose ottime, sulle quali non può essere che unanime il pensiero; ma attenti nell'applicazione.

Bisogna ben riconoscere che l'avanzamento a scelta determina noie e danni per molte rispettabilissime persone; noie e danni il più delle volte indipendenti dalla loro volontà: non è invero colpa di Tizio, se è meno intelligente di Caio, o se possiede in minor grado le qualità naturali necessarie pel comando navale. E allora dico: cerchiamo di mantenere il danno di questi bravi Tizi negli stretti limiti che l'interesse della marina richiede, e niente di più. Quando per esempio si prendono due ufficiali che distano di pochissimi posti nel ruolo, e nel quadro di avanzamento si antepone il meno anziano, iscrivendo dopo due o tre posti il più anziano, nessun reale vantaggio ne risulta per l'efficienza dei quadri, e si dà un grande dispiacere al più anziano, del quale proprio si potrebbe fare a meno.

Dunque: spostamenti sì, ma rilevanti ed applicati con opportuna prudenza, considerandoli come spiacevoli necessità nell'interesse supremo della Marina. E dico pure: applicate piuttosto con una certa larghezza l'avanzamento per meriti eccezionali: il relativo articolo del disegno di legge è forse un po' troppo restrittivo, perchè non si presenta spesso l'occasione di rendere i servizi eminenti in esso considerati. Interpretatelo adunque con logica larghezza, cioè servizi eminenti in relazione al grado; non si può mica pretendere che un tenente di vascello vinca una battaglia navale, o riorganizzi un'importante branca del servizio. A quegli ufficiali, i quali anche nei gradi non troppo elevati della carriera danno buon affidamento di possedere in potenza le qualità che ne faranno probabilmente dei buoni ammiragli, applicate con opportuna larghezza l'avanzamento per meriti eccezionali: questo è a mio avviso il miglior mezzo per migliorare i quadri dei gradi più elevati, riducendo al minimo gli inconvenienti che l'avanzamento a scelta — comparativa o assoluta che sia — inevitabilmente comporta.

Onorevoli colleghi, se nell'ulteriore svolgimento della discussione le osservazioni da me esposte risulteranno in concordanza con gli intendimenti del Governo, credo che potremo votare con animo più tranquillo i disegni di legge sui quali vi ho brevemente intrattenuti. *(Approvazioni)*.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli senatori segretari di procedere all'appello nominale.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Barzilai, Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Carrissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Corbino, Cornaggia, Corradini, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Carretto, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, D'Ovidio, Durante.

Fadda, Faelli, Ferrero di Cambiano, Ferri, Gabba, Gallina, Garbasso, Garofalo, Gentile, Giardinò, Giordani, Giordano Apostoli, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli.

Malaspiña, Mango, Marcello, Mariotti, Martinez, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morrone, Mosca.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pagliano, Pais, Pavia, Péano, Pecori-Giraldi, Perla, Pincherle, Pironti, Poggi.

Quartieri.

Raineri, Rajna, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Sechi, Sili, Sirianni, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tolomei, Triangi.

Valvassori-Peroni, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi.

Zippel, Zupelli.

Seguito della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sui disegni di legge riguardanti la Regia Marina.

AMERO D'ASTE, *relatore del disegno di legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore del disegno di legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina*. Brevi parole su quanto ha detto l'onorevole senatore Del Carretto. Vi sono negli arsenali una direzione per le costruzioni navali e macchine ed un'altra direzione « artiglieria armi subacquee ed armamenti ». L'una e l'altra cercheranno di perfezionarsi. L'onorevole senatore Del Carretto dice che sarebbe conveniente che la direzione degli arsenali fosse affidata al genio navale, vale a dire a quell'ente che ha sotto di sé la direzione delle costruzioni navali e macchine...

DEL CARRETTO. Non ho detto questo.

AMERO D'ASTE.. io penso che essendovi due direzioni di lavoro da mettere d'accordo, poichè spesso si trovano in conflitto per necessità di costruzioni, spazio ecc. convenga che vi sia un'autorità superiore che possa far ciò. È per questo che la direzione dell'arsenale è sempre stata affidata ad un ufficiale di vascello che è quello il quale deve servirsi delle navi e delle armi ed è precisamente quello che può dire che abbia attuazione quell'idea della direzione d'artiglieria o quella della direzione delle costruzioni navali o altra più opportuna,

E così si dica per il Ministero. Al Ministero esistono due direzioni generali: una per le costruzioni navali e macchine, l'altra per le artiglierie e gli armamenti. Anche qui ogni direzione vorrebbe che il lavoro che a lei spettante fosse fatto nel modo che essa giudica migliore dal suo punto di vista. Ciò non è possibile, perchè l'accordo non è sempre facile. Ma chi metterà d'accordo queste due direzioni? Deve essere il sottosegretario alla marina il quale riceve i rapporti da queste direzioni e dirà come devono essere fatti i lavori. Per conseguenza non deve essere nulla innovata alla direzione generale degli arsenali e tanto meno al Ministero della marina, per quanto riguarda gli ufficiali di vascello i quali essendo incaricati

cati di adoperare le armi e le navi sono coloro che meglio di chiunque altro potranno dire ciò che conviene fare.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Ho chiesto la parola solo per un chiarimento. Io ho parlato della necessità di ben delimitare le funzioni dei tre Corpi (Stato maggiore, Genio navale ed Armi navali) sulla base delle competenze specifiche, per evitare interferenze tra l'uno e l'altro, e per evitare anche che si verifichi una soffocazione di attribuzioni, dipendente dal fatto di non avere bene chiariti i loro rapporti reciproci.

Non ho sostenuto che negli Arsenali non vi debba essere un Comando militare tenuto da un Ufficiale del Corpo di Stato maggiore, perchè riconosco che questo Corpo, per la sua responsabilità del servizio navale, deve assumere la veste di coordinatore anche in certi servizi a terra; intendiamoci bene, però, dove sia effettivamente necessario, non così ad esempio nel Regio Cantiere di Castellammare di Stabia, e neppure in uno Stabilimento che sorgesse nell'interno del Paese per la costruzione di armi, di corazze o di macchine.

Con certe tutele superflue, delle quali ho parlato, si vengono a menomare tutte quelle energie che si debbono esplicare nel campo delle competenze specifiche, ciò che finisce per determinare anche una depressione morale, evidentemente dannosa alla compagine dei corpi e dei servizi.

La nostra marina, fortunatamente, non ha distinzioni nominali che diano maggior pregio militare all'uno piuttosto che all'altro Corpo, e ciò equamente, poichè sarebbe strano ed ingiusto distinguere fra coloro che sulle navi in una comunione di sacrifici e di rischi, offrono il supremo olocausto della vita. Ma, pur riconoscendo la necessità di speciali prerogative a chi esercita la funzione alta e grave del comando, non vedo ragioni per mantenere quelle minori distinzioni formali, che menomano lo spirito militare e la considerazione di coloro che ne sono privi; nè comprendo la ritrosia all'abbandono di funzioni che non possono considerarsi specifiche di un unico Corpo, solo perchè rivestono un generico carattere militare.

L'armonia tra i diversi Corpi, l'intimo sen-

timento di collaborazione verso gli scopi comuni, senza aspirazioni egemoniche, porta al vero bene della marina.

Io ammetto, anche, che possano esistere sentimenti peculiari di ambizione di Corpo; ma questa ambizione sarà legittima solo se sarà rispettosa del diritto degli altri, per modo che niuno possa sentirsi secondo nell'operare per il comun fine.

Questo volevo chiarire, spinto dal grande affetto che sempre ho portato e conservo per la marina.

In ordine al Comando delle scuole, riferendomi ai concetti or ora espressi, a me sembra che quando si è costituito un corpo così completo come il Genio navale, in cui si fondono competenze di primo ordine dal punto di vista scientifico, culturale e tecnico-militare, non si debba avere riluttanza ad affidargli il Comando delle Scuole dei meccanici. L'ufficiale di vascello può ben lasciare al commilitone del Genio navale l'incarico di formare i giovani meccanici, così tecnicamente come militarmente; nè da questo trasferimento parziale delle sue attribuzioni può ritenersi menomato, poichè tanto vasto è il campo d'azione ed il suo potere d'integrazione.

Il Genio navale ha compiute sempre opere che affermano non solo una degnissima attività tecnica, (e fra queste io ricordo anche il recupero della « Leonardo da Vinci ») ma anche un nobile spirito militare di disciplina e sacrificio. I titoli di valore e di gloria, conquistati dagli ingegneri e dagli ufficiali delle macchine, che ora si riuniscono, danno il diritto a questo Corpo di aspirare all'integrazione delle sue attribuzioni, anche nel campo militare del governo del suo personale.

Concludo: le mie parole non hanno che uno scopo, quello, cioè, di affermare la necessità che sia tenuto sempre presente il concetto etico del più perfetto accordo fra i vari Corpi, per conseguire il bene supremo della Marina. (*Approvazioni*).

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina. Ho già illustrato nell'altro ramo del Parlamento, per ordine del primo ministro e

mio ministro, i progetti oggi innanzi all'esame del Senato.

Analizzerò succintamente le sole sostanziali modifiche alla organizzazione esistente e sulle quali hanno testè parlato l'onorevole Sechi e l'onorevole Del Carretto, e cioè l'abolizione del corpo della direzione macchine, la trasformazione del corpo del genio navale e la creazione del corpo delle armi navali.

Voglio subito affermare che questi provvedimenti non vogliono affatto sanare deficienze professionali e tecniche. Nessuna deficienza esiste nel campo professionale e nel campo tecnico. Questi provvedimenti hanno una sola mira: quella di portare un vantaggio alla amministrazione e un vantaggio ad un servizio specifico. Con la creazione del corpo delle armi, noi vogliamo dare una maggiore preparazione scolastica agli ufficiali addetti a questo particolare servizio. Con la trasformazione del genio navale noi vogliamo dare agli ufficiali una maggiore e migliore conoscenza pratica della nave e agli ufficiali macchinisti una migliore preparazione tecnica. Questi ufficiali, come dice l'ordinamento e come ha ricordato anche l'onorevole Del Carretto, usciranno dall'Accademia dopo esservi rimasti due anni insieme agli ufficiali di vascello, usciranno dopo aver preso un titolo onorifico, una laurea, e quindi con tutto il prestigio morale possibile, qualunque sia la funzione o l'incarico che possano disimpegnare.

Ma non è solamente dal lato tecnico che si è sentito il bisogno di portare queste sostanziali modifiche alla organizzazione della marina. Il primo ministro, appena assunta la carica di ministro della marina, ha immediatamente percepito l'esistenza di un disagio morale nel corpo della direzione macchine, specie tra quegli ufficiali che uscivano dall'Accademia dopo essere rimasti in comunanza di vita per 5 anni con gli ufficiali di vascello, e ne uscivano con orizzonti ben differenti.

Questo disagio morale non toccava, non feriva la disciplina formale, però poteva essere dannoso allo spirito di coesione militare necessario su di una nave, allo spirito di fratellanza di cui non si può fare a meno, spirito di cui la marina è giustamente e fieramente gelosa.

Bisogna considerare, come diceva in fondo anche l'onorevole Del Carretto, che due sono

le forme di disciplina che governano le forze militari: una è la disciplina di forma, l'altra è quella di pensiero. La prima trova le sue norme, le sue leggi, il suo codice nel regolamento di disciplina, che piega all'obbedienza, alla subordinazione, tiene e trattiene le passioni, vieta le manifestazioni incomposte, crea, insomma, un particolare abito mentale; questa disciplina che si può rappresentare come una specie di coercizione, ma coercizione necessaria nell'organismo militare, è però una forza essenzialmente statica e non dinamica. Noi invece abbiamo bisogno dell'altra disciplina; della disciplina di pensiero che è essenzialmente motrice e dinamica, e questa non la dà altro che lo spirito del paese; perchè un organismo militare possa essere sensibile a questa superiore disciplina è necessario che l'organismo abbia in sé una perfetta coesione morale.

Con l'abolizione del corpo della direzione delle macchine e con la trasformazione del corpo del genio navale, noi pensiamo di ottenere un vantaggio sia nel campo etico, sia nel campo tecnico. Nel campo etico, perchè diamo una posizione morale adeguata all'importanza del compito a questi ufficiali, nel campo tecnico perchè portando gli ingegneri a bordo noi li faremo diventare ingegneri e marinai, e così la nave sarà anche per loro una cosa reale, ed i progetti che usciranno dalle loro menti saranno progetti vissuti e conterranno gli elementi necessari per la loro attuazione, vale a dire la pratica professionale e la teoria.

Il senatore Sechi parlando di questo provvedimento ha rappresentato la necessità che questi ufficiali del Genio, che diventeranno ufficiali macchinisti, facciano, specie nel grado subordinato, una dura pratica professionale. Questo è l'intendimento della amministrazione. Dovranno fare una dura pratica, perchè dovranno sostituire i precedenti ufficiali macchinisti, che, come ho detto, nel campo professionale hanno sempre disimpegnato nobilmente il loro compito.

Riguardo all'art. 46, nel quale è detto che una piccola parte, un quinto del ruolo, potrà avanzare anche non compiendo tutto il necessario tirocinio pratico, dirò che si tratta di una necessità organica, e noi pensiamo di usare di quell'articolo con parsimonia; è il termine usato dall'on. Sechi.

Il corpo di Stato maggiore degli ufficiali di vascello deve impiegare le armi; il suo scopo è il comando, ma nell'impiego delle armi nascono nella sua mente nuovi problemi e nuove idee; però non può adattarsi a tradurre in atto queste idee e a risolvere tali problemi. Di qui la necessità che vicino ad esso vi sia un organo tecnico cooperatore il quale coltivi le idee che germogliano nella mente di chi usa i mezzi. È per questo che si è venuti alla istituzione del Corpo delle armi navali, il quale farà un tirocinio a bordo per formare anche essenzialmente dei marinai.

È stata anche fatta una osservazione, che però non ho udito qui in Senato; cioè che il Corpo del genio navale avrebbe potuto tenere eventualmente entro di sé gli ufficiali delle armi navali, anche per il fatto che vi è analogia di titolo accademico. Ma diverso è il compito degli uni e degli altri. I primi studiano, ed eventualmente progettano, macchine; il compito dei secondi è molto più vario. Questi debbono occuparsi delle artiglierie, delle armi subacquee, degli esplosivi, delle torpedini e di tanti altri ordigni; è quindi un corpo essenzialmente specializzato, il quale deve far fronte a necessità sue particolari alle quali si soddisfa con la stabilità di destinazione; cosa che, come sa perfettamente il senatore Sechi, non sempre si può raggiungere con gli ufficiali di vascello.

Parlando ancora dell'ordinamento, il senatore Del Carretto ha trattato delle scuole e specificatamente della scuola meccanici. Come già ho avuto l'onore di dire al Senato, io sono stato comandante della scuola meccanici. E sono di avviso che il comandante debba essere scelto tra gli ufficiali di vascello, perchè il suo compito consiste nella educazione militare; ma il suo coadiutore, cioè quegli che deve provvedere all'istruzione tecnica particolare, deve essere un ufficiale del genio navale, come attualmente è un ufficiale macchinista.

SECHI. Sarà un comandante in seconda.

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina. Perfettamente!

Il senatore Gualterio, nella sua relazione, si sofferma ad analizzare le denominazioni dei nuovi ammiragli. Il Primo ministro ed io, suo collaboratore, siamo dello stesso avviso: troviamo che si è aumentato di troppo il numero dei gradi.

Però questa è stata una necessità di organico per provvedere a una equiparazione gerarchica con tutte le altre organizzazioni statali. A ciò siamo dovuti addivenire, pur essendo dolenti di abbandonare i titoli tradizionali che erano cari al nostro cuore.

La nuova legge di avanzamento non è notevolmente dissimile da quella esistente. La nuova legge cerca di avvicinarsi a quello che avviene nelle libere attività civili cioè alla necessità di mandare avanti, nei posti di responsabilità in cui occorrono particolari qualità di cultura e di carattere, le persone degne. Noi consideriamo il primo periodo degli ufficiali come assolutamente formativo. Quindi li vagliamo, li paragoniamo gli uni cogli altri, mediante esami e concorsi. Notevole è il corso di comando che è stato istituito attualmente: tutti gli ufficiali di marina sono per tradizione un pochino o molto marinai, a seconda del temperamento. Tutti sono un poco direttori del tiro, perchè ormai questa specialità è entrata nel loro pensiero e nella loro anima.

Ma non esiste una tradizione vera dell'esercizio del Comando navale sull'unità guerresca.

Pertanto prima di promuovere questi ufficiali al grado di capitano di corvetta li valutiamo nell'esercizio del comando. In questa scuola diamo la cultura, e vagliamo il carattere degli individui. Saremo inesorabili e severissimi, vale a dire non affideremo le navi, che rappresentano un patrimonio dello Stato, materialmente e moralmente, che a persone degne e capaci di bene condurle. (*Benissimo*).

Nei gradi più elevati, da capitano di corvetta sino a contrammiraglio, la scelta sarà comparativa, come in tutte le altre organizzazioni statali. La scelta comparativa, come può anche affermare il senatore Sechi, nella nostra amministrazione è possibile. Il numero degli ufficiali superiori è limitato, e tutti sono pesati e vagliati nelle loro qualità specifiche.

Comprendo perfettamente anche io che è inutile portare del pregiudizio ai valori morali, facendo dalle piccole posposizioni tra persone tra loro vicine, ma è necessario che quelli che hanno meriti, e quelli che hanno qualità reali per poter assumere e tenere il comando con tutto il prestigio possano progredire, perchè è nostro intendimento che negli alti posti della gerarchia ci siano persone degne e circondate

in ogni loro campo di attività dal massimo rispetto.

E dopo aver brevemente illustrate questo punto io dichiaro che concordo in gran parte con le idee manifestate dall'onorevole Sechi.

Concludo brevemente: in questo periodo sotto la direzione del ministro della marina l'attività marinaresca della forza navale si è accresciuta. Tre anni or sono la forza navale era costituita da 7 navi da battaglia, da 1 esploratore, da 3 esploratori leggeri, da 14 cacciatorpediniere, da 11 sommergibili. Ora la forza navale è costituita da 6 esploratori, da 7 esploratori leggeri in luogo di 3, da 27 cacciatorpediniere in luogo di 14, da 42 sommergibili in luogo di 11.

L'attività marinaresca è anche notevole: dall'aprile ad oggi gli esploratori, i cacciatorpediniere e le navi hanno fatto circa 18 uscite, allenandosi guerrescamente e marinescamente.

Il bilancio per le costruzioni è stato aumentato di 160 milioni, e inoltre è in animo del ministro della marina di dare vantaggi alle persone che sono imbarcate a bordo, perchè sono quelle più vicine al nostro sentimento.

La marina non è molto numerosa, è in proporzione alle nostre possibilità finanziarie; ma tuttavia con quadri ben costituiti, con un naviglio buono, ben allenato marinarescamente e guerrescamente, possiamo guardare serenamente e impavidi al domani. (*Applausi*).

GUALTERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore del disegno di legge per l'ordinamento della Regia marina*. Come è detto nella relazione sull'ordinamento della marina, è mancato il tempo per un esame completo di questa legge; tuttavia i concetti sui quali l'ordinamento è basato hanno incontrato non solo la mia personale approvazione, ma anche quella di tutto l'Ufficio centrale.

Oltre le osservazioni che sono state fatte, su qualcuna delle quali forse dovrò ritornare, ve ne sarebbero altre che l'urgenza ha impedito di formulare e che giova rilevare. Nelle classificazioni del naviglio ossia nella suddivisione delle varie posizioni in cui le navi possono trovarsi, sono considerate sotto unica rubrica le navi mobilitabili. Il termine stesso di navi mobilitabili vorrebbe che esse fossero tutte pronte

a prendere il mare, mentre per necessità di lavori non tutte sono pronte realmente.

A me pare che bisognerebbe fare una classificazione di queste navi non armate, per chiarire le responsabilità delle autorità che debbono avere su di esse ingerenza. Quelle che sono in lavorazione dipendono dagli arsenali, in ragione dei lavori che si compiono su di esse, qualunque possa essere la loro posizione amministrativa ed è evidente che la responsabilità dei lavori che si compiono deve essere dell'arsenale.

Le responsabilità degli ufficiali che le montano o per esservi destinati, se si trovano in armamento ridotto, o per accudire al loro allestimento se siano in tale posizione, non escludono, e ritengo che la legge o il regolamento dovranno stabilirlo, che la responsabilità deve essere intera degli arsenali per i lavori che vi si effettuano, perchè una responsabilità collettiva fra arsenale e comando o custodia della nave non può sussistere, perchè in caso di inconvenienti che possono succedere, si sappia a chi attribuirne la responsabilità. Sulle navi mobilitabili la responsabilità è invece di chi le comanda e del comandante di quel gruppo navale comunque si voglia denominare, perchè non possono esservi su esse grossi ed essenziali lavori oltre quelli di manutenzione.

Ritengo che l'onorevole sottosegretario di Stato debba essere su questo punto della mia opinione.

Riguardo ad altre osservazioni, che potrebbero esservi sull'ordinamento, io ritengo che non ve ne siano di rilievo. Solamente vorrei che fosse ben specificato che per quanto tutti gli ufficiali del corpo del genio navale debbano imbarcare per la loro pratica e per quella delle macchine però l'attribuzione speciale di una parte di questi ingegneri dovrebbe essere, e credo che lo sarà, quella del servizio delle macchine a bordo e a terra senza necessità di un ruolo separato, mentre invece un'altra parte di questo corpo sarà quello che avrà in mano le costruzioni navali. Perchè tanto in un ramo come nell'altro, se tutti debbono avere una medesima base di istruzione, il maggiore approfondimento delle loro cognizioni e della pratica deve essere relativo alla loro specialità. Infatti l'ingegnere navale, destinato alla costruzione delle navi, che verrà poi ad essere il direttore delle costruzioni navali ha bisogno di approfondire le

sue cognizioni scientifiche e la sua pratica in tale ramo, mentre l'ingegnere navale che sarà destinato specialmente alle macchine, anche nei gradi superiori, forse di generale, verrà sempre adibito sia nei servizi di direzione negli arsenali, come nelle Commissioni ministeriali sempre nella sua specialità. E credo che anche qui il sottosegretario di Stato, debba essere, se mi sono espresso chiaramente, nel mio ordine di idee.

Una osservazione personale ho fatto nella mia relazione in previsione di equivoci che possono succedere nel cerimoniale marittimo, o altrimenti equivoci che è bene evitare. Ed anche a me nella carriera qualche caso si è presentato ed uno in una squadra di cui credo abbia anche fatto parte l'attuale sottosegretario di Stato. Mi trovavo in sott'ordine, come comandante della seconda divisione della squadra, quando successe la rivoluzione di Candia, in quelle acque: venni inviato nel Levante per la protezione dei sudditi esteri. Giunto a Salonico il console nostro mi fece presente che il console di un'altra nazione, che non voglio nominare, aveva già tentato altre volte, sia con gli altri consoli sia con i comandanti navali che erano in quella rada ancorati di farsi passare per console generale, probabilmente perchè per altre sue onorifiche qualità non riteneva sufficiente l'esser console solamente.

Io credetti bene di verificare quali erano le patenti che egli aveva prodotto, perchè prima di prendere una risoluzione, sotto la mia responsabilità, naturalmente volevo conoscere come fossero le cose. Mi è risultato che quello che mi aveva detto il console, e di cui non avevo punto dubitato, era perfettamente esatto, in modo che quando venne a farmi visita il console di quella nazione, io francamente gli dissi che non potevo dargli che quel numero di colpi di cannone che prescrive il regolamento internazionale per la sua qualità e nella salve quei due colpi di cannone che egli desiderava in più non ho creduto accordarglieli facendogli presente che essendo egli di grado pari del console nostro non potevo rendergli onori maggiori di quelli che avevo verso il console della mia nazione. Qualche equivoco potrebbe perciò verificarsi, visto che la parola « ammiraglio » come ho detto ha un significato proprio. Difatti gli Inglesi chiamano « admiral », l'ammiraglio e « admiral of the

fleet » il grande Ammiraglio. Non insiste su questo punto che mi basta avere accennato ed è sperabile che non succedano equivoci. Se succederanno, sarà il caso di rimediare.

Passando alla legge sull'avanzamento, sulla quale già il relatore ha fatto qualche osservazione, e che l'Ufficio ha completamente sanzionata, vi è un'osservazione che io avrei da esprimere ed è quella che io già feci in altra occasione vale a dire che il ministro possa fare delle variazioni così essenziali sul quadro di avanzamento, facoltà che sebbene sia già stata introdotta nell'antica legge mi sembra eccessiva. Nell'esercito il ministro non può fare quelle variazioni ai quadri di avanzamento che può fare il ministro della marina nel suo ministero. Se in omaggio alla parificazione voluta fra le due Amministrazioni militari vuolsi un trattamento analogo per i due corpi non mi sembra fuori luogo quanto ho creduto di rilevare. Come già altra volta, ebbi a rilevare tale facoltà non solo se applicata, ma anche come figurante nella legge, può essere motivo di malcontento. Nella marina inglese un comandante di nave che porta la sua nave ad un investimento preferisce di essere giudicato da una Corte Marziale ossia dai suoi colleghi a preferenza dall'Ammiragliato. Eppure l'Ammiragliato per la sua costituzione assai diversa da quella del Consiglio superiore di marina, e dagli ordinamenti nostri può giustificare il suo intervento.

La possibilità invece di apprezzamenti da turbare la regolarità nel delicato campo dell'avanzamento come quelli previsti dalla legge non mi sembra trascurabile e per tale motivo non posso dare voto favorevole al disegno di legge relativo all'avanzamento. (*Approvazioni*).

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore del disegno di legge per l'avanzamento dei corpi militari della Regia marina*. Per l'osservazione che ha fatto l'onorevole Gualterio, riguardante l'autorizzazione al ministro di fare degli spostamenti nei quadri di avanzamento, debbo dire che quella di fare degli spostamenti nel quadro d'avanzamento a scelta comparativa, esisteva già precedentemente. Però io che ho presieduto per molto tempo tanto la commissione ordinaria, come la commissione suprema di avanzamento, debbo

dire che io non ho mai visto un ministro che si sia valso di questa facoltà, e naturalmente è da augurarsi che questa necessità non si presenti mai. Riguardo alla esclusione dai quadri d'avanzamento ad anzianità o concorso mi pare che questa non esistesse prima.

SIRIANNI, *sottosegretario per la marina*. No, non esisteva.

AMERO D'ASTE. Però esisteva un articolo il quale diceva che il ministro poteva mettere a riposo e in posizione ausiliaria quegli ufficiali che credeva senza doverne dare ragione, per cui si aveva un equivalente all'incirca della esclusione. In ogni modo non c'è, anche qui, che da augurarsi che non si presenti mai il caso per l'applicazione di questo articolo. In caso contrario dobbiamo aver fiducia nella giustizia del ministro che evidentemente, essendo posto in una carica così alta, agirà con la massima giustizia.

Una raccomandazione che vorrei fare al ministro è la seguente: come ho detto io sono stato per molto tempo presidente della Commissione ordinaria per l'avanzamento e poi presidente della Commissione suprema. Noi ci siamo trovati spesso in difficoltà specialmente per la scelta, per il modo col quale erano compilati vari rapporti. I superiori, come si sa, devono fare un rapporto annuale o al cambio di ogni ufficiale che sia stato più di due mesi sotto i loro ordini nel quale devono dire tutte le qualità degli ufficiali a loro sottoposti, relative alla idoneità per il grado e per il grado superiore. Ora purtroppo vi sono spesso dei superiori che, io non so se per bontà o per timore di attrarsi odiosità, fanno dei rapporti dove il mediocre è sempre uguale al buono o al buonissimo per cui la Commissione non vi capisce più niente e non è in grado di giudicare da essi del merito relativo di questi ufficiali. Per quanto il regolamento di disciplina prescriva che i rapporti devono dire nettamente le qualità degli ufficiali però spesso ci siamo trovati davanti ai fatti che sopra ho accennato.

Quindi io raccomanderei vivamente al ministro che quando capitano di questi fatti provveda con richiami al riguardo. Nel corpo della Regia marina, che è così ristretto e in cui gli avvicendamenti d'imbarco sono così frequenti è facile che tutti si conoscono e che

quindi si valutino. L'inconveniente che ho sopra lamentato diventa perciò più grave anche per questo fatto ed è quindi necessario che il ministro quando si verifichi il suddetto inconveniente provveda ad evitarlo per quanto l'apprezzamento sia sempre libero. Bisogna che questi rapporti siano fatti bene e che la Commissione possa pienamente fidarsi su di essi.

Io mi sono trovato qualche volta davanti a dei casi per cui alcuni superiori parlando avanti alla Commissione facevano dell'ufficiale al quale avevano fatto il rapporto, un esposto alquanto diverso e anzi dirò che una volta io feci rifare in Commissione il rapporto scritto ad un ufficiale perchè le parole da lui pronunziate erano troppo diverse da quelle che egli aveva scritto in un rapporto ed io non mancai di fargli notare che aveva valore soprattutto quello che era scritto perchè eventualmente di fronte ad un ricorso solamente lo scritto rimaneva.

Quindi io raccomanderei vivamente al ministro che su questo fatto dei rapporti insistesse molto e richiamasse quei superiori che nella compilazione fossero un po' troppo di manica larga.

SIRIANNI, *sottosegretario per la marina*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario per la marina*. Rispondo all'on. Gualterio per quanto riguarda la prerogativa del Primo ministro di poter intervenire eventualmente per modificare i quadri di avanzamento. Questa attribuzione era necessaria data l'alta carica di esso; naturalmente egli ne userà, come ha detto l'on. Amero d'Aste, con molta parsimonia e solamente nel vero interesse dell'Amministrazione.

Riguardo ai fogli caratteristici, posso assicurare l'on. Amero D'Aste che noi li seguiamo tutti con molto interesse, e ogni qualvolta vediamo che il giudizio dell'Ufficiale superiore non è corrispondente al giudizio che gode l'ufficiale inferiore, lo facciamo rilevare con tutta severità, perchè comprendiamo che redigere un foglio caratteristico è anche una dimostrazione della qualità del carattere di chi lo redige.

PRESIDENTE. Non essendo nessun altro iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge « Ordinamento della Regia Marina » che rileggo:

CAPO I.

SERVIZI E COMANDI DELLA R. MARINA

Disposizioni generali.

Art. 1.

Alla Regia marina sono affidati i seguenti servizi che pertanto dipendono dal Ministero della marina ;

- a) servizio navale nelle acque nazionali, nelle acque coloniali e all'estero ;
- b) servizio dipartimentale marittimo nel territorio nazionale e nel territorio coloniale ;
- c) servizi centrali ;
- d) servizi speciali ;
- e) Istituti e scuole della Regia marina,

Il Ministero delle colonie concorre alle spese per il servizio navale e dipartimentale nelle Colonie.

(Approvato).

Art. 2.

SERVIZIO NAVALE.

Il servizio navale comprende :

- a) le forze navali armate ;
- b) le forze navali mobilitabili ;
- c) i gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata ;
- d) il naviglio ausiliario e sussidiario.

(Approvato).

Art. 3.

Le forze navali armate dipendono dal Comando in capo delle forze navali. Esse sono riunite in un'armata navale costituita in una o due quadre, suddivise in divisioni. All'armata navale sono aggregati i Comandi di divisione di siluranti e dei sommergibili, nonchè le flottille di M. A. S. mobilitate e un'aliquota di naviglio sussidiario. Dal Comando in capo delle forze navali dipendono i comandi navali all'estero e nelle Colonie.

(Approvato).

Art. 4.

Le forze navali mobilitabili sono costituite da tutte le navi non armate. Su ciascuna di tali navi è mantenuto un nucleo di personale per la manutenzione. Le forze navali mobilitabili dipendono dai Comandi militari marittimi nella cui giurisdizione sono dislocate. Le siluranti e i sommergibili non armati sono uniti in gruppi con nuclei di personale per la manutenzione o per poterli armare per brevi esercitazioni o aggregati a gruppi di siluranti e sommergibili armati. Essi dipendono disciplinarmente dai Comandi militari marittimi presso cui sono dislocati, ma organicamente dai Comandi di divisione siluranti e di sommergibili cui appartengono.

(Approvato).

Art. 5.

I gruppi di navi per la difesa mobile ravvicinata sono costituiti da siluranti, sommergibili, posamine, dragamine, cannoniere, M. A. S. e naviglio speciale. I gruppi dipendono dai Comandi militari marittimi ai quali sono assegnati.

(Approvato).

Art. 6.

Il naviglio ausiliario e sussidiario è assegnato, secondo i bisogni logistici, alla armata navale e ai Comandi militari marittimi. Una aliquota di naviglio, ausiliario e sussidiario è alla dipendenza del Ministero per servizi logistici generali.

(Approvato).

Art. 7.

La costituzione delle forze navali armate e delle forze navali mobilitabili, dei gruppi di difesa mobile ravvicinata e l'assegnazione del naviglio sussidiario è stabilita con disposizione del Ministero della marina, sentito il Capo di Stato Maggiore.

(Approvato).

Art. 8.

Le unità cessano di appartenere alle forze navali armate e mobilitabili e passano alla di-

fesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico quando sono giudicate dal Comitato Ammiragli, su proposta del ministro, non più efficienti per il servizio della flotta.

(Approvato).

Art. 9.

Cessano dall'appartenere alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unità che a giudizio del ministro della marina, e su parere del Comitato degli ammiragli, non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.

(Approvato).

Art. 10.

Le navi ausiliarie e sussidiarie sono radiate a giudizio del ministro della marina, previo parere del Comitato degli Ammiragli, quando non possono più rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione ed esercizio.

(Approvato).

Art. 11.

SERVIZI DIPARTIMENTALI.

Dipartimenti e comandi marittimi.

I servizi dipartimentali comprendono :
i Comandi in capo di dipartimento marittimo ;

i Comandi militari marittimi ;

i Comandi di arsenali, cantieri e basi navali ;

i Comandi di marina.

I limiti delle attribuzioni territoriali dei Comandi sopra indicati sono fissati con decreto Reale su proposta del ministro della marina.

I Comandi in capo di dipartimento marittimo hanno alla loro dipendenza i Comandi militari marittimi della loro zona. I Comandi militari marittimi hanno alla loro dipendenza i Comandi di marina, delle piazze forti marittime, delle difese marittime, degli arsenali, cantieri e basi navali della loro zona, e i gruppi di forze navali mobilitabili, quelli di difesa mobile ravvicinata e il naviglio ausiliario e sussi-

diario loro assegnato, come è prescritto dagli articoli 4, 5 e 6.

Dai Comandi militari marittimi dipendono altresì le Capitanerie di porto delle loro zone per i servizi attinenti alla Regia marina ad esse affidati.

(Approvato).

Art. 12.

SERVIZI CENTRALI.

I servizi centrali sono quelli relativi :

1°) al Gabinetto di S. E. il ministro ;

2°) All'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina ;

3°) alle Direzioni generali e centrali ;

4°) al Comitato degli ammiragli ;

5°) al Consiglio Superiore di marina ;

6°) al Comitato per i progetti delle navi ;

7°) all'Ufficio d'istruzione nautica ;

8°) al Tribunale supremo militare ;

9°) alle navi scuola marinaretti ;

10°) all'Ufficio della difesa del traffico.

(Approvato).

Art. 13.

SERVIZI SPECIALI.

Sono servizi speciali :

1°) il Comando Superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi ;

2°) la Commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra ;

3°) gli Uffici tecnici e quelli di vigilanza della Regia marina presso cantieri e stabilimenti industriali ;

4°) gli uffici di addetto navale presso le Regie Ambasciate e Legazioni ;

5°) i Comandi di deposito e distaccamento del C. R. E. M. ;

6°) il Comando di balipedi ;

7°) il Comando del battaglione San Marco ;

8°) i servizi che si svolgono presso le Capitanerie di porto e gli uffici di porto e che hanno attinenza con i servizi della Regia marina ;

9°) l'Istituto idrografico ;

10°) i tribunali militari marittimi ;

11°) i servizi riguardanti i segnalamenti marittimi e fari;

12°) il Comitato talassografico.

(Approvato).

Art. 14.

Gli Istituti e Scuole della Regia marina comprendono:

A) Per gli ufficiali:

1°) l'Istituto di guerra marittima (I. G. M.);

2°) l'Istituto elettrotecnico e radiotelegrafico della Regia marina;

3°) la Regia Accademia navale nella quale si compiono: corsi di abilitazione e di specializzazione ai vari servizi per ufficiali di vascello, esclusi quelli per la specializzazione nei servizi idrografici che si svolgono presso l'Istituto idrografico; corsi superiori per ufficiali di vascello ed ufficiali del genio navale e delle armi navali; corsi per ufficiali di nuova nomina dei corpi del genio navale, delle armi navali, medici, commissari e ufficiali di porto; corsi normali per allievi ufficiali di vascello e per allievi ufficiali del corpo del genio navale e delle armi navali; corsi per gli allievi ufficiali di complemento.

B) Per il personale del C. R. E. M.

4°) Le scuole variamente dislocate nelle quali si seguono corsi di perfezionamento per sottufficiali delle varie categorie e specialità del C. R. E. M., corsi di istruzione generale e professionale per sottocapi delle varie categorie e specialità del C. R. E. M. e corsi ordinari per la formazione dei militari delle varie categorie e specialità del C. R. E. M.

C) Per il personale non militare:

5°) gli Istituti nautici.

L'ordinamento di ciascun Istituto o scuola è stabilito per decreto Reale o ministeriale.

Tutti gli Istituti e scuole, ad eccezione degli Istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'inse-

gnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti.

(Approvato).

Art. 15.

Gli ufficiali ed il personale del C. R. E. M. occorrenti per tutti i servizi e comandi sopra indicati sono stabiliti da apposite tabelle compilate dall'Ufficio del Capo di Stato Maggiore della Regia marina.

Le attribuzioni dei vari corpi della Regia marina e le tabelle organiche sono indicate nel capo seguente.

(Approvato).

CAPO II.

ORDINAMENTO

DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Disposizioni generali.

Art. 16.

Sono Corpi militari della Regia marina:

A) Per gli ufficiali:

a) il Corpo di Stato Maggiore (Ufficiali di vascello);

b) il Corpo del genio navale (ufficiali G. N.);

c) il Corpo per le armi navali (ufficiali A. N.)

d) il Corpo sanitario militare marittimo, il quale comprende, in ruoli organici distinti, gli «ufficiali medici» e gli «ufficiali chimici farmacisti»;

e) il Corpo di Commissariato militare marittimo;

f) il Corpo delle capitanerie di porto;

g) gli ufficiali del corpo Reale equipaggi Marittimi, divisi nelle seguenti categorie:

nocchieri, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, semaforisti, infermieri, furieri, direttore del corpo musicale.

B) Per i sottufficiali, graduati e comuni:

Il corpo Reale equipaggi marittimi, il quale comprende le seguenti categorie:

marinai, timonieri, cannonieri, torpedinieri, radiotelegrafisti, aiutanti, assistenti del genio navale, carpentieri, meccanici, fuochisti, semaforisti, infermieri, furieri, musicanti, trombettieri e servizi portuali.

(Approvato).

Art. 17.

Il Corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine viene fuso col Corpo del genio navale con le norme in seguito indicate.

(Approvato).

Art. 18.

È istituito un ruolo transitorio di ufficiali di macchina per quegli ufficiali, di cui al precedente articolo 17, che non passeranno nel corpo del genio navale.

(Approvato).

Art. 19.

La composizione gerarchica e la corrispondenza dei gradi per i Corpi militari della Regia marina sono stabilite dalle tabelle A e B annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

La tabella C annessa alla presente legge stabilisce i quadri organici per gli ufficiali di ciascun Corpo militare della Regia marina.

(Approvato).

Art. 21.

I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Sono collocati fuori quadro con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà ed alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato ed il segretario generale. Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di

questo comma non dovrà in nessun caso essere maggiore di due;

c) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che dureranno oltre 6 mesi.

In massima i rispettivi Ministeri rimborseranno a quello della marina tutte le competenze di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

d) gli ufficiali di qualsiasi Corpo e grado, che il Ministero della marina destinerà all'istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Le competenze di questi ufficiali saranno poste a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della marina per l'istruzione nautica;

e) gli addetti navali;

f) gli ufficiali che prestano servizio presso la Regia aeronautica quali osservatori o piloti di aerei.

g) gli ufficiali osservatori industriali se non appartengono alla riserva navale e quelli destinati alla Commissione Suprema di difesa.

h) gli ufficiali delle Capitanerie di porto destinati a prestar servizio al Consorzio autonomo del porto di Genova e al Provveditorato al porto di Venezia, come è previsto dai Regi decreti-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, e 7 febbraio 1926, n. 222.

(Approvato).

Art. 22.

Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche allegate alla presente legge e sono collocati fuori quadro dei corrispondenti corpi gli ufficiali della Regia marina invalidi di guerra riassunti in servizio.

Il loro numero è stabilito dalle disposizioni vigenti.

(Approvato).

Art. 23.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, in dipendenza del gettito che annualmente si ottiene in virtù

delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Il ministro della marina ha facoltà di trattene in servizio temporaneo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, guardiamarina di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.

Il numero dei guardiamarina di complemento di cui al comma precedente sarà di quaranta, oltre quelli che potranno essere trattenuti nelle stesse condizioni per le vacanze eventualmente esistenti nei ruoli degli ufficiali inferiore del Corpo di Stato maggiore.

(Approvato).

Art. 24.

Il grado di ammiraglio è abolito. Gli attuali ammiragli conserveranno *ad personam* tale grado.

(Approvato).

Art. 25.

Il grado di grande Ammiraglio, che può essere conferito esclusivamente per azioni di guerra, non è compreso nelle tabelle organiche ed è considerato fuori dei quadri di classificazione, ai termini dell'art. 179 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

(Approvato).

CAPO III.

FUNZIONI SPETTANTI AI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 26.

Spetta al Corpo di Stato maggiore :

a) coprire la carica di Capo di Stato maggiore della marina e di sottocapo di Stato maggiore della marina ;

b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina ;

c) armare, guidare, comandare, disarmare le navi dello Stato, ad assumerne la responsabilità e la custodia nei porti militari e negli Arsenali ;

d) comandare le forze navali comunque costituite ;

e) comandare i dipartimenti e i comandi militari marittimi, comandare le difese marittime, i depositi e distaccamenti del corpo Reale equipaggi marittimi ; comandare, dirigere gli Arsenali ed analoghi stabilimenti di lavoro ; comandare e dirigere gli Istituti e le scuole della Regia marina ;

f) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi delle artiglierie e delle armi subacquee e provvedere a bordo alle relative sistemazioni e al munizionamento in concorso con gli ufficiali A. N., ed amministrare il relativo materiale ;

g) dirigere a bordo ed eventualmente a terra i servizi elettrici eccettuati quelli per la propulsione delle navi ; dirigere a bordo ed a terra i servizi delle comunicazioni, e in particolare tutto quanto si riferisce alla radiotecnica ;

h) dirigere i servizi semaforici ed aeronautici occorrenti alla Regia marina ed amministrarne il materiale ;

i) dirigere il servizio idrografico ed astronomico, quello dei fari e del segnalamento marittimo, ed ogni altro servizio attinente alla nautica, ed amministrarne il materiale ;

l) dirigere e compiere gli studi per la preparazione alla guerra delle forze marittime ;

m) concorrere alla sorveglianza sulle lavorazioni affidate alla industria privata e ai relativi collaudi ;

n) presiedere il Comitato degli Ammiragli e farne parte ; presiedere il Consiglio superiore di marina e farne parte ;

o) far parte del Comitato per i progetti delle navi ;

p) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra ;

q) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza ;

r) adempiere gli incarichi di Aiutante di campo generale e aiutante di campo di Sua Maestà il Re e dei Reali Principi ;

s) adempiere gli incarichi di addetti navali all'estero ;

t) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

(Approvato).

Art. 27.

Spetta al Corpo del genio navale :

- a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti ;
- b) costruire, provvedere e raddoppiare le navi dello Stato, le macchine e gli attrezzi relativi, costruire, provvedere, montare, riparare gli impianti elettrici di propulsione delle Regie navi ;
- c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina ;
- d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio e per la direzione e l'esercizio degli apparati motori e generatori e relativi macchinari ausiliari compresi gli impianti elettrici per la propulsione ;
- e) dirigere ed amministrare i lavori degli Arsenali e Stabilimenti della Regia marina per il servizio delle costruzioni navali e delle macchine ;
- f) vigilare i lavori di competenza del Corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina ;
- g) far parte del Consiglio superiore di marina ;
- h) presiedere e far parte del Comitato per i progetti delle navi ;
- i) far parte della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra ;
- l) dirigere le stazioni di forza e luce nei Regi Arsenali e stabilimenti di lavoro ;
- m) acquistare, conservare, erogare i combustibili solidi e liquidi e le materie lubrificanti ;
- n) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali occorrenti alla Regia marina ;
- o) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

(Approvato).

Art. 28.

Spetta al Corpo per le armi navali :

- a) in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti, studiare l'armamento delle navi di nuova costruzione e provvedere all'acquisto ed alla sistemazione dei relativi impianti ; studiare e provvedere le nuove armi, i materiali d'armamento, quelli per il servizio

ottico, quelli per il servizio elettrico e radiotecnico, eccettuati gli apparecchi elettrici per la propulsione delle navi ;

- b) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della marina ;
- c) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio ;
- d) dirigere i lavori di costruzione, di montaggio, di riparazione e modifica del materiale di cui al comma a) ;
- e) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine degli Arsenali e stabilimenti della Regia marina per i servizi di cui al comma a), e per i lavori al materiale elettrico di propria competenza e al materiale radiotecnico.
- f) vigilare i lavori di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Regia marina ;
- g) far parte del Consiglio Superiore di marina ;
- h) far parte del Comitato per progetti delle navi ;
- i) presiedere la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e farne parte ;
- l) provvedere ad ogni altro servizio tecnico relativo ai servizi di cui al comma a) ;
- m) provvedere al servizio automobilistico della Regia marina ed amministrarne il materiale ;
- n) presiedere le Giunte di ricezione e di verifica.

(Approvato).

Art. 29.

Spetta agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina ;

- a) imbarcare sulle navi dello Stato per la direzione e il servizio degli apparati motori e generatori ;
- b) disimpegnare presso le direzioni costruzioni navali incarichi in sott'ordini per la riparazione delle macchine ;
- e) prestare servizio presso i depositi di combustibile.

(Approvato).

Art. 30.

Spetta al Corpo sanitario militare marittimo :

A) *Agli ufficiali medici :*

a) il servizio medico chirurgico occorrente alla Regia marina sia a terra che a bordo ;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina ;

c) la direzione e l'amministrazione degli ospedali della Regia marina e l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra che a bordo ;

d) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali ;

e) mettere a disposizione del Commissariato per l'emigrazione il personale medico previsto dalle disposizioni vigenti per l'esercizio della assistenza igienico-sanitaria degli emigranti, sia a terra che sui piroscafi adibiti all'emigrazione ;

f) Eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura della Regia marina ed effettuare ogni altro servizio sanitario per la Regia marina ;

g) far parte del Consiglio superiore di marina.

B) *Agli ufficiali chimici farmacisti :*

Il servizio farmaceutico.

(Approvato).

Art. 31.

Spetta al Corpo di Commissariato militare marittimo :

a) dirigere il servizio tecnico amministrativo delle sussistenze per la Regia marina, del vestiario dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi, dei materiali di consumo e casermaggio, delle dotazioni per mense, nonché dei tessuti e delle tele di qualunque genere ;

b) coprire le cariche previste dall'ordinamento del Ministero della marina ;

e) amministrare il fondo scorta per le Regie navi e per gli enti a terra ; sovrintendere alla gestione della Cassa dei Comandi militari marittimi, provvedere alla tenuta delle scritture relative ;

d) imbarcare sulle Regie navi ed avere destinazione presso i Comandi, gli Istituti, arsenali e stabilimenti della Regia marina per il funzionamento dei servizi logistici ed amministrativi ;

e) disimpegnare l'incarico dei capi servizio di segreteria presso enti militari a terra ;

f) coadiuvare gli ufficiali di vascello nelle ispezioni generali ;

g) eseguire le ispezioni tecnico-amministrative e contabilità dei servizi direttamente gestiti ; procedere alla regolamentazione dei servizi stessi, e concorrere a quella dei servizi amministrativi ai quali sono destinati ufficiali del corpo ;

h) far parte del Consiglio Superiore di marina ;

i) provvedere ad ogni altro servizio di carattere logistico amministrativo relativo al rifornimento e vettovagliamenti, o che richieda le speciali cognizioni tecniche, giuridiche, commerciali del Corpo di Commissariato.

(Approvato).

Art. 32.

Spetta al Corpo delle capitanerie di porto :

a) coprire presso l'Amministrazione centrale le cariche previste dall'ordinamento della marina mercantile ;

b) dirigere i servizi delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile ; comandare i porti e regolare tutte le attività che in essi si svolgono ;

c) esercitare funzioni di controllo e di polizia sui cantieri e stabilimenti meccanici navali ; applicare le leggi a favore dell'industria delle costruzioni e sovrintendere all'Istituto della proprietà ed ipoteca navale ;

d) verificare l'armamento e l'idoneità delle navi mercantili in relazione ai servizi cui sono adibite ; liquidare le tasse d'ancoraggio e i diritti marittimi ;

e) dirigere i soccorsi alle navi pericolanti ; dare assistenza ai naufraghi ; presiedere le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi delle navi della marina mercantile ; istruire le azioni generose compiute in mare ;

f) provvedere alla iscrizione, al conferi-

mento dei gradi e alla tutela sociale e giuridica della gente di mare ;

g) esercitare il potere disciplinare e la giurisdizione civile e penale secondo le competenze stabilite dalle leggi ;

h) amministrare il Demanio pubblico marittimo ;

i) esercitare la vigilanza tecnica sulla pesca marittima ; presiedere le Commissioni compartimentali di pesca e attuare i provvedimenti a favore dei pescatori ;

l) presiedere i Consigli di leva marittima e farne parte ; adempiere alle operazioni per la formazione del contingente di leva ; arruolare ed avviare gli iscritti sotto le armi ; tenere i ruoli e le matricole degli uomini in congedo illimitato ; compiere le operazioni inerenti alla mobilitazione dell'armata ;

m) concorrere alla difesa marittima e costiera, ai servizi ausiliari e logistici dell'Armata, all'applicazione delle norme del diritto internazionale marittimo e all'esercizio della polizia militare ;

n) far parte del Consiglio Superiore della marina mercantile ;

o) adempiere ogni altro servizio che abbia attinenze con quelli sovraindicati.

(Approvato).

Art. 33.

Il corpo Reale equipaggi marittimi, distinto in categoria come all'art. 1 della presente legge, è destinato :

A) Ufficiali :

a) coadiuvare con mansioni esecutive nelle loro attribuzioni a terra ed a bordo, gli ufficiali degli altri Corpi militari della Regia marina, coprendo gli incarichi per gli ufficiali di ciascuna categoria fissati dalle apposite tabelle delle destinazioni stabilite dal Ministero o gli incarichi che vengono loro attribuiti con disposizione ministeriale.

B) Sottufficiali, sottocapi e comuni :

1°) ad equipaggiare le navi dello Stato, armarle, disarmarle e custodirle nei porti militari e negli arsenali ;

2°) a disimpegnare i servizi militari e professionali inerenti alle varie specialità del Corpo presso i Comandi, nei Regi arsenali e negli altri stabilimenti, Uffici ed Istituti della Regia marina e presso le Capitanerie e gli Uffici di porto.

(Approvato).

Art. 34.

Un ufficiale di qualsiasi grado e corpo non potrà mai esercitare le funzioni tecniche attribuite ad un ufficiale di un corpo diverso dal proprio, tranne quelle che negli articoli precedenti sono attribuite a due o più corpi contemporaneamente.

(Approvato).

CAPO IV.

RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

Art. 35.

Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno di uno dei Corpi militari della Regia marina, oltre le condizioni prescritte dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi con ferma di 6 anni a decorrere dalla nomina ad ufficiale per tutti i corpi, eccetto che per i corpi del genio navale e delle armi navali, pei quali la ferma decorrerà dalla promozione a tenente, fermo il disposto dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Sarà titolo di preferenza in tutti i corpi, a parità di punti, l'aver riportato decorazioni al valore.

(Approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali del Corpo di Stato maggiore sono reclutati per mezzo di un Istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia

Accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso:

(Approvato).

Art. 37.

Gli ufficiali dei corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati :

a) fra i giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica che non abbiano oltrepassato il 20° anno di età, mediante concorso. I vincitori del concorso seguiranno presso la Regia Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio di matematica della Regia Università (3° e 4° corso della Regia Accademia navale). Essi faranno le campagne di mare prescritte per gli allievi della Regia Accademia navale, e terminato il corso saranno nominati aspiranti e inviati a seguire i corsi delle scuole di ingegneria navale o delle altre scuole di ingegneria del Regno, per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico per gli ufficiali genio navale, industriale per gli ufficiali per le armi navali. La ripartizione degli allievi nei corpi sarà fatta a domanda o di autorità.

Dopo il 1° anno della scuola d'ingegneria suddetta saranno nominati, se idonei, sottotenenti. I predetti aspiranti ed ufficiali durante i periodi estivi saranno imbarcati.

Il Ministero della marina ha facoltà di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorrà far seguire ai predetti ufficiali ;

b) dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia Accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università del Regno per completare la loro cultura professionale ;

c) gli ufficiali del Corpo delle Armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianità di grado.

(Approvato).

Art. 38.

Gli ufficiali medici sono reclutati mediante concorso per esame fra i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni. La classificazione degli idonei è fatta per ordine di merito, come risulta dai punti ottenuti, ed a parità di punti viene data la precedenza a coloro che rivestono il grado di ufficiale medico di complemento nella Regia marina o nel Regio esercito.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti e sono inviati a seguire un corso di istruzione militare.

(Approvato).

Art. 39.

Gli ufficiali chimici farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in chimica e farmacia e fra i diplomati secondo l'ordine della puntazione riportata in farmacia forniti anche di lauree in chimica pura, che non abbiano superato l'età di 30 anni.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti.

(Approvato).

Art. 40.

Gli ufficiali del Corpo di Commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso tra i giovani laureati delle scuole superiori di commercio, o di Istituti equiparati, o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 27° anno di età.

I prescelti, nominati sottotenenti di Commissariato, seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di 12 mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

(Approvato).

Art. 41.

Gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto sono reclutati :

per mezzo di pubblico concorso per esami ;
fra gli allievi della Regia Accademia navale ;

fra i tenenti di vascello in servizio permanente.

A) Il concorso per esami ha luogo :

a) fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età, e fra i diplomati capitani di lungo corso degli Istituti nautici che, oltre al non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina ad ufficiale di vascello di complemento e continuo almeno 2 anni di navigazione su navi della marina militare o mercantile ;

b) tra i laureati degli Istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di Istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

È in facoltà del ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservati a ciascuna categoria : le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato, salvo la facoltà al Ministero, qualora il numero dei vincitori di una delle categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria.

A parità di punti sarà titolo di preferenza nella graduatoria l'aver prestato servizio come ufficiale di complemento per un periodo di almeno 3 anni.

Per coloro che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918, i limiti di età indicati ai comma a) e b) sono aumentati della durata del servizio prestato in guerra.

I prescelti sono nominati sottotenenti di porto e seguono un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso la Regia Accademia navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti con la graduatoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento, tenendo conto dei risultati del corso e del tirocinio pratico.

B) Fino alla concorrenza di un quarto dei posti disponibili annualmente possono essere nominati sottotenenti di porto gli allievi dell'ultima classe della Regia Accademia navale i quali, pur avendo superato, tutti gli esami, per menomate condizioni fisiche o per altri particolari motivi non siano idonei alla nomina a guardiamarina.

Essi però devono possedere le volute condizioni fisiche per il corpo delle capitanerie di porto e superare un esame di idoneità da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

A questi ufficiali si applicano le disposizioni dell'ultimo comma della precedente lettera A).

C) I tenenti di vascello in servizio permanente possono essere trasferiti nel corpo delle capitanerie di porto a norma dell'art. 3 del Testo Unico del Codice per la marina mercantile, su loro domanda e previo parere favorevole della competente Commissione di avanzamento.

Ad essi sarà assegnato nel ruolo dei capitani di porto il posto corrispondente alla data della loro anzianità nel grado di tenente di vascello.

(Approvato).

Art. 42.

Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati dai sottufficiali del corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le norme vigenti.

(Approvato).

CAPO V.

MILITARI DEL CORPO REALE
EQUIPAGGI MARITTIMI.

Art. 43.

I militari del corpo Reale equipaggi marittimi sono reclutati nei modi stabiliti dalle vigenti leggi sulla leva di mare e dal Testo Unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

(Approvato).

CAPO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 44.

I quadri organici riportati dalla tabella C. saranno raggiunti entro un triennio, con la gradualità stabilita dalla tabella D. È in facoltà del ministro di suddividere entro l'anno finanziario, con notificazione al foglio d'ordini, il numero dei posti di organico previsti in aumento per l'esercizio finanziario.

(Approvato).

Art. 45.

Il corpo del genio navale sarà ricostituito come segue:

a) tutti gli ufficiali generali, i colonnelli e tenenti colonnelli nonché i maggiori iscritti nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926 del corpo del genio navale e di quello degli ufficiali per la direzione delle macchine saranno confermati o passeranno nel corpo del genio navale. La conferma o il passaggio sarà pronunciato da un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal Presidente del Consiglio superiore di marina, che prenderà in esame le note caratteristiche e il servizio prestato.

Gli ufficiali generali, i colonnelli, i tenenti colonnelli e i maggiori sopra indicati che, presi in esame dal Comitato suddetto non saranno giudicati idonei alla conferma o al passaggio nel Corpo del genio navale, o che entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge rinunzieranno a sottoporsi a tale esame, saranno tolti dai ruoli entro un mese dall'esame del Comitato suddetto, saranno considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio e quindi collocati in aspettativa per riduzione di quadri. Le domande di tale rinunzia saranno accolte o meno a giudizio insindacabile del ministro della marina;

b) i maggiori del genio navale non compresi nel quadro di avanzamento già compilato per il 1926, i capitani del genio navale ed i tenenti del genio navale sono confermati nel corpo del genio navale;

c) i maggiori per la direzione delle macchine, tranne quelli già in quadro di avanzamento nel 1926 e i capitani per la direzione delle macchine che già fecero l'esame per maggiore, passeranno a far parte con la loro sede di anzianità nel corpo del genio navale previo esame delle loro note caratteristiche e del loro servizio. Tale esame sarà eseguito da un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio superiore di marina Presidente, dal Vice-Presidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore.

I maggiori e capitani per la direzione delle macchine che così passeranno a far parte del Genio navale dovranno essere inviati a frequentare corsi su speciali materie presso le scuole di ingegneria o dovranno essere sottoposti ad una prova di esame per ottenere la promozione a tenente colonnello nel corpo del genio navale.

I maggiori e i capitani per la direzione delle macchine contemplati in questo paragrafo, che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina;

d) i capitani e i tenenti per la direzione delle macchine provenienti dall'Accademia navale che hanno già frequentato il corso superiore saranno iscritti temporaneamente nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel corpo del genio navale quando avranno seguito con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria.

e) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che non hanno ancora frequentato il corso superiore, non lo dovranno frequentare; ma dovranno invece seguire con esito favorevole corsi speciali presso le scuole di ingegneria. Essi saranno temporaneamente iscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e passeranno nel genio navale man mano che raggiungeranno le condizioni innanzi prescritte. Gli ufficiali suddetti durante i periodi di chiusura dei corsi saranno imbarcati in servizio di macchina;

f) gli allievi della Regia Accademia navale ramo macchine saranno indirizzati per seguire all'uscita dell'Accademia navale corsi presso le scuole di ingegneria come è prescritto dal comma precedente e dal comma a) dell'articolo 37.

Le modalità dei corsi di cui ai paragrafi d),

e) ed f) saranno stabilite con decreto del ministro della marina d'accordo col ministro della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 46.

Gli ufficiali per la direzione delle macchine che hanno compiuto corsi universitari potranno essere esonerati dalle prove o dai corsi previsti nel precedente articolo a giudizio del ministro della marina.

(Approvato).

Art. 47.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina sarà costituita da:

a) i maggiori e capitani per la direzione delle macchine di cui al comma c) del precedente art. 45.

I maggiori per la direzione delle macchine suddetti non potranno avere avanzamento. Essi saranno tratti in servizio, se idonei, fino al limite di età del loro grado.

I capitani per la direzione delle macchine suddetti potranno ottenere solo l'avanzamento a maggiore per anzianità;

b) i capitani per la direzione delle macchine di cui al comma d) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma d) per passare nel genio navale. Coloro che rinunzieranno a frequentare i corsi di cui al comma d) del precedente art. 45 o non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi, resteranno definitivamente nel ruolo transitorio, e non potranno avere avanzamento.

c) i tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine di cui al comma e) del precedente art. 45 fino a quando raggiungeranno le condizioni previste dallo stesso comma e) per passare nel genio navale. I tenenti per la direzione delle macchine che non conseguiranno l'idoneità alla fine dei corsi stessi rimarranno nel ruolo transitorio e potranno ottenere la promozione a capitano nel ruolo transitorio stesso;

d) i capitani per la direzione delle macchine che all'atto dell'approvazione della pre-

sente legge avranno rinunciato o saranno caduti nell'esame per maggiore.

(Approvato).

Art. 48.

Gli ufficiali del genio navale e quelli per la direzione delle macchine, che a mente dell'art. 45 saranno confermati o trasferiti nel corpo del genio navale, saranno classificati secondo la loro anzianità di grado, e secondo quanto sarà stabilito con le norme particolari di cui all'art. 64.

(Approvato).

Art. 49.

L'organico del ruolo transitorio sarà determinato annualmente dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 50.

La tabella *D* prevista dall'art. 44 per il corpo del genio navale e per gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi della categoria meccanici sarà fissata dal ministro della marina di concerto con quello delle finanze, quando saranno messe in completa esecuzione le norme dettate dall'art. 45, commi a), b) e c).

(Approvato).

Art. 51.

È data facoltà al ministro della marina di trattenere in servizio, a loro domanda, per tre anni, 45 sottotenenti per la direzione macchine di complemento, in ragione media di 15 per ogni anno, per sopperire ai servizi di macchina in sostituzione degli ufficiali che saranno inviati ai corsi presso i Politecnici.

Tale facoltà potrà essere esercitata fino al 1° luglio 1936.

(Approvato).

Art. 52.

L'aspettativa per riduzione di quadri nella quale saranno collocati gli ufficiali di cui al comma a) dell'art. 45, è regolata dal Regio decreto n. 1938, del 15 ottobre 1925, meno

per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza.

Gli ufficiali suddetti potranno conseguire la promozione al grado immediatamente superiore liquidando gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La promozione competerà loro quando sarà concessa al pari grado e pari anzianità trasferito o confermato nel Corpo del Genio navale. La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

(Approvato).

Art. 53.

Agli ufficiali del Genio navale e agli ufficiali per la direzione delle macchine confermati o trasferiti nel corpo del Genio navale, agli ufficiali del Genio navale e per la direzione macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma *a*) dell'art. 45 e all'art. 52 saranno applicati i seguenti limiti di età:

Generale ispettore	65	anni
Tenente generale	62	»
Maggior generale	62	»
Colonnello	60	»
Tenente colonnello	55	»
Maggiore	50	»
Capitani e tenenti	45	»

(Approvato).

Art. 54.

Agli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina si applicano i limiti di età previsti dalla vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica per gli ufficiali per la direzione delle macchine.

(Approvato).

Art. 55.

I tenenti colonnelli, i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del Genio navale, ed i maggiori per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio a mente del comma *c*) dell'art. 45, quando colpiti dai limiti di età del loro grado, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

L'aspettativa concessa sarà regolata con le norme dell'art. 52, attribuendo ai predetti ufficiali il limite di età del grado superiore.

(Approvato).

Art. 56.

Per la prima formazione del corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti:

1°) tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;

2°) gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilirà il ministro della marina, purchè muniti di un brevetto di specializzazione, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente.

Tale norma avrà valore sino al 1° gennaio 1936;

3°) i tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore che ne facciano domanda, e purchè dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali così trasferiti sarà determinato dal Ministero, ma non potrà eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avrà vigore sino al 1° gennaio 1936.

Il trasferimento degli ufficiali indicati ai commi precedenti è subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal Presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta già in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal

sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello.

Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52.

Gli ufficiali di vascello che passeranno, a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel corpo armi navali conserveranno *ad personam* le denominazioni di grado di ufficiali di vascello.

(Approvato).

Art. 57.

Il Ministero della marina ha facoltà di assegnare ad ufficiali di vascello gli incarichi previsti per gli ufficiali delle armi navali, sino al completamento del ruolo di questi ultimi.

Pertanto i quadri organici degli ufficiali di vascello si intenderanno aumentati, nei vari gradi, di tanti posti quanti sono quelli che resteranno scoperti nei gradi corrispondenti del ruolo degli ufficiali delle armi navali. Tali posti saranno successivamente diminuiti, man mano che verranno a diminuire i posti scoperti nel ruolo degli ufficiali delle Armi navali.

(Approvato).

Art. 58.

Agli ufficiali del corpo delle Armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di età previsti dalla presente legge all'art. 53 per il corpo del Genio navale.

Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di età degli ufficiali di vascello

(Approvato).

Art. 59.

Il tenente generale medico del corpo sanitario che risulta in eccedenza alla tabella C allegata alla presente legge continua a rimanere in soprannumero, ma non si fa contemporaneamente luogo alla promozione nei gradi

di generale fino a che non sia assorbita la eccedenza stessa.

(Approvato).

Art. 60.

Nulla è variato alle disposizioni degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine. In questi ruoli saranno iscritti all'atto del loro allontanamento dal servizio gli ufficiali della direzione delle macchine che non saranno trasferiti nel corpo del Genio navale. Restano pertanto in vigore anche le disposizioni riguardanti il reclutamento degli ufficiali di complemento per la direzione delle macchine.

(Approvato).

Art. 61.

Per la prima formazione della categoria servizi portuali del corpo Reale equipaggi marittimi saranno trasferiti nella categoria stessa i sottufficiali di porto ora esistenti, provenienti dall'ordinamento ora vigente.

Con decreto Reale su proposta del ministro della marina, di concerto con quello delle comunicazioni e delle finanze, saranno emanate le norme per l'ordinamento ed il funzionamento delle categoria « Servizi portuali »; con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto col ministro delle comunicazioni e con quello delle finanze sarà stabilito il numero dei sottufficiali sottocapi e comuni della detta categoria.

(Approvato).

Art. 62.

Per gli assistenti del Genio navale che sono compresi nel ruolo transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 60 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina restano immutate le disposizioni della legge 27 dicembre 1906, n. 692, relative ai collocamenti a riposo degli assistenti del genio navale, ai quali rimane altresì esteso il disposto dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345.

(Approvato).

Art. 63.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

(Approvato).

Art. 64.

Il ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge.

(Approvato).

TABELLE

Denominazione gerarchica e corrispondenza di gradi degli Ufficiali dei Corpi Militari della R. Marina e del R. Esercito.

DENOMINAZIONE GERARCHICA	Corpo di Stato Maggiore	Corpo del Genio navale	Corpo per le armi navali	Ruolo transitorio Ufficiali di macchina del servizio permanente	Corpo degli Ufficiali per D. M. in congedo	Corpo sanitario M. M.		Corpo di commissariato militare marittimo	Corpo delle capitanerie di porto	Corpo degli Ufficiali del C. R. E. marittimi	Corrispondenza coi gradi del R. Esercito
						Medici	Chimici farmacisti				
Ufficiali Ammiragli e Ufficiali Generali	Grande Ammiraglio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Maresciallo d'Italia
	Ammiraglio d'Armata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Generale d'Armata
	Ammiraglio di Squadra	Generale Ispettore	Generale Ispettore	—	Gen. Ispettore	—	—	—	—	—	Generale di Corpo di Armata
	Ammiraglio di Divisione	Tenente Generale	Tenente Generale	—	Ten. Generale	Ten. Generale	—	Ten. Generale	Ten. Generale ^(c)	—	Generale di Div. e Tenente Gen. RR. CC. Art., Med. e Comm
	Contrammiraglio	Maggior Generale	Maggiore Generale	—	Magg. Generale	Magg. Generale	—	Magg. Generale	Magg. Generale	—	Generale di Brigata e Magg. Gen. RR. CC. Art., Med. e Comm.
Ufficiali Superiori	Capitano di Vascello	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello	Colonnello	—	Colonnello
	Capitano di Fregata	Tenen. Colonnello	Tenen. Colonnello	—	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	Ten. Colonnello	—	Tenente Colonnello
	Capitano di Corvetta	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	Maggiore	—	Maggiore
Ufficiali Inferiori	Tenente di Vascello ^(a)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano ^(b)	Capitano	Capitano
	Uff. Subalterni	Sotto Tenente di Vascello	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente	Tenente
		Guardiamarina	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente	Sotto Tenente

(a) In determinate condizioni di anzianità il Tenente di Vascello assume la denominazione di 1° Tenente di Vascello. del Corpo delle Capitanerie di porto ha l'incarico e il titolo di Ispettore delle Capitanerie di porto.

N. B. — Per il Corpo di Stato Maggiore e per i Corpi del Genio-Navale e delle Armi Navali esiste il grado di Aspicito, della R. Aeronautica e sui capi di 1ª classe del C. R. E. marittimi.

(b) In determinate condizioni di anzianità il Capitano assume la denominazione di 1° Capitano. (c) Il Tenente Generale rante. Esso corrisponde al grado di Maresciallo maggiore dei RR. CC. con precedenza sul Maresciallo maggiore del R. Esercito.

Denominazione gerarchica e corrispondenza dei gradi dei sottufficiali, graduati e comuni della Regia marina con quelli del Regio Esercito.

Denominazione generica	Gradi	Semaforisti	Infermieri	Musicanti e trombettieri	Furieri	Assistenti Genio Navale	Categoria in via di eliminazione fuochisti	Personale aggregato alla C. R. E. in via di eliminazione, assistenti Genio navale	Servizi portuali	Corrispondenza coi gradi del Regio Esercito
Sottufficiali	Capo di 1 ^a cl.	Capo semaforista di 1 ^a classe	Capo infermiere di 1 ^a classe	Capo musicante di 1 ^a classe	Capo furiere di 1 ^a classe	Capo assist. G. N. di 1 ^a classe	Capo fuochista di 1 ^a classe	Assistente di 1 ^a classe	Nocchiere di porto di 1 ^a classe	Maresciallo maggiore
	Capo di 2 ^a cl.	Capo semaforista di 2 ^a classe	Capo infermiere di 2 ^a classe	Capo musicante di 2 ^a classe	Capo furiere di 2 ^a classe	Capo assist. G. N. di 2 ^a classe	Capo fuochista di 2 ^a classe	Assistente di 2 ^a classe	Nocchiere di porto di 2 ^a classe	Maresciallo capo
	Capo di 3 ^a cl.	Capo semaforista di 3 ^a classe	Capo infermiere di 3 ^a classe	Capo musicante di 3 ^a classe	Capo furiere di 3 ^a classe	Capo assist. G. N. di 3 ^a classe	—	—	Nocchiere di porto di 3 ^a classe	Maresciallo
	Secondo capo anziano	Secondo capo semaforista anziano	Secondo capo infermiere anziano	Secondo capo music. anziano o trombettiere anz.	Secondo capo furiere anz.	Secondo capo assistente G. N. anziano	—	—	Secondo nocchiere di porto anziano	Sergente maggiore
	Secondo capo	Secondo capo semaforista	Secondo capo infermiere	Secondo capo musicante o secondo capo trombettiere	Secondo capo furiere	Secondo capo assistente G. Navale	—	—	Secondo nocchiere di porto	Sergente
	Sottocapi	Sottocapi	Sottocapo semaforista	Sottocapo infermiere	Sottocapo musicante o sottocapo trombettiere	Sottocapo furiere	Sottocapo assistente G. Navale	—	—	Sotto nocchiere di porto
Comuni	Comune 1 ^a cl.	Semaforista	Infermiere	Musicante o trombettiere	Furiere	Assistente G. Navale	—	—	Marinaio di porto	Appuntato
	Comune 2 ^a cl.	Allievo semaforista	Allievo infermiere	Allievo musicante o allievo trombett.	Allievo furiere	Allievo assist. G. Navale	—	—	Allievo marinaio di porto	Soldato
	Comune 3 ^a cl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—

TABELLA C.

Quadri organici dei Corpi militari della Regia marina.

CORPO DI STATO MAGGIORE

	Numero organico
Ammiragli di armata	4
Ammiragli di squadra	4
Ammiragli di Divisione	12
Contrammiragli	6
Capitani di vascello	60
Capitani di fregata	132
Capitani di corvetta	132
Tenenti di vascello	440
Sottotenenti di vascello	280
Guardiamarina	280
	<hr/> 1070

CORPO DEL GENIO NAVALE

	Numero organico
Generale ispettore del Corpo del Genio navale	1
Tenenti generali del Corpo del Genio navale	2
Maggiori generali del Corpo del Genio navale	2
Colonnelli del Corpo del Genio navale	12
Tenenti colonnelli del Corpo del Genio navale	45
Maggiori del Corpo del Genio navale	45
Capitani del Corpo del Genio navale	140
Tenenti e sottotenenti del Corpo del Genio navale	85
	<hr/> 332

CORPO PER LE ARMI NAVALI

	Numero organico
Generale ispettore del Corpo per le armi navali	1
Tenente generale del Corpo per le armi navali	2
Maggior generale del Corpo per le armi navali	2
Colonnelli del Corpo per le armi navali	6
Tenenti colonnelli del Corpo per le armi navali	13
Maggiori del Corpo per le armi navali	13
Capitani del Corpo per le armi navali	45
Tenenti e sottotenenti del Corpo per le armi navali	25
	<hr/> 104

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO

UFFICIALI MEDICI.

	Numero organico
Tenente generale medico	1
Maggior generale medico	1
Colonnelli medici	7
Tenenti colonnelli medici	30
Maggiori medici	36
Capitani medici	85
Tenenti medici	30
	<hr/> 190

UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

	Numero organico
Tenente colonnello chimico farmacista	1
Maggiori chimici farmacisti	2
Capitani chimici farmacisti	5
Tenenti chimici farmacisti	3
	<hr/> 11

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

	Numero organico
Tenente generale commissario	1
Maggior generale commissario	1
Colonnelli commissari	7
Tenenti colonnelli commissari	30
Maggiori commissari	36
Capitani commissari	105
Tenenti commissari	40
Sottotenenti commissari	40
	<hr/> 220

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

	Numero organico
Tenente generale di porto	1
Maggiore generale di porto	1
Colonnelli di porto	12
Tenenti colonnelli di porto	42
Maggiori di porto	52
Capitani di porto	140
Tenenti di porto	71
Sottotenenti di porto	71
	<hr/> 319

UFFICIALI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI

	Numero organico
Capitani	180
Subalterni	260
	<hr/> 440
I predetti ufficiali sono ripartiti nelle varie categorie come segue:	
Marinai	25
Timonieri	40
Cannonieri	70
Torpedinieri	50
Radiotelegrafisti	18
Aiutanti	5
Meccanici	150
Assistenti Genio navale	2
Operai	8
Semaforisti	24
Infermieri	10
Furieri	37
Direttore Corpo musicale	1
	<hr/> 440

Le eventuali successive varianti da apportare alla precedente ripartizione in relazione alle necessità di servizio, saranno stabilite con decreto del ministro della marina, fermo restando il numero totale sopraindicato. Ugualmente con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per raggiungere la ripartizione suddetta e le eventuali successive varianti.

L'aumento di 5 capitani sarà effettuato nel triennio 1° luglio 1926-1° luglio 1929, con determinazione ministeriale.

TABELLA D.

Corpo di Stato Maggiore (Ufficiali di vascello) e Corpo Armi Navali (1).

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo	
					Ufficiali di vascello	Corpo A..N.
Ammiraglio	1	—	—	—	—	—
Ammiraglio di armata	4	4	4	4	4	
Ammiraglio di squadra	4	4	4	4	4	
Ammiraglio di divisione	13	13	13	13	12	2 (2)
Contrammiraglio	6	7	7	7	6	
Capitano di vascello	54	58	62	66	60	6
Capitano di fregata	125	130	140	145	132	13
Capitano di corvetta	125	130	140	145	132	13
Tenente di vascello	430	450	480	485	440	45
Sottotenente di vascello	269	280	290	305	280	25
Guardiamarina						
	1,031	1,076	1,156	1,174	1,050	104

(1) Gli organici degli ufficiali di Stato Maggiore e del Corpo Armi Navali sono temporaneamente uniti insieme giusta il disposto dell'articolo 50.

(2) Gli ufficiali generali del Corpo Armi Navali sono complessivamente due: Uno solo di essi può avere il grado 3°.

Segue TABELLA D.

Corpo Sanitario.**a) UFFICIALI MEDICI.**

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	6	7	7	7	7
Tenente colonnello	21	24	28	30	30
Maggiore	45	42	38	36	36
Capitano	80	82	85	85	85
Tenente	29	30	30	30	30
	183	187	190	190	190

b) UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI.

Tenente colonnello chimico farmacista	1	1	1	1	1
Maggiore chimico farmacista	2	2	2	2	2
Capitano chimico farmacista	5	5	5	5	5
Tenente chimico farmacista	2	3	3	3	3
	10	11	11	11	11

Corpo di Commissariato Militare Marittimo.

Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	7	7	7	7	7
Tenente colonnello	23	25	28	30	30
Maggiore	41	41	38	36	36
Capitano	105	105	105	105	105
Tenente	39	40	40	40	40
Sottotenente					
	217	220	220	220	220

Segue TABELLA D.

Corpo delle Capitanerie di Porto.

GRADO	Organico attuale	Organico 1926-27	Organico 1927-28	Organico 1928-29	Organico definitivo
Tenente generale	1	1	1	1	1
Maggiore generale	1	1	1	1	1
Colonnello	12	12	12	12	12
Tenente colonnello	23	29	35	42	42
Maggiore	36	41	46	52	52
Capitano	142	142	140	140	140
Tenente	104	93	84	71	71
Sottotenente					
	319	319	319	319	319

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Avanzamento dei corpi militari della Regia Marina ». Li rileggo:

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(Approvato).

Art. 2.

Il grado di contrammiraglio e corrispondenti, e quelli superiori, debbono essere conferiti solo agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai Capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando o di alta direzione.

(Approvato).

Art. 3.

I Comandi navali e le cariche direttive saranno assegnati dal ministro della marina, sentito il parere del capo di Stato maggiore, soltanto a quegli ufficiali che per qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere diano sicuro affidamento di poterli disimpegnare.

Le cariche direttive degli ufficiali delle capitanerie di porto saranno assegnate dal ministro

della marina su proposta del ministro delle comunicazioni seguendo gli stessi criteri.

(Approvato).

Art. 4.

L'avanzamento ha luogo per corpi e ruoli, con promozioni successive da un grado all'altro, con le norme stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

L'avanzamento per gli ufficiali della Regia marina avviene ad anzianità, per concorso, a scelta assoluta o a scelta comparativa, come è indicato negli articoli seguenti.

La scelta comparativa per le promozioni al grado di capitano di fregata e corrispondenti, al grado di capitano di vascello e corrispondenti ed al grado di contrammiraglio e corrispondenti dovrà essere ispirata ad una progressiva severità di giudizio in corrispondenza alla elevatezza del grado da raggiungere.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali possono conseguire l'avanzamento quando si trovano nelle condizioni prescritte dalle tabelle allegate alla presente legge, firmate d'ordine Nostro dal ministro della marina.

(Approvato).

Art. 7.

È valido agli effetti della presente legge il tempo di imbarco su Regie navi in armamento, armamento ridotto o riserva, nonché il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandante, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purchè addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perchè il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, metà di esso dovrà essere trascorso su Regie navi, in armamento od armamento ridotto.

Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o armamento ridotto.

(Approvato).

Art. 8.

È considerato, a tutti gli effetti, come imbarco su navi nella posizione di armamento il personale della Regia marina che si trovi in una delle seguenti posizioni amministrative:

a) imbarcato su aeronavi armate (periodo di effettivo servizio);

b) destinato permanentemente, quale personale di volo, agli aeroscali od alle squadriglie di idrovolanti od aeroplani che hanno tutti, o parte, degli apparecchi efficienti o come equipaggio permanente di apparecchi isolati;

c) destinato a prendere parte ai voli, nelle scuole di aeronautica o di aviazione, allievi compresi.

Sono considerati come destinati permanentemente alle squadriglie:

a) i piloti e gli allievi piloti;

b) gli osservatori, posti alla permanente dipendenza del capo squadriglia;

c) i motoristi, i radiotelegrafisti, i mitraglieri destinati ai voli.

Le disposizioni del 1° comma cessano di essere applicate a coloro che nel periodo continuativo di sessanta giorni non abbiano compiuti voli od ascensioni (aeronavigazione).

(Approvato).

Art. 9.

L'ufficiale durante la disponibilità o l'aspettativa non può conseguire promozione.

(Approvato).

Art. 10.

L'ufficiale sottoposto a procedimento penale o al giudizio di un Consiglio di disciplina non può essere promosso al grado superiore mentre il procedimento penale o il giudizio disciplinare è in corso.

In caso di esito favorevole, e in seguito ad un nuovo giudizio di idoneità delle compe-

tenti Commissioni di avanzamento, deve essere promosso, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore. La data della sua promozione e la sua sede di anzianità saranno quelle che gli sarebbero spettate se la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina, se favorevole.

(Approvato).

CAPO II.

DELLE VACANZE NEI RUOLI.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti di cui al precedente articolo :

- a) La cessazione dal servizio permanente per limiti di età ;
- b) i decessi ;
- c) il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma ;
- d) il collocamento in congedo provvisorio ;
- e) le dimissioni ;
- f) il collocamento in aspettativa per qualunque motivo ;
- g) il collocamento in disponibilità ;
- h) la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali ;
- i) la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 37 e 51 ;
- l) il collocamento fuori quadro, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto

reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non danno luogo a promozioni dal grado inferiore.

(Approvato).

Art. 13.

L'ufficiale primo iscritto nel quadro di avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

(Approvato).

CAPO III.

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 14.

Gli ufficiali ammiragli o generali, gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, in ruoli di anzianità distinti per corpi e gradi ; per gli ufficiali del corpo sanitario, quelli medici separatamente da quelli chimico-farmacisti.

Gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi formano agli effetti dell'avanzamento un solo ruolo. È però in facoltà del Ministro della marina di suddividere agli effetti dello avanzamento gli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi in vari ruoli per categorie o per gruppi di categorie.

In conformità dei ruoli di anzianità e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento si compilano annualmente per ogni corpo tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali, quanti sono i gradi in ciascun ruolo.

Per l'anzianità di grado ed i ruoli di anzianità valgono le norme stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 15.

Il ministro della marina dispone ogni anno che sia presa in esame, per l'avanzamento, l'aliquota di ammiragli di divisione e di contrammiragli e gradi corrispondenti, di ufficiali superiori ed inferiori indicata dalle tabelle allegate alla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Il ministro della marina dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento quando i quadri ordinari siano esauriti o prossimi ad esaurirsi. Il ministro stesso stabilisce il grado e il numero degli ufficiali che dovranno essere compresi nei quadri suppletivi.

Gli ufficiali che per deficienza delle condizioni prescritte non furono scrutinati in occasione della compilazione dei quadri di avanzamento, potranno essere presi in esame quando raggiungano le condizioni prescritte dall'art. 6.

Gli ufficiali per i quali le Commissioni deliberano di sospendere il giudizio per le cause che saranno stabilite dal regolamento, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio, per lo scioglimento della riserva, dopo che saranno eliminate le cause che motivarono la deliberazione sospensiva.

Nei casi previsti dai due precedenti commi del presente articolo non è richiesta la compilazione di schede individuali, di cui all'articolo 23, comma 2.

(Approvato).

Art. 17.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento e la compilazione dei relativi quadri sono costituite due Commissioni di avanzamento, e cioè:

a) la Commissione suprema di avanzamento;

b) la Commissione ordinaria di avanzamento.

(Approvato).

Art. 18.

La Commissione suprema di avanzamento ha le seguenti attribuzioni:

a) giudicare sull'idoneità o meno alle funzioni del proprio grado per gli ufficiali del grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti e superiori di tutti i corpi militari della Regia marina, fino al grado di ammiraglio di divisione e corrispondenti inclusi;

b) giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore degli stessi ufficiali del comma a) e compilare i relativi quadri di avanzamento;

c) deliberare sulle proposte di cancellazione dai quadri da essa compilati;

d) deliberare sulle proposte di scelta eccezionale di cui agli articoli 58 e 59 per gli ufficiali indicati nel comma a);

e) dare parere sul collocamento in ausiliaria di autorità degli ufficiali previsti nel comma a) che fossero sottoposti al suo esame in base all'art. 40 della legge vigente sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, Regia marina e Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 19.

La Commissione ordinaria di avanzamento, oltre quelle altre stabilite da disposizioni speciali, ha le attribuzioni della Commissione suprema di avanzamento indicate ai commi a), b), c), d) ed e) dell'articolo precedente per gli ufficiali di tutti i corpi della Regia marina dal grado di guardiamarina e corrispondenti fino al grado di capitano di corvetta e corrispondenti incluso, e per gli ufficiali in congedo di tutti i corpi e gradi della Regia marina, e le attribuzioni di cui ai commi b), c), e d) per i capi di 1^a classe del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 20.

La Commissione suprema di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ammiraglio di armata Capo di Stato maggiore della Regia marina, presidente;

b) da tutti gli ammiragli di armata e di

squadra, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire. In caso di assenza o di impedimento dell'ammiraglio di armata Capo di Stato maggiore della Regia marina, assume la presidenza l'ammiraglio più anziano fra i presenti;

c) dal direttore generale del personale e dei servizi militari in qualità di membro con voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali di grado inferiore a quello da lui rivestito;

d) dai generali ispettori del genio navale e delle armi navali, o in caso di impedimento, dagli ufficiali generali che li seguono immediatamente in ruolo, a prescindere da coloro che coprono le cariche di direttori generali delle costruzioni navali e delle armi navali;

e) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di direttore generale delle costruzioni navali e direttore generale delle armi navali e quelli che rivestono rispettivamente, le cariche di direttore centrale di sanità militare marittima, di direttore centrale di Commissariato militare marittimo e dell'ispettore delle capitanerie di porto;

f) di un ufficiale generale medico, di Commissariato o di porto.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c). Per gli ufficiali degli altri corpi della Regia marina prendono parte alle sedute i membri indicati nei comma a) b), c) e quelli appartenenti al corpo degli ufficiali esaminandi indicati nei comma d), e) ed f).

(Approvato).

Art. 21.

La Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come segue:

a) dall'ufficiale ammiraglio presidente del Consiglio superiore di marina, presidente;

b) dall'ufficiale ammiraglio vice-presidente del Consiglio superiore di marina;

c) dall'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello membro ordinario del Consiglio superiore di marina, con funzioni di segretario per gli affari militari;

d) dal sotto capo di Stato Maggiore della marina, o, in caso di sua assenza od impedi-

mento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati all'ufficio di Stato Maggiore della Regia marina e non impediti di intervenire;

e) dal direttore generale del personale e dei servizi militari o, in caso di sua assenza od impedimento, dal più anziano fra gli ufficiali superiori di vascello destinati alla direzione del personale e dei servizi militari e non impediti di intervenire;

f) da due ufficiali generali o superiori più elevati in grado aventi destinazioni di servizio al Ministero o presso i corpi consultivi della Regia marina, per ognuno dei Corpi del genio navale, delle armi navali, dei corpi di sanità, di Commissariato e capitanerie di porto; uno dei due ufficiali della presente lettera deve essere in ogni caso l'ufficiale generale del rispettivo corpo che riveste la carica di direttore generale o direttore centrale presso il Ministero della marina o delle comunicazioni o l'ufficiale superiore che ne fa le veci;

g) dal comandante superiore del Corpo Reali equipaggi marittimi e dall'ufficiale capo della sezione Corpo Reale equipaggi marittimi presso la direzione generale del personale e dei servizi militari.

Per lo scrutinio degli ufficiali dello Stato Maggiore prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma a), b), c), d), e).

Per gli ufficiali degli altri corpi prendono parte alle sedute i membri indicati dai comma a) b) c) d) e) e quelli appartenenti al corpo degli ufficiali esaminandi indicati nel comma f); per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e per gli ufficiali meccanici la Commissione ordinaria di avanzamento è costituita come quella per lo scrutinio degli ufficiali del genio navale; per lo scrutinio a sottotenente del corpo Reali equipaggi marittimi in servizio permanente prendono parte alle sedute i membri indicati ai comma a), b), c), d) e g), e per i soli sottufficiali meccanici i membri di cui al comma f) del corpo del genio navale: nei casi di nomine a sottotenente del corpo Reale equipaggi marittimi di complemento o della riserva navale non interviene il comandante superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi di cui alla lettera g).

(Approvato).

Art. 22.

Sia il presidente della Commissione suprema sia quello della Commissione ordinaria hanno facoltà di farvi intervenire, come membro consultivo, senza diritto a voto, qualunque ufficiale ammiraglio o generale, superiore gerarchico del giudicando per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

(Approvato).

Art. 23.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna bene le funzioni del proprio grado, e quindi stabilire se possiede o no la idoneità all'avanzamento prendendo in esame gli elementi di giudizio stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello, capitano di fregata e gradi corrispondenti degli altri corpi della Regia marina dei risultati dello scrutinio di schede individuali. Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio, da tutti gli ufficiali dello stesso corpo, che abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, nonchè dagli ufficiali dello stesso corpo aventi grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore. Il modulo di tali schede e le norme relative alla loro compilazione saranno stabilite dal regolamento.

(Approvato).

Art. 24.

Le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli precedenti si intendono costituite quando sono presenti i due terzi dei membri con diritto a voto.

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati in seno alle Commissioni avviene, dopo discussione, con voto segreto.

L'idoneità agli uffici del grado e all'avanzamento per anzianità è pronunziata a maggioranza assoluta di voti. La parità dei voti

nelle votazioni per le promozioni ad anzianità indica giudizio di non idoneità.

L'idoneità all'avanzamento nella scelta assoluta, nella scelta comparativa e per concorso è pronunziata a maggioranza di due terzi dei voti.

La graduatoria nelle promozioni a scelta comparativa ed in quella per concorso è determinata in base agli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento, al servizio prestato ed alle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra.

(Approvato).

Art. 25.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento.

(Approvato).

Art. 26.

I deliberati delle competenti Commissioni di avanzamento sono resi definitivi quando approvati dal ministro della marina.

Il ministro della marina può eseguire fra gli iscritti nei quadri di avanzamento compilati col criterio della scelta comparativa, quegli spostamenti, e in tutti gli altri quadri quelle esclusioni, che ritiene più rispondenti all'interesse dell'Amministrazione militare marittima.

I quadri di avanzamento entrano in vigore dalla data di applicazione del decreto ministeriale che li approva.

(Approvato).

Art. 27.

Il ministro della marina ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali iscritti in quadro di avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente alla approvazione del quadro. L'ufficiale che venga a trovarsi in tali condizioni dovrà essere sottoposto nuovamente, entro sei mesi, all'esame della competente Commissione di avanzamento. Il giudizio di

tale Commissione è definitivo quando è approvato dal ministro della marina.

(Approvato).

Art. 28.

Quando un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali egli dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità stesse debbono inoltrare apposita proposta affinché egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Tali proposte saranno dal Ministero sottoposte all'esame delle competenti Commissioni nel più breve tempo possibile; per il giudizio di cui al seguente art. 29. Fino a quando non sia deliberato al riguardo, la iscrizione in quadro dell'ufficiale rimane sospesa.

Per il giudizio di cui al presente articolo non è richiesta la compilazione di nuove schede individuali di cui all'art. 23 comma 2.

(Approvato).

Art. 29.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che, a giudizio delle competenti commissioni, esaminati i rapporti di cui all'art. 28, non possiede più l'insieme delle attitudini richieste per l'avanzamento, è cancellato dal detto quadro anche durante il corso dell'anno.

(Approvato).

Art. 30.

I reclami presentati contro i deliberati delle Commissioni di avanzamento sono giudicati dal ministro della marina.

(Approvato).

Art. 31.

Quando un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale, od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego,

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa fino a quando la sua posizione sia completamente definita.

(Approvato).

Art. 32.

I quadri di avanzamento cessano di avere vigore con la data di convocazione delle competenti Commissioni per la compilazione dei nuovi quadri ordinari per i corrispondenti gradi.

È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base al criterio del concorso, i quali vigono finché non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

Per gli ufficiali iscritti in quadro perchè giudicati meritevoli di promozione eccezionale a scelta valgono le disposizioni dell'art. 59, salvo il disposto degli articoli 27 a 31.

(Approvato).

Art. 33.

Sono considerati esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, dalle competenti Commissioni o esclusi a mente dell'art. 26;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro di avanzamento quando il numero degli iscritti nel quadro è superiore a quello corrispondente alla loro sede di anzianità;

d) gli ufficiali che non abbiano potuto essere scrutinati per mancanza delle condizioni di imbarco o di carica prescritti per il loro grado e corpo, a meno che tale mancanza non sia dovuta a cause derivanti da motivi di servizio o da infermità temporanee provenienti dal servizio.

Per l'applicazione dell'art. 30 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, si intenderanno esclusi definitivamente dall'avanzamento:

1^o) gli ammiragli di divisione, i contrammiragli e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma *a*) o del comma *b*);

2^o) i capitani di vascello, i capitani di fregata e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni o del comma *a*) o del comma *b*), o che per due volte consecutive o non consecutive, alla distanza non inferiore a dieci mesi siano nelle condizioni del comma *c*);

3^o) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti che si trovino in una delle condizioni previste dai comma *a*) e *b*) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a dieci mesi;

4^o) i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a venti mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma *c*), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma *a*) o *b*) e due volte in quelle del comma *c*);

5^o) tutti gli ufficiali di ogni corpó o grado che si trovino per quattro volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a trenta mesi fra la prima e l'ultima, nelle condizioni del comma *d*).

Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti, che si trovino per due volte consecutive o non consecutive a distanza non inferiore a 10 mesi nella condizione del comma *c*) si applicano gli articoli 50 e 51.

(Approvato).

Art. 34.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento, agli ufficiali che sono dichiarati non idonei agli uffici del grado o all'avanzamento; a quelli giudicati idonei ma non iscritti sul quadro, nel quale sono iscritti ufficiali pari grado di essi meno anziani, ed a quelli infine per i quali viene disposta la cancellazione o la sospensione dal quadro, è data conoscenza dei giudizi che li riguardano, con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto

dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

(Approvato).

Art. 35.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento ed iscritti in quadro sono promossi nell'ordine della loro iscrizione in quadro di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 36.

L'ufficiale fuori quadro organico è promosso quando, verificandosi una vacanza nel grado superiore, a lui spetti coprirla secondo il posto che occupa nel quadro di avanzamento. Qualora l'ufficiale così promosso continui a rimanere fuori quadro organico nel ruolo del nuovo grado, si farà luogo a promozione di altro ufficiale per il posto vacante nel ruolo.

Allorquando l'ufficiale fuori quadro organico, di cui al precedente comma, cessati i motivi del collocamento fuori quadro, vi rientra, non si darà più corso a successive promozioni per il grado nel quale si verifica la eccedenza, fino a quando essa non sia eliminata.

(Approvato).

Art. 37.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Per i capitani di fregata e gradi corrispondenti si applicano anche le norme stabilite dagli articoli 50 e 51 e per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti le norme dell'art. 43.

(Approvato).

CAPO IV.

DELL'AVANZAMENTO.

Art. 38.

L'avanzamento al grado di sottotenente di vascello o grado corrispondente avviene per anzianità.

Il sottotenente del corpo Reale equipaggi marittimi direttore del corpo musicale non può conseguire avanzamento.

L'avanzamento a tenente commissario ed a tenente di porto ha luogo in base ai risultati del concorso di ammissione ed a quelli di un corso di istruzione teorico pratico e di tirocinio pratico secondo sarà stabilito dal regolamento.

(Approvato).

Art. 39.

L'avanzamento al grado di tenente di vascello avviene per concorso in base ai risultati del corso superiore, ed all'esame delle note caratteristiche, nonché degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

Al corso superiore prendono parte i sottotenenti di vascello, appartenenti allo stesso corso di uscita dalla Regia Accademia, ad eccezione di coloro che per qualsiasi causa abbiano acquistata una sede di anzianità nel corso seguente e che perciò a detto corso si considerano aggregati.

Se vi sono corsi intermedi di ufficiali ammessi in base a disposizioni speciali, essi potranno essere chiamati a frequentare il corso superiore con i pari grado del corso precedente o del corso seguente, ma saranno classificati a parte, fra loro.

Se per ragioni di servizio o per infermità temporanee qualche sottotenente di vascello non può prendere parte al corso superiore con i propri compagni di corso, egli sarà chiamato a seguirlo col corso seguente, ma sarà scrutinato a parte e gli sarà assegnato il posto che gli compete nel proprio corso.

A gli ufficiali che debbono frequentare il corso superiore è accordata una sola sessione di esami di riparazione.

Il quadro di avanzamento viene formato secondo le disposizioni date dal regolamento tenendo anche conto dei risultati dei corsi pratici cui potranno essere chiamati gli ufficiali stessi dopo il corso superiore.

(Approvato).

Art. 40.

L'avanzamento a capitano del corpo del genio navale, del corpo delle armi navali, del corpo sanitario, del corpo di Commissariato ha luogo per anzianità, quello a capitano delle capitanerie di porto per concorso per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. A tale concorso prendono parte ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati.

L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità, con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 41.

L'avanzamento a capitano di corvetta avviene per concorso, tenendo conto dei risultati ottenuti al corso di comando, del servizio prestato in guerra, delle note caratteristiche, e degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.

A tale corso prendono parte tutti i tenenti di vascello appartenenti ad uno stesso corso di uscita della Regia Accademia navale, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente. Se vi sono ufficiali che non possono frequentare il corso per ragioni di Regio servizio o per infermità temporanee, ovvero ufficiali appartenenti a corsi intermedi, si applica ad essi, analogamente, il disposto dell'art. 39.

A gli ufficiali che frequentano il corso non è concesso di ripeterlo in caso di insuccesso,

Gli ufficiali appartenenti allo stesso corso, come al 1° comma del presente articolo, possono dal Ministero essere destinati a frequentare il corso di comando in vari gruppi.

(Approvato).

Art. 42.

L'avanzamento a maggiore in tutti i corpi militari della Regia marina avviene in seguito a concorso per esame, senza frequentare speciali corsi. Agli esami di concorso possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianità nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Gli ufficiali per la direzione delle macchine che passeranno a far parte del corpo del genio navale, agli effetti di questo articolo, si intenderanno aggregati al corso di reclutamento del genio navale che immediatamente li precede nell'anzianità.

L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianità secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneità all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non passeranno nel corpo del genio navale.

(Approvato).

Art. 43.

I tenenti di vascello che rinunciano a frequentare il corso di comando e gli ufficiali pari grado dei vari corpi militari della Regia marina che rinunciano a sostenere gli esami stabiliti per l'avanzamento degli ufficiali del proprio corpo e grado, possono rimanere in servizio, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, fino a quando raggiungano il minimo delle condizioni stabilite per poter essere collocati in ausiliaria.

Tale disposizione si applica anche agli ufficiali di cui al precedente comma che non superano con esito favorevole il corso di comando o gli esami stabiliti per l'avanzamento dei

capitani dei vari corpi militari della Regia marina.

Il numero complessivo di tali ufficiali non potrà eccedere la 8ª parte del ruolo organico del loro grado e corpo; facendosi luogo ove si verificasse tale eccedenza al collocamento in ausiliaria o in congedo provvisorio dei meno idonei a cominciare dai più anziani, quando abbiano raggiunto le condizioni per tali collocamenti.

I capitani per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che non possono avere avanzamento a maggiore, saranno conservati in servizio fino al limite di età prescritto per il loro grado.

(Approvato).

Art. 44.

L'avanzamento al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti avviene per scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24. Agli scrutinandi sarà però attribuito per la classifica di cui all'art. 24 un punto di anzianità e non si farà luogo a spostamenti fra i classificati con punti assai prossimi, come sarà disposto col regolamento. I maggiori per la direzione delle macchine ed i capitani per la direzione delle macchine trasferiti nel corpo del genio navale a mente dell'art. 45 comma c) della legge sull'ordinamento della Regia marina, dovranno sottoporsi a speciali corsi o a speciali prove di esame per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale. I maggiori per la direzione delle macchine già iscritti nei quadri di avanzamento del 1926, e trasferiti nel corpo del genio navale, non dovranno sottoporsi a speciali prove per l'avanzamento a tenente colonnello del genio navale, applicandosi ad essi la scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24.

I maggiori per la direzione delle macchine, trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno avere alcun avanzamento.

Essi saranno trattenuti in servizio fino a raggiungere i limiti di età del proprio grado.

(Approvato).

Art. 45.

I capitani di corvetta e gli ufficiali di grado corrispondente dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 33, paragrafo 4^o.

(Approvato).

Art. 46.

È data facoltà al ministro della marina di concedere che alcuni capitani e maggiori del genio navale avanzino con la metà delle condizioni di imbarco in servizio di macchina. Il numero di tali ufficiali sarà determinato con disposizione ministeriale, ma non potrà eccedere l'8^a parte del ruolo dei capitani e la 6^a parte del ruolo dei maggiori.

(Approvato).

Art. 47.

L'avanzamento al grado di capitano di vascello e corrispondenti avviene a scelta comparativa secondo le norme dell'art. 24.

Per gli ufficiali dello Stato maggiore sarà titolo di preferenza nella scelta l'aver seguito con risultati soddisfacenti il corso dell'Istituto di guerra marittima.

(Approvato).

Art. 48.

Al corso presso l'Istituto di guerra marittima verranno ammessi capitani di corvetta dopo l'esperimento in comando navale e capitani di fregata.

La Commissione ordinaria di avanzamento procederà all'esame degli ufficiali suddetti e ne proporrà l'iscrizione al corso dell'Istituto di guerra marittima quando essi abbiano:

a) non meno di 15/20 per le loro qualità tecnico-professionali e di carattere;

b) non meno di 15/20 al corso di comando di cui all'art. 41;

c) non meno di 33/20 complessivamente fra i due punti suddetti.

Le modalità relative saranno indicate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 49.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti dichiarati idonei ma non compresi in quadro concorrono con i loro pari grado nei successivi quadri di avanzamento suppletivi ed ordinari sino a che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 33 paragrafo 2^o.

(Approvato).

Art. 50.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti che per due volte consecutive o non consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 33 comma c) sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 51.

I capitani di fregata e gradi corrispondenti da collocarsi in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 50 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 52.

Il capitano di fregata e l'ufficiale di grado corrispondente collocato in aspettativa per riduzione di quadro in base agli articoli 50 e 51 conseguono la promozione al grado superiore quando la conseguono tutti i pari grado iscritti nel 1^o quadro nel quale egli non fu compreso.

(Approvato).

Art. 53.

L'aspettativa per riduzione dei quadri nella quale sono collocati i capitani di fregata e gradi corrispondenti a norma degli articoli 50

e seguenti è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938. Però, i capitani di fregata e i tenenti colonnelli promossi capitani di vascello o colonnelli a norma del precedente articolo liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado, come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

(Approvato).

Art. 54.

L'avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti avviene a scelta comparativa, con le norme indicate all'art. 24.

(Approvato).

Art. 55.

L'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione e di ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti avviene a scelta assoluta.

(Approvato).

Art. 56.

Il grado di ammiraglio di armata è conferito all'ammiraglio di squadra che viene nominato comandante in capo dell'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

(Approvato).

Art. 57.

Il grado di grande ammiraglio può essere conferito solamente per azioni di guerra.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale che possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando o le funzioni del grado superiore e che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — servizi di straordinaria importanza allo Stato, anche se non possieda ancora le condizioni normali di avanzamento del proprio grado, sarà promosso a scelta eccezionale al grado superiore, purchè abbia raggiunto il primo terzo del ruolo del suo grado quando il ruolo stesso comprenda un numero di ufficiali superiore a 10, o la prima metà di esso, quando ne comprenda meno di 10.

Per l'avanzamento di cui sopra occorre in ogni caso che l'ufficiale abbia raggiunto la metà delle condizioni stabilite dalle tabelle di cui all'art. 6.

(Approvato).

Art. 59.

Le proposte per le promozioni eccezionali a scelta di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal ministro della marina, se da questo approvate. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione di avanzamento competente di cui agli articoli 20 e 21.

Gli ufficiali dichiarati meritevoli di promozione eccezionale a scelta hanno l'assoluta precedenza su tutti gli iscritti in quadro di avanzamento del proprio corpo e grado e sono classificati fra loro secondo la loro anzianità di grado.

Gli ufficiali iscritti nel quadro per la promozione eccezionale a scelta, se non sono eventualmente promossi prima della decadenza del quadro, sono confermati nei successivi quadri secondo l'ordine della loro iscrizione nel quadro che va a scadere.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente sono analogamente applicabili anche ai capi di 1.^a classe del Corpo Reale equipaggi marittimi per la nomina a sottotenente del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

CAPO V.

DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 60.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

- 1° ufficiali di complemento;
- 2° ufficiali in ausiliaria;
- 3° ufficiali in congedo provvisorio;
- 4° ufficiali della riserva navale.

(Approvato).

Art. 61.

Gli ufficiali di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva navale sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità conformemente a quanto è stabilito dall'art. 14 per gli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 62.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozioni.

(Approvato).

Art. 63.

Il criterio fondamentale di cui all'art. 1° è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo.

(Approvato).

Art. 64.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, dello stesso corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento.

(Approvato).

Art. 65.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa per ogni ruolo dei vari corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Art. 66.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni nel grado di guardamarina o gradi corrispondenti;

di 4 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

di 6 anni in ciascuno dei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 67.

Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, d'essere trattenuti in servizio temporaneo, al termine della ferma, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo la loro ferma di leva, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco vigenti per gli ufficiali di pari grado e corpo del servizio permanente.

(Approvato).

Art. 68.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza

d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali del corpo di Commissariato e delle Capitanerie di porto e del corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano.

(Approvato).

Art. 69.

Per lo scrutinio degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro iscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui gli articoli 23 comma 1^o, 24 a 32 e 34, riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 70.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei ;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento ;

se due volte furono cancellati dai detti quadri ;

se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

(Approvato).

Art. 71.

Nulla è variato a quanto dispone il Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, circa il conferimento direttamente dei vari gradi nei ruoli di complemento.

(Approvato).

CAPO VI.

DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 72.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, deve intendersi quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto o in parte del territorio dello Stato o delle colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

(Approvato).

Art. 73.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutti i corpi e ruoli della Regia marina, promozioni straordinarie, per merito di guerra debitamente accertato. Tali promozioni avranno decorrenza dalla data dei fatti d'arme che rispettivamente le originarono.

Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme degli articoli 58 e 59.

(Approvato).

Art. 74.

Non si può far luogo a promozione per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in zone dichiarate in istato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

(Approvato).

Art. 75.

In tempo di guerra :

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità che fossero, eventualmente, prescritti ;

b) le promozioni per concorso, scelta assoluta o scelta comparativa, per le quali siano stabiliti corsi, esperimenti obbligatori o esami, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali ;

c) i periodi minimi di permanenza nel grado di comando, di imbarco e di carica

stabiliti dalla presente legge e dalle annesse tabelle sono ridotti a metà.

(Approvato).

Art. 76.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano, interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente, eccezione fatta per i periodi di navigazione e per le schede di avanzamento prescritte dal 2° comma dell'articolo 23.

(Approvato).

Art. 77.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principî fondamentali ai quali essa è stata informata.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

CAPO VII.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICIALI DEL CORPO DEL GENIO NAVALE.

Art. 78.

I tenenti già in servizio nel corpo del genio navale e non ancora in quadro di avanzamento dovranno compiere il servizio macchine a bordo di Regie navi almeno per un anno per ottenere la promozione a capitano.

(Approvato).

Art. 79.

Per i colonnelli e tenenti colonnelli del genio navale provenienti dal corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine il servizio reparti macchine si intende equipollente a quello

richiesto presso la Direzione delle costruzioni e uffici tecnici per gli ufficiali del genio navale.

Per i colonnelli del genio navale attualmente in servizio il periodo di direzione assolto nel grado di tenente colonnello equivarrà a tutti gli effetti al periodo di direttore richiesto nel grado di colonnello.

I maggiori del genio navale attualmente in servizio potranno avanzare al grado di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare al grado di maggiore, ed a suo tempo a quello di tenente colonnello senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I capitani del genio navale attualmente in servizio con anzianità di grado posteriore al 1° gennaio 1922 potranno avanzare a grado di maggiore compiendo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

I tenenti del genio navale che all'entrata in vigore della presente legge siano già in quadro di avanzamento potranno avanzare al grado di capitano senza compiere il periodo di imbarco previsto dalla tabella B. Essi dovranno compiere nel grado di capitano almeno i due terzi del periodo di imbarco previsto per questo grado per ottenere l'avanzamento al grado di maggiore.

I tenenti del genio navale, esclusi quelli di cui al comma precedente, con anzianità di grado anteriore al 1° gennaio 1925, potranno avanzare al grado di capitano compiendo solo la metà del periodo di imbarco previsto dalla tabella B.

(Approvato).

CAPO VIII.

DISPOSIZIONI PER GLI UFFICIALI TRASFERITI DAI RUOLI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 80.

Nulla è variato alle disposizioni del Regio decreto-legge n. 1468 in data 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922, n. 430, re-

lativo agli ufficiali superiori riammessi in servizio permanente dai ruoli della riserva navale.
(Approvato).

Art. 81.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passato frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

Nulla è variato a quanto dispone il Regio decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono già promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.

Quanto sopra è ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del Regio decreto-legislativo numero 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'articolo 43 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

(Approvato).

Art. 82.

Le disposizioni degli articoli 42 e 43 si applicano anche agli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina che siano stati trasferiti nei ruoli del servizio permanente da quelli degli ufficiali di complemento e della riserva navale, in applicazione di disposizioni speciali.
(Approvato).

Art. 83.

Gli ufficiali di qualsiasi grado o corpo trasferiti dai ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva navale (salvo quelli di cui all'arti-

colo 80) saranno compresi nel numero degli ufficiali stabilito dai ruoli organici dei rispettivi Corpi e gradi.

(Approvato).

Art. 84.

Gli ufficiali medici provenienti dai ruoli di complemento costituiranno, agli effetti dell'avanzamento, un corso di ammissione per ciascun rispettivo concorso in base al quale siano stati ammessi in servizio permanente. Essi avanzeranno quindi con le norme vigenti per coloro che provengono dal normale reclutamento.

(Approvato).

CAPO IX.

DEGLI UFFICIALI IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI SENZA RICHIAMO IN SERVIZIO.

Art. 85.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto n. 1938 del 15 ottobre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

CAPO X.

DEGLI UFFICIALI MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

Art. 86.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 15 gennaio 1925, n. 338 sullo stato, avanzamento, e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osservano le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore, ma se trattasi di avanzamento ad anzianità o a scelta assoluta, quando l'acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli; se trattasi di avanzamento a scelta comparativa, quando acquista diritto all'avanzamento l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei rispettivi quadri di avanzamento;

c) che essi vengono presi in esame agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più, all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della marina per la presa in esame degli ufficiali dei vari corpi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado del rispettivo corpo di eguale anzianità nel ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della vigente legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

(Approvato).

DISPOSIZIONI VARIE

CAPO XI.

Art. 87.

Gli ufficiali dello Stato Maggiore Generale S. A. N. che passano a far parte del nuovo corpo degli ufficiali per le Armi navali, e gli ufficiali dello Stato Maggiore che passeranno a far parte del detto nuovo Corpo, avanzeranno secondo le norme degli articoli precedenti. Essi però

saranno considerati fino al 1° gennaio 1936 come facenti parte del ruolo degli ufficiali dello Stato Maggiore con la loro attuale sede di anzianità. Dal 1° gennaio 1936 l'avanzamento avverrà indipendentemente da quello degli ufficiali di Stato Maggiore.

(Approvato).

Art. 88.

Per gli ufficiali superiori di Stato Maggiore che il Ministero ritenesse di dover destinare ad incarichi devoluti ad ufficiali delle Armi navali saranno considerati come periodi di imbarco, agli effetti dell'avanzamento, quelli compiuti in tali incarichi.

Il periodo di imbarco in comando navale dovrà però essere in ogni caso totalmente compiuto.

(Approvato).

Art. 89.

Per l'applicazione dell'art. 33 valgono anche gli scrutini compiuti dalle competenti Commissioni di avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 90.

I quadri di avanzamento del 1926 già compilati cessano di aver vigore alla data di pubblicazione della presente legge, eccettuati quelli compilati col criterio del concorso.

Non si farà luogo a promozioni anche se si verificassero vacanze sino alla compilazione dei nuovi quadri di avanzamento.

(Approvato).

Art. 91.

È data facoltà al ministro della marina, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(Approvato).

Art. 92.

Per la compilazione dei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi nell'anno 1926 e per le conseguenti promozioni, i periodi mi-

nimi di imbarco, comando e di carica saranno quegli stessi stabiliti prima della entrata in vigore della presente legge.

Per gli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto si osserveranno le prescrizioni della presente legge tranne che per i tenenti colonnelli pei quali il servizio di Comandante in 2ª di una Direzione marittima equivarrà a tutti gli effetti quale Comando.

Nella compilazione dei quadri nell'anno 1927 sarà ridotto alla metà il periodo di permanenza prescritto dalla presente legge nelle varie cariche (eccezione fatta per il Comando navale) per quei gradi e corpi per i quali tale condizione non era obbligatoria prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 93.

Le norme relative al Corso di comando per la promozione a capitano di corvetta saranno applicabili ai tenenti di vascello con anzianità di grado del 21 febbraio 1918 e posteriore.

Le norme relative agli esami per la promozione a maggiore di porto saranno applicabili agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto

incominciando dai quadri di avanzamento da compilarsi nel 1927.

Fino alla compilazione di tali quadri continueranno ad aver vigore le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge. Queste ultime disposizioni continueranno pure ad essere applicate agli ufficiali che facciano parte di corsi in parte promossi con le norme stesse.

(Approvato).

Art. 94.

La legge 6 marzo 1898, n. 59, e tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Sono anche abrogati i decreti luogotenenziali legislativi in data 12 aprile 1917, n. 571 e 9 dicembre 1917, n. 2017, nonché il Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 849, riguardanti le promozioni eccezionali a scelta.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari del Corpo Reale equipaggi marittimi rimangono in vigore le relative disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi approvato con Regio decreto 21 agosto 1925, n. 1525, con le successive aggiunte e varianti.

(Approvato).

TABELLA A.

Ufficiali del Corpo dello Stato Maggiore.

(UFFICIALI DI VASCELLO)

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Ammiraglio di Squadra ad Ammiraglio di Armata . . .	—	—	—	—
Da Ammiraglio di Divisione ad Ammiraglio di Squadra . . .	12 mesi	12 mesi	In effettivo Comando di forze navali o di Divisione nel grado di Ammiraglio di Divisione.	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni.
Da Contrammiraglio ad Ammiraglio di Divisione . . .	6 mesi	—	—	id.
Da Capitano di Vascello a Contrammiraglio	2 anni e 6 mesi	2 anni	Di cui almeno uno in Comando di nave o di flottiglia nel grado di Capitano di Vascello potendo l'altra metà essere effettuata come Capo di Stato Maggiore di Forze Navali.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da Capitano di Fregata a Capitano di Vascello	id.	3 anni	Di cui almeno uno in Comando nel grado di Capitano di Fregata.	Primo quinto del ruolo di anzianità.
Da Capitano di Corvetta a Capitano di Fregata	id.		Di cui almeno uno in Comando nel grado di Capitano di Corvetta.	id.
Da Tenente di Vascello a Capitano di Corvetta	4 anni	4 anni	Di cui almeno un anno in Comando nel grado di Tenente di Vascello.	Per corso.
Da Sottotenente a Tenente di Vascello	3 anni	2 anni	Superare il corso superiore.	id.
Da Guardiamarina a Sottotenente di Vascello	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	id.

TABELLA B.

Ufficiali del Corpo del Genio Navale.

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente Generale a Generale Ispettore	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni
Da Maggior Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	id.
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di Colonnello come Direttore delle Costruzioni Navali o Capo Ufficio Tecnico della R. Marina o incarico equipollente	id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di Tenente Colonnello come Vice Direttore o Sottodirettore delle Costruzioni Navali in uno dei Regi Arsenalì o incarico equipollente	Primo quarto del ruolo di anzianità
Da Maggiore a Tenente Colonnello	id.	1 anno e 6 mesi	In direzione di macchina	id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	} 6 anni {	Di cui almeno due in direzione macchina e uno in servizio macchina.	Per corso
Da Tenente a Capitano	3 anni			
Da Sottotenente a Tenente	Dopo conseguita la laurea	—	—	id.

TABELLA C.

Ufficiali del Corpo Armi Navali.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente Generale a Generale Ispettore	12 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni.
Da Maggiore Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Id.
Da Colonnello a Maggiore Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno in qualità di Direttore dei lavori o incarico equipollente	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi in qualità di Vice Direttore in una Direzione di lavori o in qualità di Sottodirettore dei lavori o incarico equipollente.	Primo quarto del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	Id.	—	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	5 anni	Di cui almeno due anni nel grado di Capitano, di cui almeno un anno nel grado di Tenente	Per corso.
Da Tenente a Capitano	3 anni			Id.
Da Sottotenente a Tenente	dopo conseguita la laurea	—	—	Id.

TABELLA D-1.

Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo.

(UFFICIALI MEDICI).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggior Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Tutti coloro che sono in ruolo e nelle condizioni.
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno come Direttore di Ospedale nel grado di Colonnello.	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno 6 mesi come Vice Direttore di Ospedale nel grado di Tenente Colonnello o Sotto Direttore o incaricato equipollente.	Primo terzo nel ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	—	—	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	1 anno	—	Per corso.
Da Tenente a Capitano	3 anni	6 mesi	—	Id.

TABELLA D-2.

Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo.

(UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI).

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggiore a Tenente Colonnello	2 anni e 6 mesi	—	Tutti quelli in condizioni.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	—	Per corso.
Da Tenente a Capitano	3 anni	—	Tutti quelli in condizioni.

TABELLA E.

Ufficiali del Corpo di Commissariato Militare Marittimo.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggiore Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	—	Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	—	Di cui almeno un anno nel grado di Colonnello come Direttore di Commissariato	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	—	Di cui almeno sei mesi nel grado di Tenente Colonnello come Vice Direttore di Commissariato o Sottodirettore di Commissariato o Capo Ufficio Amministrativo alla Difesa M. M. di Messina o Capo Ufficio amministrativo della Regia accademia navale o incarico equipollente	Primo terzo del ruolo di anzianità
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	—	—	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	2 anni	—	Per corso
Da Tenente a Capitano	3 anni	1 anno	—	Id.
Da Sottotenente a Tenente	1 anno	6 mesi	Superare un corso teorico pratico militare e un tirocinio pratico a bordo	Id.

TABELLA F.

Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

GRADO	Periodo minimo di permanenza nel grado	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Maggior Generale a Tenente Generale	6 mesi	—	Tutti coloro che sono nel ruolo e nelle condizioni.
Da Colonnello a Maggior Generale	2 anni e 6 mesi	Di cui uno al Comando di una Direzione Marittima.	Id.
Da Tenente Colonnello a Colonnello	Id.	Di cui uno al Comando di una Direzione Marittima o di un Compartimento Marittimo.	Primo terzo del ruolo di anzianità.
Da Maggiore a Tenente Colonnello	Id.	Di cui uno al Comando di un Compartimento Marittimo o di un Ufficio Circondariale Marittimo autorizzato a tenere la matricola delle navi e della gente di mare, oppure quale Comandante in 2 ^a di una Direzione Marittima o di un Compartimento Marittimo.	Id.
Da Capitano a Maggiore	4 anni	Di cui uno al Comando di un Ufficio Circondariale Marittimo oppure quale Ufficiale in 2 ^a di una Capitaneria di Porto.	Per corso.
Da Tenente a Capitano	3 anni	—	Id.
Da Sottotenente a Tenente	1 anno	—	Id.

N. B. — Agli effetti dell'avanzamento è computato come comando, in un solo grado, il tempo trascorso dai Colonnelli, Tenenti Colonnelli e Maggiori in qualità di Capo Divisione o di Capo Sezione o di Capo Ufficio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, oppure di Capo ufficio presso Consorzi o altre istituzioni portuali per servizi d'istituto delle Capitanerie di porto affidati agli enti predetti.

In via transitoria, per gli attuali Colonnelli, è valido anche il periodo di direzione fatto nel grado di Tenente Colonnello, sempre che la carica non sia stata tenuta in sostituzione di un titolare assente.

TABELLA G.

Ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi.

GRADO	Permanenza nel grado	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Tenente a Capitano	Un anno	Il primo quinto del ruolo.
Da Sottotenente a Tenente	Un anno e 6 mesi	Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni, eccetto il Sottotenente del Corpo Musicale.

TABELLA H.

Ufficiali del Ruolo transitorio di Macchina.

GRADO	Periodo minimo di perma- nenza nel grado	Periodo minimo di imbarco	Altre condizioni	Aliquota di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento
Da Capitano a Maggiore	4 anni	2 anni	Di cui almeno uno di direzione di macchina nel grado di Cap- pitano.	} Primo quarto del ruolo
Da Tenente a Capitano	3 anni	2 anni	—	
Da Sottotenente a Tenente	1 anno e 6 mesi	1 anno	—	

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia Marina ». Li rileggo:

Art. 1.

Il Ministero della marina provvede a tutti i servizi militari marittimi compreso quello, in concorso col Ministero dei lavori pubblici, dei fari e del segnalamento marittimo.

Il Ministero stesso disciplina e sovrintende all'istruzione nautica.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli affari riguardanti la marina militare il Ministro della marina è coadiuvato da un sottosegretario di Stato, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Può anche essere nominato un segretario generale con le attribuzioni stabilite con il Regio decreto 16 luglio 1916, n. 874, e con quelle altre che potranno essere determinate con disposizioni del ministro.

(Approvato).

Art. 3.

I servizi dell'Amministrazione centrale della marina sono ripartiti nel modo seguente:

- 1° Gabinetto del ministro;
- 2° Segreteria particolare del sottosegretario di Stato;
- 3° Ufficio leggi e decreti alla dipendenza del ministro;
- 4° le seguenti Direzioni generali e centrali:

Direzione generale del personale e dei servizi militari;

Direzione generale delle costruzioni navali e meccaniche;

Direzione generale delle armi e armamenti navali;

Direzione centrale di sanità militare marittima;

Direzione centrale di Commissariato militare marittimo;

Direzione centrale del Genio militare per i lavori della Regia marina;

Direzione generale dei personali civili e degli affari generali;

5° Ufficio dell'istruzione nautica;

6° Ufficio della « Commissione per i salariati dello Stato ».

Con decreto del ministro della marina saranno stabilite le attribuzioni particolari delle Direzioni generali e centrali e degli Uffici del Ministero.

Ad ogni Divisione, Reparto, Sezione ed Ufficio è assegnato un numero di ufficiali e funzionari civili, a seconda dell'entità e della natura dei servizi che loro sono attribuiti.

(Approvato).

Art. 4.

Alla tabella n. 67 allegato 11 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita la seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale (gruppo A).

Grado	4° direttori generali	2
»	5° ispettore generale (a)	1
»	6° direttori capi divisione	11
»	7° capi sezione	10
»	8° consiglieri	12
»	9° primi segretari	20
»	10° segretari	} 22
»	11° vice-segretari	
		—
	Totale	78
		=

(a) Con incarichi ispettivi sui servizi amministrativi degli arsenali e dei relativi magazzini e depositi in base alle disposizioni che di volta in volta darà il Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 5.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al ministro della marina di prescindere, per non oltre un biennio, dalla osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e

6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo A), nonchè per le promozioni non oltre tre posti del grado 7° del ruolo medesimo.

(Approvato).

Art. 6.

Le disposizioni di cui alla presente legge potranno essere modificate con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'Amministrazione marittima » (N. 531).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Utilizzazione dei rottami metallici ed altri materiali appartenenti all'Amministrazione marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

(V. Stampato N. 531).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Amministrazione militare marittima è autorizzata, fino al 30 giugno 1928, a permutare, vendere nei modi ed alle condizioni più convenienti all'interesse dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali ad essa necessari che non convenga conservare nello stato attuale.

(Approvato).

Art. 2.

Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle

norme del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Quando nelle permutate il valore del materiale che si cede sia maggiore del valore del materiale che viene dato allo Stato, la differenza sarà versata in tesoreria a beneficio del bilancio con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

(Approvato).

Questo disegno sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato » (N. 522).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, n. 9:

« 9) agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre le-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-26 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1926

gislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

« Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex-deputati, che ne abbiano fino ad ora usufruito ».

Allo stesso articolo 2, n. 13:

« 13) a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta, indicati dalle rispettive presidenze ».

All'articolo 12, comma 1º:

« I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe, a quattro di seconda classe di viaggio semplice da e per qualunque stazione delle ferrovie dello Stato; per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. È escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute ».

Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 13 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Visto il Regio decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596;

Visto il Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario

di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto, e l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone per viaggi sulle ferrovie dello Stato sono regolate dalle disposizioni seguenti:

Art. 2.

Le carte di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato sono concesse:

1º alle LL. AA. i Principi e le Principesse Reali d'Italia;

2º alle LL. EE. i Cardinali residenti in Italia;

3º Alle LL. EE. i cavalieri dell'ordine supremo della SS. Annunziata, alle loro consorti e vedove;

4º alle LL. EE. i ministri segretari di Stato e sottosegretari di Stato in carica;

5º alle LL. EE. i ministri di Stato, alle loro consorti e vedove;

6º al ministro della Real Casa, al Prefetto di Palazzo, al Primo aiutante, al Gran Cacciatore e al Grande Scudiere di S. M. il Re;

7º agli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento nazionale fino alla cessazione del mandato secondo le convenzioni vigenti;

8º ai presidenti della Camera dei deputati, ai ministri segretari di Stato per le comunicazioni e ai sottosegretari di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) usciti di carica;

9º agli ex deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi e non siano cessati dalla carica per dimissioni.

Viene tuttavia conservata *ad personam* la carta di libera circolazione agli ex deputati che ne siano attualmente provvisti;

10º al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, all'ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica. Per gli ex consiglieri di Amministrazione la concessione è ammessa in quanto essi siano usciti di

carica per ultimato periodo di esercizio o per incompatibilità derivante dal conferimento di altre cariche e sempre che abbiano esercitato il mandato almeno per due anni;

11° *ad personam* all'ex commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

12° ai membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, esclusi quindi i supplenti indicati all'articolo 6, n. 9, del Regio decreto-legge 28 aprile 1924, n. 1395;

13° a due membri dell'Amministrazione della Croce Rossa Italiana, e a due membri dell'Amministrazione del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 3.

Sono inoltre rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze:

1° in quanto sia richiesto dalle rispettive attribuzioni, secondo le norme fissate dal regolamento che disciplina le concessioni previste dal presente Regio decreto-legge:

a) al personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

b) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie;

c) al personale della Regia avvocatura erariale;

2° al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato in attività di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

3° al personale a riposo di cui al precedente punto 1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento;

4° al personale sanitario ausiliare delle ferrovie dello Stato dispensato dal servizio, nei limiti, alle condizioni e per il periodo di tempo stabiliti dal regolamento;

5° a coloro che debbano viaggiare con frequenza nell'interesse o a vantaggio dell'Amministrazione stessa per l'esecuzione di contratti regolarmente assunti, nonchè, a titolo compensativo, a coloro che facciano speciali concessioni o prestazioni alla detta Amministrazione;

6° agli amministratori e impiegati di Società concessionarie di linee esercitate dalle

ferrovie dello Stato, in quanto sia stabilito nelle relative convenzioni;

7° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese estere di trasporto, nonchè agli amministratori e al personale delle Amministrazioni nazionali esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione, in dipendenza di accordi di scambio, la cui istituzione sia opportuna nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

8° al personale di Amministrazioni ferroviarie e di altre imprese di trasporto nazionali ed estere e alle rispettive famiglie, in occasione di conferenze o di congressi indetti nell'interesse dell'esercizio ferroviario o per viaggi a scopo di studi di carattere ferroviario, con validità limitata anche nel tempo.

Art. 4.

Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere rilasciate carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze e biglietti di servizio alle persone che debbano viaggiare per speciali ragioni di Stato.

Art. 5.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con le varie Amministrazioni dello Stato speciali convenzioni per il rilascio, dietro corrispettivo da determinarsi, di carte di libera circolazione per l'intera rete o per determinate percorrenze da servire esclusivamente a funzionari e agenti delle singole Amministrazioni i quali debbano viaggiare con frequenza per motivi di servizio nell'interesse prevalente delle Amministrazioni stesse e concomitante dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 6.

I biglietti di servizio vengono rilasciati:

1° al personale di cui all'articolo 3, punti 1° e 2° e alle rispettive famiglie, per viaggi dipendenti da motivi di servizio, secondo le norme fissate dal regolamento;

2° alle persone di cui all'articolo 3, punti 5° e 8°, alle condizioni ivi specificate e quando non debbano compiere frequenti viaggi; agli invitati all'inaugurazione di nuove linee o di altri

impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e conferenze, in quanto sia ritenuto utile nell'interesse dell'Azienda ferroviaria;

3° alle LL. EE. i cardinali residenti all'estero.

Art. 7.

I biglietti gratuiti per un solo viaggio vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al ministro per le comunicazioni in carica e al sottosegretario di Stato per le comunicazioni (ramo ferrovie) in carica, al personale in servizio presso i rispettivi Gabinetti e presso la segreteria particolare del ministro e del sottosegretario medesimi, nonchè al Capo di Gabinetto del ministro dei lavori pubblici in carica e alle rispettive famiglie;

b) al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, all'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, sia in carica che usciti di carica e alle rispettive famiglie. Per gli ex-consiglieri d'Amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 10°;

c) al personale in attività di servizio e a riposo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè a quello sanitario ausiliare dell'Amministrazione medesima, in attività di servizio e dispensato, e alle rispettive famiglie;

d) al personale del Ministero dei lavori pubblici addetto all'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili e alle costruzioni ferroviarie, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

e) al personale della Regia avvocatura erariale, in attività di servizio e a riposo, e alle rispettive famiglie;

2° al personale di Amministrazione esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'articolo 3, punto 7° e alle rispettive famiglie, nei limiti dei detti accordi stabiliti;

3° al personale doganale in attività di servizio assegnato in via continuativa, da almeno un anno, a uffici in diretto contatto con uffici e

impianti delle ferrovie dello Stato, nel limite di un biglietto di andata e ritorno per ogni anno solare. Uguale concessione è ammessa per le rispettive famiglie;

4° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, al personale della Corte dei conti in attività di servizio, addetto in via continuativa, da almeno un anno, all'ufficio di riscontro presso le ferrovie dello Stato e rispettive famiglie.

Art. 8.

È in facoltà del ministro per le comunicazioni di rilasciare in casi eccezionali biglietti gratuiti per un solo viaggio in numero non superiore a trenta al mese.

Art. 9.

I biglietti per un solo viaggio a tariffa ridotta vengono concessi:

1° secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al direttore generale, ai vice direttori generali e direttori aggiunti, ai consiglieri di Amministrazione delle ferrovie dello Stato, all'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili usciti di carica e alle rispettive famiglie. Per gli ex consiglieri di Amministrazione le concessioni sono ammesse alle condizioni di cui all'articolo 2, punto 10°;

b) alle categorie di personale a riposo o dispensato dal servizio indicate nell'articolo 7, punto 1°, lettere c), e d) e alle rispettive famiglie;

2° al personale di ruolo di Amministrazioni esercenti linee ferroviarie, tramviarie e di navigazione e di altre Imprese di trasporto nazionali ed estere con le quali si istituiscano gli accordi di scambio, di cui all'articolo 3, punto 7° e alle rispettive famiglie, nei limiti dai detti accordi stabiliti.

La tariffa da applicarsi per i biglietti di cui al presente articolo è quella stabilita per i viaggi a prezzo ridotto degli impiegati dello Stato, in base alla concessione speciale C.

Art. 10.

Viene assegnato per quanto riguarda le concessioni di viaggio il trattamento stabilito per il personale delle ferrovie dello Stato a riposo

e per le rispettive famiglie, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento:

a) al personale che, dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, abbia fatto o faccia passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato;

b) al personale che, dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o da uffici delle costruzioni ferroviarie, abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli organici sia dello stesso Ministero dei lavori pubblici, sia di altre Amministrazioni dello Stato.

Il trattamento stabilito dal presente articolo è ammesso in quanto il passaggio di cui sopra si sia verificato in seguito a disposizioni organiche ed è applicato in relazione al grado rivestito, all'atto del passaggio stesso, dal personale suddetto, sia o no iscritto al fondo pensioni e sempre quando abbia compiuto, sia presso le ferrovie dello Stato, sia presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili o presso uffici delle costruzioni ferroviarie, il periodo di servizio minimo prescritto dalle disposizioni in vigore nelle Amministrazioni di provenienza, per aver diritto a pensione nei casi di esonero per inabilità fisica non dipendente da cause di servizio.

Art. 11.

È conservato *ad personam*, secondo le norme e nei limiti fissati dal regolamento, per quanto riflette le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee, ed escluse quindi quelle dipendenti da accordi di scambio o subordinate a convenzioni con altre aziende di trasporto:

1° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato in attività di servizio e a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Regia avvocatura erariale, in forza dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591;

b) al personale trasferito dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Provveditorato generale dello Stato con il decreto del ministro per le finanze 1° luglio 1923, n. 1476, e in relazione al grado rivestito dal personale stesso all'atto del passaggio al suddetto Provveditorato;

c) agli ispettori generali del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

d) ai funzionari del cessato Regio Ispettorato generale delle strade ferrate che al 31 dicembre 1922 già fruivano di tale trattamento in base all'articolo 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406;

e) al personale stabile rimasto definitivamente presso le società già esercenti le reti Mediterranea e Sicula, presso la società delle ferrovie meridionali e presso la Compagnia Reale per le ferrovie Sarde all'atto della cessione allo Stato delle rispettive linee;

f) in considerazione di speciali benemeritenze, al Capo di Gabinetto del ministro per le comunicazioni, attualmente in carica;

2° il trattamento stabilito dall'articolo 11, comma 2°, del Regio decreto 22 gennaio 1914, n. 19, riguardo al personale passato dal Ministero dei lavori pubblici e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nel ruolo organico del Ministero delle colonie;

3° il trattamento stabilito nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato a riposo e delle rispettive famiglie:

a) al personale a riposo del già Regio Commissariato delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885;

b) al personale a riposo del cessato Ufficio speciale delle ferrovie concesse all'industria privata;

c) al personale delle società già esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula collocato a riposo anteriormente al 1° luglio 1905, e a quello della società italiana delle strade ferrate meridionali collocato a riposo nel periodo dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906;

d) al personale collocato a riposo dalla società per la ferrovia Sicula occidentale e dalla Compagnia Reale per le ferrovie Sarde anteriormente al passaggio delle ferrovie stesse allo Stato, e limitatamente a concessioni per itinerari sulle linee già esercitate dalle società suddette;

4° il rilascio di un biglietto gratuito di andata e ritorno per ogni anno solare, in quanto attualmente godano della concessione e fino a che continueranno ad appartenere agli uffici da cui presentemente dipendono, al personale in

attività di servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, e ai funzionari, commessi e agenti in attività di servizio del Senato del Regno e della Camera dei deputati e alle rispettive famiglie. Uguale trattamento è conservato, dopo il collocamento a riposo, alle dette categorie di personale e famiglie che fruivano della concessione all'atto dell'esonero dal servizio.

Art. 12.

I senatori del Regno e i deputati al Parlamento hanno diritto annualmente a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di semplice viaggio da e per qualunque stazione delle ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, coniugi dei fratelli e sorelle medesimi, suoceri, suocere, generi, nuore, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a dodici buoni per il trasporto gratuito del bagaglio validi ognuno per venticinque chilogrammi. È escluso un diverso uso di biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute.

Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei deputati.

Avvenendo che la Camera dei deputati venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

Art. 13.

La concessione dei buoni bagaglio e di trasporto e l'uso dei compartimenti riservati e delle carrozze-salone sono ammessi per le persone e alle condizioni stabilite dal regolamento per l'esecuzione del presente Regio decreto-legge.

Art. 14.

Saranno gravati di diritti fissi le carte di libera circolazione rilasciate in base all'art. 2, punti 9°, 10° (per le sole persone uscite di carica) e 11°; all'art. 3, punti 3° e 4°; all'art. 10; nonchè all'art. 11 (per il solo personale a riposo); i biglietti gratuiti emessi in base agli

articoli 7, 8, 10, 11 e 12; e le concessioni di buoni bagaglio accordate in base agli articoli 12 e 13.

Art. 15.

Senza pregiudizio dell'azione penale, il funzionario che indebitamente rilascia carte di libera circolazione, biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta e biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone è punito con la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da dieci giorni a un mese e ha l'obbligo di pagare il valore a tariffa normale del documento di viaggio rilasciato.

In caso di recidiva, il funzionario colpevole è punito con la destituzione dal servizio.

Art. 16.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, verrà data esecuzione al presente Regio decreto-legge.

Art. 17.

Il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1536, il Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2949, il Regio decreto 8 marzo 1925, n. 328, il Regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1784, e in genere tutte le altre disposizioni in contrasto col presente Regio decreto-legge sono abrogate.

Ogni altra nuova concessione di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto e di biglietti per l'uso di compartimenti riservati e di carrozze-salone non potrà essere ammessa se non in base ad apposito provvedimento legislativo proposto dal ministro per le comunicazioni.

Il presente Regio decreto-legge, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Agli effetti del presente Regio decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11 e 13 (per quanto riguarda la concessione dei buoni bagaglio) sono applicabili con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ita-

lia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.

ALLEGATO.

Decreto Reale 16 ottobre 1919, n. 2062.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Sulla proposta del ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi mi-

nistri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 66,000,000, per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione ed arredamento del porto di Palermo.

Art. 2.

Nella somma di cui all'articolo precedente, è compresa la spesa per l'acquisto, la espropriazione e l'adattamento del fabbricato della sesta casa situata in via dei Vespri in Palermo, e da cedersi in uso all'autorità militare, in sostituzione dei locali da questa attualmente occupati nell'ex-forte Castellammare, che dovrà essere demolito e la cui area con quelle annesse resterà di pertinenza del Demanio marittimo.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo 1 sarà prelevata fino alla concorrenza di 15 milioni dai fondi assegnati alle opere marittime straordinarie con l'articolo 1, lettera r) del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150.

Successivamente sarà provveduto con la legge di approvazione del bilancio annuale.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI
PANTANO
SCHANZER
DE VITO.

V. — *Il Guardasigilli*: MORTARA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale » (N. 398).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1° febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale.

ALLEGATO.

Decreto reale 1° febbraio 1922, n. 36.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Sulla proposta del ministro Segretario di Stato dei lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere al Consorzio portuale di Palermo, costituito fra la provincia, il comune e la Camera di commercio di Palermo con atto 26 gennaio 1922 a rogito del notaio dottor Lioni di Palermo, con facoltà di subconcessione alle stesse condizioni e agevolazioni della concessione:

a) la costruzione delle opere di sistemazione del porto di Palermo, contemplate nel progetto di massima 20 aprile 1919, a firma dell'ingegnere Enrico Simoncini, aggiornato nei prezzi in data 22 gennaio 1922;

b) la creazione e la gestione di una zona industriale annessa al porto medesimo;

c) l'uso delle aree risultanti dalla demolizione dell'ex forte Castellammare e delle altre aree attualmente disponibili, necessarie per la esecuzione dei lavori;

d) l'uso della cava di Mondello con tutti i materiali ed impianti fissi ivi esistenti.

Le concessioni di cui alle lettere c) e d) saranno limitate al periodo di esecuzione dei lavori portuali.

La convenzione, che potrà essere stipulata alla data stessa del presente decreto tra il Governo e il Consorzio, verrà approvata con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'industria e commercio.

Art. 2.

Le opere di ampliamento e sistemazione del porto di Palermo, previste nel succitato progetto di massima 20 aprile 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 3.

Alle nuove opere ed impianti del porto saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni fissate dalle leggi 8 luglio 1904, numero 351, 12 marzo 1911, n. 258, 25 febbraio 1919, n. 219, concernenti provvedimenti per la città di Napoli. L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1931.

Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, e di quelle accessorie di integrazione delle stesse, comprese quelle per la creazione di aree adiacenti alle banchine, nonchè per la creazione di cave ed attivazione di cave già esistenti, o per la apertura di strade di accesso dalla zona industriale, dalle aree e dalle cave al mare, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

Per le suddette opere accessorie l'approvazione dei progetti da parte dell'autorità competente ha valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 5.

Le operazioni relative alle espropriazioni di cui all'articolo 4, che si effettueranno gradualmente a seconda del bisogno, saranno eseguite dal concessionario della costruzione, che potrà immettersi direttamente nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati, o, in mancanza di essi, con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza delle zone degli immobili da occupare, approvato dal Ministero dei lavori pubblici. Questo, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma, che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti, che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, numero 2359.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziati le seguenti somme per provvedere al pagamento delle opere di cui all'articolo 1 lettera a) del presente decreto:

Esercizio 1922-23	L.	10,000,000
» 1923-24	»	15,000,000
» 1924-25	»	20,000,000
» 1925-26	»	20,000,000
» 1926-27	»	20,000,000
» 1927-28	»	20,000,000
» 1928-29	»	20,000,000
» 1929-30	»	20,000,000
» 1930-31	»	20,000,000
» 1931-32	»	24,000,000
» 1932-33	»	25,000,000
Totale		L. 214,000,000

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dai fondi autorizzati per il porto di Palermo dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2062.

Con decreto del Ministero del tesoro sarà provveduto alla iscrizione dello stanziamento occorrente per l'esercizio 1922-23.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del Regio decreto 16 ottobre 1919, numero 2062.

Art. 8.

Il Governo del Re ha altresì facoltà di concedere al Consorzio portuale di Palermo a condizioni analoghe a quelle che saranno stabilite nella convenzione di cui all'articolo 1 per la concessione delle opere portuali, e in base a domanda del Consorzio stesso, accompagnata dal progetto esecutivo delle opere, la costruzione di un fabbricato da adibirsi ad uso di caserma, in sostituzione dell'ex forte Castellammare nella città di Palermo o di altri locali attualmente in uso dell'autorità militare, e che occorrerà demolire per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, lettera a).

Alla relativa spesa sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 9.

Saranno registrati con la sola percezione della tassa fissa di lire 5 la convenzione da sti-

pularsi fra lo Stato ed il Consorzio portuale di Palermo, nonchè tutti gli atti occorrenti alla prima costituzione ed impianto del Consorzio stesso e l'atto di subconcessione da parte del Consorzio ed altro Ente.

La convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti, ivi compresa la subconcessione, i contratti di appalto e gli atti di espropriazione, saranno esenti da bollo e da altri diritti fiscali, compresi quelli di segreteria e di archivio.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI
MICHELI
DE NAVA
RODINÒ
SOLERI
BELOTTI.

V. — *Il Guardasigilli*: RODINÒ.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per la causa del servizio militare » (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926,

n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per la causa del servizio militare ».

Prego il senatore, segretario, onorevole SILJ di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge n. 856, del 16 maggio 1926, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare.

Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 125 del 31 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e il Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 406;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di equiparare, agli effetti della riduzione di ferma degli iscritti di leva, ai caduti o mutilati per causa di servizio militare i caduti o mutilati per la causa nazionale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'ammissione a ferma ridotta di cui ai Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 3, e 4 febbraio 1923, n. 406, sono equiparati ai caduti o mutilati per causa di servizio militare i

deceduti o mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato » (N. 451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Silj di darne lettura.

SILJ, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato.

Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1926, n. 36).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 641 ;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197 ;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 370 ;

Visto il Regio decreto 31 dicembre 1923 n. 3157 ;

Visto il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499 ;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 19 giugno 1913, n. 641 modificati col decreto-legge luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, con la legge 7 aprile 1921, n. 370, col Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3157, e col Regio-decreto-legge 23 marzo 1924, n. 499, sono abrogati.

Le disposizioni in essi contenute sono sostituite da quelle comprese negli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2.

Presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è costituita un'Opera alla quale sono iscritti tutti gli agenti stabili ed in prova.

L'Opera ha per fine di provvedere a favore degli iscritti :

1°) al pagamento di una indennità di buonuscita agli agenti stabili all'atto del loro esonero dal servizio, o nel caso di morte in attività di servizio, alla vedova ed ai discendenti, nell'ordine e con le norme seguenti :

La indennità spetta alla vedova, ai figli minori legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, che non abbiano contratto matrimonio, ed alle figlie nubili ancorchè maggiori di età, e viene assegnata per intero alla vedova se sola e per metà se concorre con i figli.

La indennità spettante ai figli si divide fra essi in parti uguali.

In mancanza della vedova e dei figli che si trovino nelle condizioni suddette, la indennità è devoluta agli altri discendenti, ammessi alla successione legittima e nel caso di concorso di più fra i medesimi, è ripartita con le norme degli articoli 736 e 744 del Codice civile ;

2°) a sussidiare fino al 18° anno di età gli orfani degli agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero, e degli agenti in prova morti in attività di servizio o anche dopo l'esonero se questo sia dipeso da cause per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ;

3°) a sussidiare fino al 18° anno di età un numero ristretto, nei limiti della disponibilità, e previo accertamento delle condizioni di bisogno, di congiunti di ferrovieri trovantisi nelle seguenti condizioni :

a) figli di agenti stabili esonerati, dispensati, o revocati, senza diritto a pensione e di destituiti la cui famiglia non abbia diritto a pensione ;

b) figli di agenti stabili esonerati, dispensati o revocati provvisti di pensione, quando questa sia inferiore a lire duemila annue ;

c) fratelli e sorelle a carico di agenti stabili morti in attività di servizio o dopo l'esonero ;

4°) al pagamento di un assegno di lire 500 agli orfani di cui il paragrafo 2° all'atto del compimento del 18° anno, quale concorso nelle spese per completamento degli studi iniziati, o per l'avviamento ad una professione o ad un mestiere ;

5°) al pagamento di un assegno alimentare vitalizio :

a) al padre che abbia compiuto il 60° anno di età, oppure che sia inabile al lavoro, ed alla madre di agente morto in attività di servizio o in quiescenza dopo avere appartenuto al personale di ruolo almeno per 10 anni, purchè risulti provato che erano a carico dell'agente, all'atto della morte e, per il caso di agente morto in quiescenza, che lo fossero già alla data di cessazione del servizio ;

b) ai figli ed alle figlie, inabili al lavoro, rimasti orfani di entrambi i genitori anche dopo la cessazione dal servizio dell'agente, a cominciare dal compimento del 21° anno di età, se siano stati provvisti di assegno annuo sul fondo pensioni e se questo non sia mantenuto oltre tale età, o dal compimento del 18° anno se abbiano goduto del solo sussidio a carico dell'Opera.

Per le figlie nubili degli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1920 e per quelle degli agenti che prima del 13 aprile 1921 avessero iniziato il versamento delle ritenute supplementari di cui all'articolo 4 della legge 19 giugno 1913, n. 641, resta in vigore la disposizione contenuta alla lettera c) dell'articolo 1, n. 3, della legge medesima.

Per il conferimento dell'assegno alimentare vitalizio ai figli ed alle figlie nelle condizioni suddette, occorre la presentazione, per le figlie, del certificato di stato libero e tanto per i figli quanto per le figlie del certificato di moralità e di buona condotta ;

c) ai fratelli, e sorelle nubili o vedove di età superiore ai 18 anni, che siano inabili al lavoro, di agente morto in attività di servizio o in quiescenza, quando sussistano le due condizioni di anzianità di servizio e di a carico dell'agente previste alla lettera a) ;

d) alla vedova di agente già in pensione o morto in attività di servizio dopo raggiunto il diritto a pensione, quando questa non sia reversibile per insufficiente durata di matrimonio contratto dopo il 50° anno di età dell'agente e rimasto senza prole ;

6°) al pagamento, a carico della disponibilità, di un numero limitato di assegni alimentari vitalizi o temporanei ;

a) all'agente stabile esonerato dal servizio per inabilità fisica che lo renda incapace a qualsiasi lavoro proficuo, quando non sia provvisto di assegno annuo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria ;

b) alle persone di famiglia indicate al numero precedente, che non si trovino nelle condizioni ivi previste, o ad altri congiunti bisognosi che erano a carico dell'agente all'atto della cessazione dal servizio.

Le disposizioni di cui ai numeri 2, 3, a) e b), 4, 5, b) del presente articolo sono applicabili pure ai figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati dall'agente, ma non ai figli adottivi. Questi ultimi tuttavia, in quanto siano bisognosi e risulti provato che erano a carico dell'agente, si intendono compresi fra i congiunti agli effetti della concessione degli assegni sulla disponibilità di cui al numero 6 b).

Non hanno diritto alla indennità di buonuscita nè ad alcuno degli assegni alimentari sopraindicati, le vedove degli agenti contro le quali sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Neppure hanno titolo alla indennità di buonuscita, nè agli assegni alimentari di cui ai punti 5 o 6, gli agenti destituiti o revocati, od i loro congiunti.

L'inabilità al lavoro, richiesta come condizione per la concessione degli assegni alimentari, deve dipendere da cause morbose, deve risultare già esistente all'atto della cessazione dal servizio dell'agente e deve essere insindacabilmente constatata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica composta di sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Art. 3.

L'indennità di buonuscita sarà di lire 400, più l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le lire 1000, sarà ulteriormente aumentata di lire 100, senza però superare la suindicata somma di lire 1000. È servizio utile agli effetti della indennità di buonuscita quello prestato in qualità di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio, salvo per queste ultime il disposto del comma seguente.

Le interruzioni di servizio con riduzione o cessazione dello stipendio o paga, esclusa l'aspettativa per ragioni d'interesse privato, sono recuperabili, nei riguardi delle ritenute per l'Opera di previdenza, colle norme e nei limiti valevoli per il fondo pensioni giusta l'articolo 7 del testo unico approvato col Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229.

Fra le interruzioni recuperabili colle suddette norme e nei suddetti limiti s'intendono comprese quelle che si sono verificate per gli agenti dispensati in ordine ai Regi decreti, n. 143, e n. 153, del 28 gennaio 1923, che siano stati successivamente riammessi in servizio.

Per gli agenti passati all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 641 i quali abbiano prestato più di cinque anni di servizio continuativo in qualità di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sarà considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo ai sensi dell'arti-

colo 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potrà cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

Quando l'indennità di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a lire 6,000, la parte eccedente verrà ridotta alla metà.

Gli agenti ai quali sia stato applicato il disposto dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

I sussidi agli orfani saranno di:

L. 600	oppure di L. 480	all'anno per 1 orfano
» 804	» »	624 » » 2 orfani
» 936	» »	720 » » 3 »
» 1,056	» »	816 » » 4 »
» 1,176	» »	912 » » 5 »
» 1,308	» »	1,008 » » 6 »
» 1,428	» »	1,104 » » 7 o più orfani

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al Regio decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di lire 120 e di lire 96 per gli orfani non provvisti di assegno a carico del fondo pensioni, e dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato, o di altre Casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto, con contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

Un limitato numero di orfani, anzichè sussidiato, potrà essere ricoverato, a carico della disponibilità in Istituti di educazione e di istruzione o, eccezionalmente, in speciali luoghi di cura.

In tal caso non avverrà corresponsione di sussidio quando tutti gli orfani di una famiglia siano ricoverati, quando lo siano solo in parte il sussidio sarà ridotto all'ammontare competente al numero di orfani non ricoverati. Inoltre sulla pensione spettante alla famiglia sarà devoluta all'Opera, fino a concorrenza delle spese, la differenza fra la pensione di reversibilità completa e quella che spetterebbe col computo dei soli orfani non ricoverati.

Così pure sarà devoluta all'Opera l'eventuale borsa di studio che venisse accordata dalla Fondazione Elena di Savoia agli orfani ricoverati.

Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di età nel corso dell'anno scolastico, può essere prolungato a cura dell'Opera per l'ulteriore durata dell'anno stesso.

In casi eccezionali, a giudizio del Comitato, potrà essere prorogato fino al compimento degli studi medi superiori già iniziati, il ricovero dell'orfano che abbia compiuto il 18° anno e che abbia mostrato buona volontà e particolare attitudine allo studio.

Verificandosi la proroga del ricovero oltre il 18° anno, l'assegno di cui al paragrafo 4 dell'articolo 2 sarà pagato allorchè l'orfano avrà fatto definitivamente ritorno in famiglia.

Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilità, borse di studio a favore di orfani che godano o che abbiano goduto il sussidio temporaneo, oppure a favore di figli di agenti esonerati.

L'assegnazione delle borse — riservata ai più meritevoli fra i concorrenti — sarà fatta dal Comitato dell'Opera in base a norme che verranno approvate dal Comitato stesso.

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente :

- da lire 600 a lire 800 per le elementari ;
- da lire 1000 a lire 1,500 per le scuole medie inferiori, industriali di 1° e 2° grado od altre equivalenti ;
- da lire 1,300 a lire 1,800 per le scuole medie superiori, industriali di 3° grado, od altre equivalenti ;
- da lire 3,000 a lire 4,000 per le Università ed altri Istituti di istruzione superiore.

Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5 e 6 del precedente articolo, saranno di :

L.	1,080	oppure di L.	900	all'anno per 1 persona
»	1,404	»	1,170	» » 2 persone
»	1,590	»	1,440	» » 3 persone
»	1,836	»	1,530	» » 4 o più persone

a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al Regio decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno, a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto luotenziale 1393 del 13 agosto 1917.

La disponibilità dell'Opera per le varie concessioni previste come facoltative viene fissata annualmente dal Ministro delle comunicazioni.

Sono esenti da tassa di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione delle indennità di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi, degli assegni e delle borse di studio.

Art. 4.

Le somme trattenute per l'iscrizione degli agenti all'Opera di previdenza sono rimborsate senza interesse :

a) agli agenti in prova licenziati e a quelli che siano stati esonerati per causa diversa da quelle per le quali abbia luogo liquidazione di pensione eccezionale ;

b) agli agenti ai quali sia stato applicato l'articolo 10 della legge 13 aprile 1911, n. 310.

L'agente in prova esonerato, riammesso in servizio, deve restituire all'Opera le somme rimborsategli come sopra.

Gli agenti dimissionari e le loro famiglie non hanno diritto nè al rimborso delle trattenute, nè ad alcuno dei benefici dell'Opera.

Art. 5.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1925-26, agli scopi già spettanti all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato viene aggiunto quello di provvedere alle seguenti erogazioni.

L'Opera potrà erogare annualmente una somma non superiore a lire 100,000 in sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero.

In aggiunta a tale somma potrà essere erogato in tutto o in parte, allo stesso scopo, l'importo delle donazioni che perverranno a favore dell'Opera.

In casi particolarmente eccezionali i sussidi di cui sopra potranno esser concessi anche quando si tratti di agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1912, data dalla quale ebbero effetto le disposizioni della legge 19 giugno 1913, n. 641. Tali sussidi potranno anche essere concessi agli ex agenti di cittadinanza italiana (e in caso di morte ai loro congiunti) che, essendo provenienti dalle ex gestioni austriache ed essendo stati confermati dalle Ferrovie dello Stato italiano, siano cessati dal servizio fra il 4 novembre 1918 e il 28 febbraio 1924.

L'assegnazione dei sussidi sarà fatta dal Comitato amministratore dell'Opera, previo esame delle domande in carta libera presentate dagli interessati, od accertamento delle loro effettive condizioni di bisogno.

L'Opera erogherà annualmente a favore della Fondazione Vittorio Emanuele III per colonie marine e climatiche in pro' dei figli ed orfani dei ferrovieri dello Stato una somma annua non inferiore a lire centomila.

Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'articolo 3 che si inizierà coll'anno finanziario 1926-27.

L'estensione dei sussidi o degli assegni alimentari alle persone che non vi avevano prima diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda corredata dei necessari documenti.

Salva l'eccezione di cui al 4° comma dell'articolo 5, le concessioni sull'Opera di previdenza non possono aver luogo che a favore di agenti che siano stati iscritti all'Opera stessa e che non abbiano avuto il rimborso delle ritenute giusta il precedente articolo 4.

Per la concessione dei benefici dell'Opera ai figli od orfani occorre che il matrimonio dal quale essi sono nati, ovvero la legittimazione o il riconoscimento o la dichiarazione, siano anteriori alla cessazione dal servizio dell'agente.

Art. 7.

Per gli agenti passati dalle ferrovie dello Stato ad altre amministrazioni statali, e per i quali, dai decreti relativi al passaggio, sia prevista la continuazione dell'iscrizione all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, le Amministrazioni suddette praticheranno le relative ritenute e le verseranno all'Opera stessa.

Il contributo annuo complessivo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni sarà pari a quello che sarebbe versato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato se anche gli agenti passati alle altre Amministrazioni fossero rimasti al suo servizio.

La ripartizione di tale contributo sarà fatta per ogni esercizio proporzionalmente alla somma delle ritenute praticate da ogni Amministrazione agli agenti al proprio servizio e iscritti all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato.

Detto contributo sarà versato provvisoriamente, con ogni rata di ritenute, nella misura corrispondente ai risultati dell'esercizio precedente, salvo conguaglio in sede di chiusura d'esercizio.

Le disposizioni del presente articolo avranno effetto dalla data del passaggio degli agenti delle Ferrovie dello Stato all'altra Amministrazione statale.

Art. 8.

A decorrere dall'esercizio 1926-27 il contributo dell'Amministrazione all'Opera di previdenza, di cui alle lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 7 aprile 1921, n. 370, sarà unicamente commisurato al 9 per mille degli stipendi.

Col bilancio tecnico al 1° luglio 1927 sarà determinato a quanto debba ammontare il patrimonio dell'Opera per costituire la riserva matematica necessaria nell'ipotesi di abolizione del detto contributo. Il contributo stesso, commisurato come al primo comma del presente articolo, continuerà a venir corrisposto fino a tutto l'esercizio durante il quale il patrimonio avrà raggiunto l'ammontare suddetto, e cesserà definitivamente dall'esercizio successivo.

Art. 9.

Per quanto non sia diversamente disposto cogli articoli precedenti, rimangono in vigore le disposizioni attuali riguardanti l'Opera di previdenza.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno coordinate in testo unico con quelle precedentemente emanate riguardanti l'Opera di previdenza.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge: il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato » (N. 510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Silj di darne lettura.

SILJ, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, concernente la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, introducendo nel decreto stesso le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: Enti predetti, aggiungere: alle Società, Ditte, Istituti o Enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato; nell'ultimo comma dopo le parole: prodotto finito presenti, aggiungere: almeno; e dopo le parole: aumento di valore, togliere le parole: di almeno il 60 e sostituirle con le parole: dal 20 al 40.

All'articolo 3, sostituire le parole: 30 giugno 1926, con le parole: 31 dicembre 1926.

All'articolo 4, aggiungere al secondo comma: e saranno anche determinati i fondi per

il pagamento delle indennità dovute ai componenti della Commissione ed agli esperti e per le retribuzioni del personale di segreteria.

Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato nonché alle aziende annesse e comunque dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, è fatto obbligo di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti da effettuare sia direttamente sia per conto proprio o per commissione, di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti e di manufatti e prodotti finiti o semi-lavorati di ogni genere, semprechè concorrano le seguenti due condizioni:

1° si tratti di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti, di manufatti e prodotti finiti e semi-lavorati di qualsiasi specie, che la industria nazionale è in grado di produrre nei limiti di tempo, con le caratteristiche tecniche e con le garanzie, richieste in base a criteri normali, avuto riguardo al genere della forniture;

2° il prezzo della merce nazionale, di cui trattasi, risulti equo in confronto al prezzo offerto dalla concorrenza estera e in ogni caso non ecceda quest'ultimo prezzo accresciuto del dazio doganale e delle spese di trasporto a destino di una percentuale superiore al 5%. In casi eccezionali, e previo assenso del ministro per le finanze d'accordo col ministro per l'economia nazionale, tale percentuale potrà essere

fissata in misura maggiore del 5 % e fino al 10 per cento.

Per prodotti delle industrie nazionali si intendono le merci di qualsiasi genere, che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorate di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime e semi-lavorate di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore di almeno il 60 % in confronto al valore delle materie prime e dei semi-lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

Art. 2.

I funzionari dello Stato o degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè i capi delle aziende annesse o dipendenti, che contravvengono o contribuiscono a contravvenire all'obbligo, di cui all'articolo 1, sono passibili delle sanzioni previste dagli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni per gravissime negligenze in servizio, senza pregiudizio delle eventuali maggiori sanzioni per responsabilità diverse.

I Consigli di amministrazione delle aziende di cui sopra possono essere sciolti, e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina. Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro competente.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1926 saranno resi tecnicamente uniformi, ai fini del presente decreto i capitolati delle Amministrazioni e degli Enti indicati nell'articolo 1, sul parere tecnico di una Commissione scelta nel seno del Comitato generale per la unificazione della industria meccanica ed in cui saranno rappresentate le Amministrazioni pubbliche più interessate.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti le forme di preferenza finora accordate, negli acquisti di pubbliche Amministrazioni all'industria nazionale ed è parimenti abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, senza che occorra apposita disposizione estensiva, sarà applicato alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

BELLUZZO

VOLPI

LANZA DI SCALEA

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 514):

Senatori votanti	131
Favorevoli	119
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (N. 526):

Senatori votanti	131
Favorevoli	117
Contrari	14

Il Senato approva.

Estensione dell'Istituto del podestà ai comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, con popolazione superiore ai 5000 abitanti (N. 442):

Senatori votanti	131
Favorevoli	121
Contrari	10

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale (N. 521):

Senatori votanti	131
Favorevoli	116
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di edifici per le Scuole italiane all'estero (N. 487):

Senatori votanti	131
Favorevoli	119
Contrari	12

Il Senato approva.

Riordinamento del Servizio statistico (Numero 470):

Senatori votanti	131
Favorevoli	118
Contrari	13

Il Senato approva.

Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni, aventi forza di legge, relativamente ai Consorzi ed alle opere di irrigazione (N. 538):

Senatori votanti	131
Favorevoli	118
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, concernente provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo (N. 516):

Senatori votanti	131
Favorevoli	119
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1926, n. 132, concernente il contributo governativo a favore della Regia Accademia dei Lincei per gli esercizi finanziari 1925-26 e 1926-27 (N. 453):

Senatori votanti	131
Favorevoli	122
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, contenente norme per l'esecuzione degli sfratti (N. 517):

Senatori votanti	131
Favorevoli	120
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 186, col quale viene istituita la « Fondazione Vittorio Emanuele III » per colonie marine e climatiche in pro degli orfani e dei figli dei ferrovieri dello Stato (N. 449):

Senatori votanti	131
Favorevoli	120
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1926, n. 332, concernente la istituzione presso la Cassa depositi e prestiti della Cassa di ammortamento dei debiti di guerra verso gli Stati Uniti d'America del Nord e la Gran Bretagna (N. 479):

Senatori votanti	131
Favorevoli	122
Contrari	9

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati dal Senato.

Prego il senatore, segretario, Sili di procedere all'appello nominale dei senatori.

SILJ, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Angiulli, Artom.
Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badoglio,
Bergamini, Berio, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Boncompagni, Bonicelli, Bonin,

Bonzani, Borea D'Olmo, Borghese, Brusati Roberto.

Callaini, Campello, Cao Pinna, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cavallero, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Corbino, Cornaggia.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Della Torre, De Vito, Di Bagno, Di Robilant, Di Terranova, Di Vicò, D'Ovidio, Durante.

Faelli, Ferrero di Cambiano.

Gabba, Gallina, Garbasso, Garofalo, Giardino, Giordani, Grandi, Grosoli, Grossich, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Lagasi, Libertini, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Marconi, Mariotti, Martinez, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Mengarini, Millo, Montessor, Morrone, Mortara, Mosca.

Nava, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Pantano, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pestalozza, Piaggio, Pincherle, Pironti, Podesta, Poggi.

Raineri, Rajna, Reggio, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Sanjust di Teulada, San Martino, Santucci, Scalori, Schanzer, Sechi, Sili, Sirianni, Sitta, Soderini, Spirito, Squitti, Supino.

Tolomei, Torlonia, Triangi.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Venzi, Vigliani, Vigoni, Vitelli, Volpi.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, concernente la disciplina della costituzione e degli aumenti di capitali delle Società per azioni (N. 508):

Senatori votanti	128
Favorevoli	120
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi (N. 518):

Senatori votanti	128
Favorevoli	111
Contrari	17

Il Senato approva.

Ordinamento della Regia marina (N. 528):

Senatori votanti	128
Favorevoli	114
Contrari	14

Il Senato approva.

Avanzamento dei corpi militari della Regia marina (N. 529):

Senatori votanti	128
Favorevoli	117
Contrari	11

Il Senato approva.

Ordinamento dell'Amministrazione centrale della Regia marina (N. 530):

Senatori votanti	128
Favorevoli	117
Contrari	11

Il Senato approva.

Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti alla Amministrazione marittima (N. 531):

Senatori votanti	128
Favorevoli	120
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, riguardante le concessioni di carte di libera circolazione, di biglietti di servizio, di biglietti gratuiti e a tariffa ridotta, di buoni bagaglio e di trasporto,

di compartimenti riservati e di carrozze-salone sulle ferrovie dello Stato (N. 522):

Senatori votanti	128
Favorevoli	114
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo (N. 397):

Senatori votanti	128
Favorevoli	118
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 1^o febbraio 1922, n. 36, che autorizza il Governo a concedere al Consorzio portuale di Palermo, con facoltà di subconcessione, le opere di completamento e sistemazione del porto di Palermo e la creazione di una annessa zona industriale (N. 398):

Senatori votanti	128
Favorevoli	116
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente l'equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per la causa del servizio militare (N. 523):

Senatori votanti	128
Favorevoli	115
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della

legge sull'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato (N. 451):

Senatori votanti 128

Favorevoli 117

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza ai prodotti della industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato (N. 510):

Senatori votanti 128

Favorevoli 117

Contrari 11

Il Senato approva.

Saluti e auguri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è esaurito.

Nel momento di separarci per le vacanze estive, con la soddisfazione del dovere compiuto, formulo fervidi e cordiali auguri ai senatori tutti, al Capo del Governo e ai suoi collaboratori. (*Applausi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. È per me particolare onore inviare da questo banco l'o-

maggio del Governo Nazionale alla Sacra Maestà del Re, di ringraziare il nostro Presidente che dirige con così alto e squisito senso di equilibrio e con tanta competenza le nostre discussioni, e di ringraziare il Senato che anche in questa sessione ha portato così valido contributo di collaborazione e di fiducia al Governo.

Noi continuiamo il nostro lavoro; i senatori ritornino nel Paese a portarvi la loro autorità e la loro fede, e vogliano accettare il voto augurale del Governo. (*Applausi vivissimi*).

SODERINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODERINI. Spero che i colleghi mi permetteranno di interpretare il loro sentimento, ringraziando il Presidente dei suoi cortesi auguri, che noi contraccambiamo di cuore. Lo ringraziamo anche per essere stato, come sempre, la nostra guida solerte ed intelligente nei lavori assai importanti compiuti in questa breve sessione. (*Applausi*)

Ci associamo di cuore agli auguri suoi verso il Capo del Governo e verso tutti i ministri, ai quali abbiamo data assai volentieri tutta la nostra sincera collaborazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Sciolgo la seduta al grido di Viva il Re! (*Tutti i senatori ed i ministri in piedi ripetono il grido di Viva il Re*).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 18).

AVV. EDOARDO GALINA

Direttore dell'Ufficio dei Rendiconti dalle sedute pubbliche.